

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
355/2013/R/EEL**

**GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI PRESENTI NEI DECRETI DI INCENTIVAZIONE
DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E DELLE
DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

1 agosto 2013

Premessa

Il presente documento per la consultazione reca in allegato un glossario, le cui finalità sono quelle di:

- a) elencare le diverse definizioni vigenti ai fini dell'erogazione degli incentivi e ai fini dell'erogazione dei pubblici servizi, rendendole, per quanto possibile, omogenee e coordinate tra loro;*
- b) elencare le definizioni da porre alla base del funzionamento del sistema GAUDÌ, per consentire di completare l'integrazione dei sistemi del GSE con il medesimo GAUDÌ, al fine di promuovere un'ulteriore semplificazione procedurale in modo che i dati relativi ai singoli impianti di produzione di energia elettrica siano unicamente raccolti, gestiti e aggiornati in un unico database al quale tutti i soggetti coinvolti fanno riferimento.*

La presente consultazione viene definita in applicazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto interministeriale 6 luglio 2012.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **30 settembre 2013**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati Elettricità e gas
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1. Considerazioni generali

L'articolo 22, comma 5, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 prevede che *“L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sentito il GSE, definisce con proprio provvedimento un glossario al fine di garantire la coerenza tra le definizioni presenti nel presente decreto e agli analoghi provvedimenti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare, ivi incluse le relative modalità applicative, con quelle utilizzate nella regolazione dei servizi di pubblica utilità di competenza dell’Autorità medesima, anche per consentire il pieno sviluppo e l’efficacia nel funzionamento del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti di produzione (GAUDÌ) e il coordinamento con i sistemi informatici degli altri operatori coinvolti, con particolare riferimento a quelli del GSE.”*

Il presente documento per la consultazione reca, in allegato (Allegato A), un glossario in cui vengono riprese le definizioni contenute nei diversi decreti di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nonché nelle deliberazioni dell’Autorità afferenti alla regolazione dei servizi di pubblica utilità di interesse per i produttori. L’orientamento, per quanto possibile, è quello di rendere le diverse definizioni (che non vengono modificate nei loro contenuti essenziali) il più possibile coordinate ed omogenee tra loro, fermo restando il fatto che le definizioni relative agli strumenti incentivanti, in alcuni casi, possono e devono prevedere elementi di difformità rispetto a quelle indicate per l’erogazione dei pubblici servizi, proprio perché si pongono obiettivi diversi.

Inoltre, come previsto dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, le definizioni contenute nel glossario saranno poste alla base del funzionamento del sistema GAUDÌ (Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti di produzione, di cui alla deliberazione ARG/elt 124/10), per consentire di completare l’integrazione dei sistemi del GSE con il medesimo GAUDÌ. Da questo punto di vista, il glossario sottoposto a consultazione si configura come uno degli ultimi elementi necessari per garantire il pieno funzionamento del sistema GAUDÌ.

Pertanto, per quanto sopra riportato, il glossario sottoposto a consultazione intende:

- a) elencare le diverse definizioni vigenti ai fini dell’erogazione degli incentivi e ai fini dell’erogazione dei pubblici servizi, rendendole, per quanto possibile, omogenee e coordinate tra loro;
- b) elencare le definizioni da porre alla base del funzionamento del sistema GAUDÌ, per consentire di completare l’integrazione dei sistemi del GSE con il medesimo GAUDÌ, al fine di promuovere un’ulteriore semplificazione procedurale in modo che i dati relativi ai singoli impianti di produzione di energia elettrica siano unicamente raccolti, gestiti e aggiornati in un unico database al quale tutti i soggetti coinvolti fanno riferimento.

Al termine della presente consultazione potrebbe essere opportuno aggiornare i provvedimenti dell’Autorità affinché le definizioni contenute nel glossario costituiscano il riferimento esclusivo, fatte salve le definizioni di dettaglio che trovano applicazione solo in casi specifici e non vengono condivise (quanto detto, a titolo d’esempio, assume rilevanza ai fini dell’accesso ai regimi commerciali speciali, delle connessioni, eventualmente del dispacciamento ma non anche ai fini del Testo Integrato Trasporto o del Testo Integrato della Misura Elettrica che assumono carattere più generale). Si noti altresì che le definizioni inserite nel presente documento per la consultazione non riprendono né tengono conto di quelle già sottoposte a consultazione con il DCO 183/2013/R/eel in materia di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e di Sistemi di Distribuzione Chiusi. Tali definizioni verranno introdotte nel presente glossario (sostituendo quelle attualmente riportate che dovessero risultare contrastanti) solo a seguito della loro approvazione con separati provvedimenti.

L’Autorità intende anche valutare l’opportunità di estendere, gradualmente nel tempo, il presente glossario, affinché possa diventare, anche con il supporto di Terna e del GSE, l’unico riferimento per il sistema elettrico (fatte salve le definizioni di dettaglio che trovano applicazione solo in alcuni contesti speciali e che, pertanto, non assumano carattere generale).

Tenendo conto delle due finalità del presente glossario, richiamate alle lettere a) e b), si invitano i soggetti coinvolti a trasmettere le proprie osservazioni, anche di dettaglio, affinché il presente strumento possa essere efficace. Rimane fermo il fatto che con il presente glossario non è in alcun modo possibile modificare le definizioni contenute nelle leggi e nei decreti, ma eventualmente solo quelle contenute nella regolazione dell’Autorità, qualora emergessero in consultazione esigenze motivate (fermo restando quanto sopra detto in relazione alle definizioni già sottoposte a consultazione con il DCO 183/2013/R/eel in materia di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e di Sistemi di Distribuzione Chiusi a cui si rimanda).

**GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI PRESENTI NEI DECRETI DI INCENTIVAZIONE
DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E DELLE
DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA' DI COMPETENZA DELL'AUTORITA'**

Sommario

A.	Definizioni generali	1
A.1.	Acquirente unico	1
A.2.	Anagrafica Operatori.....	1
A.3.	Attività di dispacciamento dell'energia elettrica o dispacciamento dell'energia elettrica	1
A.4.	Attività di distribuzione dell'energia elettrica o distribuzione dell'energia elettrica.....	1
A.5.	Attività di misura dell'energia elettrica o servizio di misura dell'energia elettrica.....	1
A.6.	Attività di misura dell'energia elettrica prodotta o servizio di misura dell'energia elettrica prodotta.....	2
A.7.	Attività di produzione dell'energia elettrica o produzione	2
A.8.	Attività di sviluppo o sviluppo.....	2
A.9.	Attività di trasmissione dell'energia elettrica o trasmissione dell'energia elettrica	2
A.10.	Attività di vendita o vendita.....	2
A.11.	Autoproduttore	2
A.12.	Certificati verdi	2
A.13.	Cliente	2
A.14.	Cliente AT.....	3
A.15.	Cliente BT	3
A.16.	Cliente MT	3
A.17.	Cliente avente diritto al servizio di maggior tutela	3
A.18.	Cliente avente diritto al servizio di salvaguardia	3
A.19.	Cliente del mercato libero	3
A.20.	Cliente finale	3
A.21.	Cliente grossista	3
A.22.	Cliente in maggior tutela.....	3
A.23.	Cliente in salvaguardia.....	3
A.24.	Codice CENSIMP	3
A.25.	Codice di rete	3
A.26.	Codice di rintracciabilità.....	3
A.27.	Codice POD	3
A.28.	Cogenerazione.....	3
A.29.	Cogenerazione ad alto rendimento.....	3
A.30.	Compilatore ai fini del GAUDI.....	3
A.31.	Connessione	3
A.32.	Connessione diretta alla RTN	3

A.33.	Connessione indiretta alla RTN	4
A.34.	Contributo in conto scambio	4
A.35.	CTI	4
A.36.	Decade.....	4
A.37.	Dichiarazione sostitutiva.....	4
A.38.	Disciplina del mercato.....	4
A.39.	Dispacciamento di merito economico.....	4
A.40.	Dispacciamento passante	4
A.41.	ENTSO-E	4
A.42.	Esercente	4
A.43.	Esercente la maggior tutela	4
A.44.	Esercente la salvaguardia	4
A.45.	Esercizio	4
A.46.	Eventi eccezionali	4
A.47.	Fattore di potenza nominale (cosφ) di un generatore elettrico.....	4
A.48.	Garanzia di origine	4
A.49.	GAUDÌ.....	5
A.50.	Generazione distribuita (GD).....	5
A.51.	Gestione della rete.....	5
A.52.	Gestione unificata della RTN.....	5
A.53.	Gestore del sistema di distribuzione	5
A.54.	Gestore del sistema di trasmissione	5
A.55.	Gestore della RTN (Rete di Trasmissione Nazionale).....	5
A.56.	Gestore di rete	5
A.57.	Gestore di rete concessionario	5
A.58.	Gestore dei Servizi Energetici (GSE)	5
A.59.	Gestore dei Mercati Energetici (GME).....	5
A.60.	Giorno feriale	5
A.61.	Giorno lavorativo	5
A.62.	Giorni critici.....	5
A.63.	Gruppo societario	5
A.64.	Impresa distributrice o gestore della rete di distribuzione	5
A.65.	Impresa distributrice di riferimento (DDR)	6
A.66.	Impresa distributrice sottesa (DDS) o indirettamente connessa	6
A.67.	Limite di funzionamento transitorio.....	6
A.68.	Manutenzione.....	6
A.69.	Microgenerazione (MG).....	6

A.70.	Operatore di mercato.....	6
A.71.	Operatore di mercato rilevante.....	6
A.72.	Operatore di mercato estero	6
A.73.	Piccola generazione (PG).....	6
A.74.	Potere calorifico inferiore di un combustibile.....	6
A.75.	Primo conto energia	6
A.76.	Secondo conto energia	6
A.77.	Terzo conto energia.....	6
A.78.	Quarto conto energia.....	7
A.79.	Quinto conto energia.....	7
A.80.	Produttore di energia elettrica	7
A.81.	Proprietario o titolare dell'impianto.....	7
A.82.	Punto di connessione.....	7
A.83.	Punto di prelievo	7
A.84.	Punto di prelievo ai fini della misura	7
A.85.	Punto di scambio	7
A.86.	Punto di immissione.....	7
A.87.	Punto di sola immissione ai fini della misura	8
A.88.	Punto di emergenza	8
A.89.	Punto di controllo fisico	8
A.90.	Punti di dispacciamento di esportazione	8
A.91.	Punti di dispacciamento di importazione	8
A.92.	Punti di dispacciamento per unità di consumo.....	8
A.93.	Punti di dispacciamento per unità di produzione	8
A.94.	Punti di immissione/prelievo non trattati su base oraria	8
A.95.	Punti di immissione/prelievo trattati monorari	8
A.96.	Punti di immissione/prelievo trattati per fasce.....	8
A.97.	Punti di immissione/prelievo trattati su base oraria	8
A.98.	Punti di prelievo domestici.....	8
A.99.	Punti di prelievo non domestici.....	8
A.100.	Punto di inserimento sulla rete esistente	8
A.101.	Punto di interconnessione	8
A.102.	Punto di interconnessione di emergenza.....	8
A.103.	Punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.....	9
A.104.	Punto di misura	9
A.105.	Regole per il dispacciamento	9
A.106.	Ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva	9

A.107.	Ritiro a nuova tariffa fissa onnicomprensiva	9
A.108.	Ritiro dedicato	9
A.109.	Scambio sul posto	9
A.110.	Servizio di connessione.....	9
A.111.	Servizio di maggior tutela o maggior tutela	9
A.112.	Servizio di salvaguardia o salvaguardia	9
A.113.	Settimana.....	10
A.114.	Settlement mensile	10
A.115.	Sistema delle offerte.....	10
A.116.	Sistema Elettrico Nazionale (SEN).....	10
A.117.	Sistema informatico in uso per il monitoraggio.....	10
A.118.	Switching.....	10
A.119.	Terna	10
A.120.	TICA – Testo Integrato delle Connessioni Attive.....	10
A.121.	Tipologia di cliente finale	10
A.122.	Tipologia di fornitura	10
A.123.	Titolare di porzione di RTN o Titolare di RTN	11
A.124.	UCTE	11
A.125.	Utente della rete	11
A.126.	Utente BT	11
A.127.	Utente MT	11
A.128.	Utente AT.....	11
A.129.	Utente della rete di distribuzione	11
A.130.	Utente della RTN o Utente della rete RTN	11
A.131.	Utente del dispacciamento	11
A.132.	Utente del dispacciamento estero.....	11
A.133.	Utente dello scambio.....	11
A.134.	Utente direttamente connesso alla RTN.....	11
A.135.	Utente indirettamente connesso alla RTN.....	11
A.136.	Utenti attivi.....	12
A.137.	Utenti passivi.....	12
A.138.	Utenza	12
A.139.	Vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica.....	12
A.140.	Vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica	12
A.141.	Venditore.....	12
A.142.	Voltura.....	12
B.	Definizioni inerenti il servizio di connessione alle reti elettriche.....	13

B.1.	Accettazione del preventivo per la connessione	13
B.2.	Appuntamento posticipato	13
B.3.	Atti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di produzione	13
B.4.	Atti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.	13
B.5.	Carichi essenziali (relativi a impianti di produzione)	13
B.6.	Carichi privilegiati (relativi a impianti di produzione)	13
B.7.	Carichi propri	13
B.8.	Cavo di collegamento.....	13
B.9.	Contratto per la connessione	13
B.10.	Data di accettazione del preventivo per la connessione.....	13
B.11.	Data di autorizzazione della produzione di energia elettrica mediante gli impianti alimentati da biomasse da filiera di cui all'articolo 1, comma 382, della legge finanziaria 2007.....	13
B.12.	Data di completamento dei lavori sul punto di connessione.....	13
B.13.	Data di completamento dell'impianto di produzione.....	14
B.14.	Data di completamento della connessione	14
B.15.	Data di corresponsione dell'indennizzo automatico	14
B.16.	Data di dismissione di un impianto di produzione.....	14
B.17.	Data di primo esercizio o data di esistenza di un impianto.....	14
B.18.	Data di entrata in esercizio.....	14
B.19.	Data di entrata in esercizio di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE	14
B.19.1.	<i>Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005</i>	<i>14</i>
B.19.2.	<i>Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007.....</i>	<i>14</i>
B.19.3.	<i>Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 6 agosto 2010.....</i>	<i>14</i>
B.19.4.	<i>Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 2011</i>	<i>15</i>
B.19.5.	<i>Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2012.....</i>	<i>15</i>
B.19.6.	<i>Data di entrata in esercizio di un impianto solare termodinamico o di un impianto solare termodinamico ibrido ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 18 aprile 2008</i>	<i>15</i>
B.19.7.	<i>Data di entrata in esercizio di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 di incentivazione delle FER.....</i>	<i>15</i>
B.19.8.	<i>Data di entrata in esercizio di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04.....</i>	<i>15</i>

B.19.9.	<i>Data di entrata in esercizio dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04.....</i>	15
B.19.10.	<i>Data di entrata in esercizio di un impianto ai fini dell'incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.....</i>	15
B.19.11.	<i>Data di entrata in esercizio di un impianto ai fini dell'incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012</i>	15
B.20.	Data di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 42/02.....	15
B.21.	Data di entrata in esercizio commerciale di un'unità di produzione.....	15
B.22.	Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE.....	16
B.22.1.	<i>Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi dei decreti ministeriali 24 ottobre 2005.....</i>	16
B.22.2.	<i>Data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04.....</i>	16
B.22.3.	<i>Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.....</i>	16
B.22.4.	<i>Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012</i>	16
B.23.	Data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi della deliberazione n. 42/02	16
B.24.	Data di invio di una comunicazione.....	16
B.25.	Data di ricevimento di una comunicazione.....	16
B.26.	Data di messa a disposizione del preventivo per la connessione.....	17
B.27.	Data di primo parallelo.....	17
B.28.	Dispositivo di interconnessione	17
B.29.	Dispositivi limitatori di potenza (DLP).....	17
B.30.	Dispositivo di Parallelo (DDP)	17
B.31.	Dispositivo Generale di Utente (DG).....	17
B.32.	Dispositivo Generale di Linea (DGL).....	17
B.33.	Dispositivo di Interfaccia (DDI)	17
B.34.	Dispositivo di Generatore (DDG).....	17
B.35.	Dispositivo di Rincalzo (DDR).....	17
B.36.	Documentazione di connessione	18
B.37.	Energizzazione	18
B.38.	Fine lavori impianto di produzione	18
B.39.	Grado di dissimmetria della tensione.....	18
B.40.	Impianto per la connessione.....	18
B.41.	Impianto di rete per la connessione.....	18

B.42.	Impianto di rete presso l'utenza	18
B.43.	Impianto RTN per la connessione (impianto RTN).....	18
B.44.	Impianto non RTN per la connessione (impianto non RTN).....	18
B.45.	Impianto di utenza (o di Utente)	18
B.46.	Impianto di utenza per la connessione	18
B.47.	Impianto utilizzatore	18
B.48.	Impianto direttamente connesso alla RTN	19
B.49.	Impianto indirettamente connesso alla RTN.....	19
B.50.	Inserimento in antenna	19
B.51.	Inserimento in derivazione rigida.....	19
B.52.	Inserimento in doppia antenna	19
B.53.	Inserimento in entra-esce	19
B.54.	Inserimento in stazione adiacente	19
B.55.	Lavori complessi	19
B.56.	Lavori semplici.....	19
B.57.	Limitatore di potenza prelevabile.....	19
B.58.	Lotto di impianti di produzione.....	19
B.59.	Periodo di collaudo	19
B.59.1.	<i>Periodo di collaudo per un'unità di produzione.....</i>	<i>19</i>
B.60.	Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE.....	20
B.60.1.	<i>Periodo di avviamento e collaudo ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 di incentivazione delle FER.....</i>	<i>20</i>
B.60.2.	<i>Periodo di avviamento e collaudo ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04.....</i>	<i>20</i>
B.60.3.	<i>Periodo di avviamento e collaudo dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04.....</i>	<i>20</i>
B.60.4.	<i>Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.....</i>	<i>20</i>
B.60.5.	<i>Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012</i>	<i>20</i>
B.60.6.	<i>Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai sensi dei decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012.....</i>	<i>20</i>
B.61.	Primo periodo di esercizio di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore	20
B.62.	Protezione.....	20
B.63.	Protezione di riserva.....	21
B.64.	Protezione Generale (PG)	21

B.65.	Protezione di Interfaccia (PI)	21
B.66.	Richiedente la connessione	21
B.67.	Richiesta di connessione	21
B.68.	Richiesta di nuova connessione	21
B.69.	Richiesta di adeguamento di una connessione esistente	21
B.70.	Rifacimento della connessione.....	21
B.71.	Schema di rete	21
B.72.	Sistema di Protezione Generale (SPG)	21
B.73.	Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI)	21
B.74.	Sito di connessione.....	22
B.75.	Soluzione tecnica minima per la connessione.....	22
B.76.	Subentro	22
B.77.	Tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione	22
B.78.	Tempo di posticipazione	22
B.79.	Tempo di realizzazione della connessione	22
B.80.	Tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) o Tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto.....	22
B.81.	Variazione di potenza di connessione	22
C.	Definizioni inerenti i dati relativi alle reti elettriche, al dispacciamento e ai mercati dell'energia.....	23
C.1.	Acquisto a termine	23
C.2.	Acquisto netto a termine	23
C.3.	Alleggeritori automatici del carico (EAC).....	23
C.4.	Alta tensione (AT).....	23
C.5.	Altissima tensione (AAT)	23
C.6.	Altri servizi di dispacciamento.....	23
C.7.	Area critica	23
C.8.	Area di controllo	23
C.9.	Area sincrona	23
C.10.	Assetto di un'unità di produzione	23
C.11.	Assetto standard	23
C.12.	Banda di riserva primaria o secondaria.....	23
C.13.	Bassa tensione (BT)	23
C.14.	Bilanciamento	24
C.15.	Black start (Capability)	24
C.16.	Blackout	24
C.17.	BME - Banco Manovra Emergenza	24

C.18.	BMI - Banco Manovra Utenze Interrompibili	24
C.19.	Buco di tensione	24
C.20.	Cabina del distributore presso l'utenza	24
C.21.	Cabina di riferimento	24
C.22.	Cabina di smistamento	24
C.23.	Cabina Primaria (CP)	24
C.24.	Cabina Secondaria (CS)	24
C.25.	Cabina/stazione di alimentazione.....	24
C.26.	Capacità di trasporto	24
C.27.	Capacità disponibile (ATC – Available Transfer Capacity)	24
C.28.	Capacità disponibile aggregata oraria alla chiusura del mercato	25
C.29.	Capacità netta trasmissibile (NTC - Net Transfer Capacity)	25
C.30.	Capacità totale trasmissibile (TTC – Total Transfer Capacity)	25
C.31.	Carico	25
C.32.	Carico interrompibile	25
C.33.	Carichi zavorra	25
C.34.	Ceiling	25
C.35.	Compatibilità elettromagnetica (EMC).....	25
C.36.	Compensazione delle perdite	25
C.37.	Condizione di rete magliata	25
C.38.	Condizione di rete radiale	25
C.39.	Condizione o stato normale o normale sicuro (ST1)	25
C.40.	Condizione o stato di allarme o normale insicuro (ST2)	26
C.41.	Condizione o stato di emergenza (ST3)	26
C.42.	Condizione o stato di interruzione (ST4)	26
C.43.	Condizione o stato di ripristino (ST5).....	26
C.44.	Congestione.....	26
C.45.	Conto di Sbilanciamento Effettivo.....	26
C.46.	Conto energia a termine o C.E.T.....	27
C.47.	Contratti a termine sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico.....	27
C.48.	Contratto bilaterale.....	27
C.49.	Contratto di dispacciamento.....	27
C.50.	Contratto di trasporto	27
C.51.	Controllo degli scambi programmati	27
C.52.	Controllo in tempo reale.....	27
C.53.	Corto circuito	27
C.54.	Diagramma di potenza (curva di capability).....	27

C.55.	Disalimentazione.....	27
C.56.	Disservizio di rete	27
C.57.	Distorsione armonica totale (THD).....	27
C.58.	Elaboratore di distacco automatico (EDA)	27
C.59.	Fascia di assetto di un'unità di produzione	28
C.60.	Fascia geografica.....	28
C.61.	Fascia geografica centrale	28
C.62.	Fascia geografica occidentale	28
C.63.	Fascia geografica orientale.....	28
C.64.	Fascia oraria	28
C.65.	Fascia oraria F23	28
C.66.	Fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento	28
C.67.	Flicker	28
C.68.	Fluttuazione di tensione	28
C.69.	Funzionamento della rete in condizioni normali.....	28
C.70.	Funzionamento della rete in condizioni eccezionali	28
C.71.	Funzionamento in isola	28
C.72.	Guasto	29
C.73.	Impianti di trasmissione	29
C.74.	Incidente rilevante	29
C.75.	Insufficienza di offerta	29
C.76.	Interoperabilità delle reti elettriche	29
C.77.	Interruzione	29
C.78.	Interruzione breve	29
C.79.	Interruzione con preavviso.....	29
C.80.	Interruzione eccezionale.....	29
C.81.	Interruzione lunga	29
C.82.	Interruzione transitoria	29
C.83.	Limite di funzionamento permanente	29
C.84.	Limite di progetto.....	29
C.85.	Limite di stabilità statica	29
C.86.	Limite di stabilità transitoria	29
C.87.	Limite operativo	30
C.88.	Linea critica.....	30
C.89.	Linea diretta	30
C.90.	Load rejection (LR) o Rifiuto del carico.....	30
C.91.	Macrozona A.....	30

C.92.	Macrozona B	30
C.93.	Macrozona C	30
C.94.	Macrozona D	30
C.95.	Macrozona Continente	30
C.96.	Mancata produzione eolica	30
C.97.	Manovra	30
C.98.	Margine operativo di trasmissione (TRM - Transmission Reliability Margin)	30
C.99.	Margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del PESSE	30
C.100.	Media tensione (MT)	30
C.101.	Mercati dell'energia	30
C.102.	Mercato elettrico	31
C.103.	Mercato all'ingrosso dell'energia elettrica	31
C.104.	Mercato del giorno prima (MGP)	31
C.105.	Mercato infragiornaliero (MI)	31
C.106.	Mercato per il servizio di dispacciamento (MSD)	31
C.107.	Mercato di bilanciamento (MB)	31
C.108.	Merchant lines	31
C.109.	Offerte riservate	31
C.110.	Offerte valide	31
C.111.	Ordine di dispacciamento di Terna	31
C.112.	Periodo di emergenza	31
C.113.	Periodo di rientro in servizio	31
C.114.	Periodo rilevante	31
C.115.	PESSE	31
C.116.	Pianificazione della rete di distribuzione	31
C.117.	Piano aggiornato	32
C.118.	Piano annuale	32
C.119.	Piano annuale provvisorio	32
C.120.	Piano di difesa (PdD)	32
C.121.	Piano di riaccensione (PdR)	32
C.122.	Piano di risanamento	32
C.123.	Piano di sviluppo (PdS)	32
C.124.	Piano di taratura	32
C.125.	Piano operativo	32
C.126.	Piccola rete isolata	32
C.127.	Polo di produzione limitato	32
C.128.	Prezzo Unico Nazionale (PUN)	32

C.129.	Prezzo zonale orario	32
C.130.	Programma	32
C.131.	Programma preliminare cumulato di immissione o prelievo	33
C.132.	Programmi C.E.T.	33
C.132.1.	Programma C.E.T. di immissione	33
C.132.2.	Programma C.E.T. di prelievo	33
C.132.3.	Programma C.E.T. post-MGP di immissione	33
C.132.4.	Programma C.E.T. post-MGP di prelievo	33
C.133.	Programma post-MGP cumulato di immissione	33
C.134.	Programma post-MGP cumulato di prelievo	33
C.135.	Programmi aggiornati cumulati o Programmi post-MI (di immissione/prelievo)	33
C.135.1.	Programma post-MI di immissione.....	33
C.135.2.	Programma post-MI di prelievo.....	33
C.136.	Programmi finali cumulati o Programmi post-MSD-ex-ante (di immissione/prelievo) .	33
C.136.1.	Programma post-MSD-ex-ante di immissione	34
C.136.2.	Programma post-MSD-ex-ante di prelievo	34
C.137.	Programmi MSD preliminari cumulati (di immissione/prelievo).....	34
C.138.	Programmi vincolanti.....	34
C.139.	Programmi vincolanti preliminari	34
C.140.	Programma vincolante in potenza.....	34
C.141.	Programma vincolante in potenza tecnicamente congruo.....	34
C.142.	Programma vincolante modificato	34
C.143.	Programma vincolante modificato e corretto	34
C.144.	Programmazione dell'esercizio	34
C.145.	Protezione della rete	34
C.146.	Regime degradato.....	34
C.147.	Registro delle unità di consumo (RUC).....	34
C.148.	Registro delle unità di produzione (RUP).....	35
C.149.	Regolazione.....	35
C.150.	Regolazione primaria della frequenza.....	35
C.151.	Regolazione primaria della tensione	35
C.152.	Regolazione secondaria della frequenza	35
C.153.	Regolazione secondaria della tensione.....	35
C.154.	Regolazione terziaria della tensione.....	35
C.155.	Reti Elettriche.....	35
C.156.	Rete di Distribuzione.....	35
C.157.	Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)	35

C.158.	Rete rilevante	35
C.159.	Reti con obbligo di connessione di terzi	35
C.160.	Reti Interne di Utenza (RIU).....	36
C.161.	Rete interconnessa.....	36
C.162.	Rete in isola.....	36
C.163.	Rettifiche di settlement	36
C.164.	Rettifiche tardive	36
C.165.	Riaccensione	36
C.166.	Richiusura rapida	36
C.167.	Ridondanza N-1	36
C.168.	Riserva primaria di potenza	36
C.169.	Riserva secondaria di potenza.....	36
C.170.	Riserva terziaria di potenza.....	36
C.171.	Semibanda di riserva primaria o secondaria	36
C.172.	Servizi ausiliari della RTN.....	36
C.173.	Servizi ausiliari di rete	36
C.174.	Servizio di interrompibilità del carico.....	36
C.175.	Servizio di regolazione della frequenza	37
C.176.	Servizio di regolazione della tensione.....	37
C.177.	Sicurezza N	37
C.178.	Sicurezza deterministica (“Sicurezza N-1”).....	37
C.179.	Sicurezza N-1 preventiva	37
C.180.	Sicurezza N-1 correttiva.....	37
C.181.	Simulatore di mercato	37
C.182.	Sistema di controllo.....	37
C.183.	Sistema di telecomunicazione	37
C.184.	Sistema elettrico controllato (SEC).....	37
C.185.	Sistemi di controllo dei flussi di potenza e tensione (FACTS).....	37
C.186.	Sistema di telecontrollo e di telemisura	37
C.187.	Sovratensione transitoria.....	37
C.188.	Stabilità	37
C.189.	Stabilità dinamica.....	37
C.190.	Stabilità statica	38
C.191.	Stabilità transitoria	38
C.192.	Stallo	38
C.193.	Standard di sicurezza.....	38
C.194.	Stazione elettrica	38

C.195.	Stazione di connessione	38
C.196.	Stazione di consegna	38
C.197.	Stazione di smistamento.....	38
C.198.	Stazione di trasformazione.....	38
C.199.	Sufficienza di offerta.....	38
C.200.	Tensione di esercizio dichiarata (tensione dichiarata)	38
C.201.	Tensione nominale del sistema (tensione nominale)	38
C.202.	Trattamento per fasce	38
C.203.	Trattamento su base oraria	38
C.204.	Unità di consumo (UC)	38
C.205.	Unità di consumo rilevante	39
C.206.	Unità di consumo non rilevanti	39
C.207.	Unità di produzione (UP)	39
C.208.	Unità abilitata	39
C.209.	Unità di produzione dispacciabile	39
C.210.	Unità di produzione rilevante.....	39
C.211.	Unità di produzione non rilevanti	39
C.212.	Unità di produzione a configurazione complessa	39
C.213.	Unità di produzione a configurazione semplice.....	39
C.214.	Unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del riconoscimento della priorità di dispacciamento	39
C.215.	Unità di produzione 74/08.....	39
C.215.1.	<i>Unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW</i>	<i>40</i>
C.215.2.	<i>Unità di produzione 74/08 con potenza disponibile superiore a 55 kW</i>	<i>40</i>
C.216.	Unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili	40
C.217.	Unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili programmabili	40
C.218.	Unità di produzione CIP6/92	40
C.219.	Unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.....	40
C.220.	Unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva	40
C.221.	Unità di produzione e pompaggio strategica.....	40
C.222.	Unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico.....	40
C.223.	Variazione della tensione	40
C.224.	Variazione rapida della tensione	40
C.225.	Vendita a termine	40
C.226.	Vendita netta a termine	40
C.227.	VENF	40
C.228.	Vincolo di rete.....	40
C.229.	Zona.....	41

C.230.	Zona di regolazione	41
C.231.	Zona geografica.....	41
C.232.	Zona virtuale estera	41
C.233.	Zona virtuale nazionale	41
D.	Definizioni inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica	42
D.1.	Apporti (naturali, reali, corretti).....	42
D.2.	Asta idroelettrica	42
D.3.	Caldaie di integrazione, di riserva e ausiliarie	42
D.4.	Calore utile	42
D.5.	Capacità utile in acqua di un vaso.....	42
D.6.	Condizioni nominali per le prove sui moduli fotovoltaici	42
D.7.	Coordinate geografiche di riferimento dell'ubicazione dell'impianto.....	42
D.8.	Durata di vaso o durata di riempimento di un vaso	42
D.9.	Generatore elettrico o alternatore.....	42
D.10.	Generatore elettrico sincrono o alternatore sincrono	42
D.11.	Generatore elettrico asincrono o alternatore asincrono	42
D.12.	Generatore elettrico principale	43
D.13.	Generatore elettrico ausiliario	43
D.14.	Gruppo di generazione	43
D.14.1.	Gruppo di generazione termoelettrico	43
D.14.2.	Gruppo di generazione idroelettrico.....	43
D.14.3.	Gruppo di generazione eolico o aerogeneratore	43
D.14.4.	Gruppo di generazione fotovoltaico.....	43
D.14.5.	Gruppo di generazione rotante o tradizionale.....	43
D.14.6.	Gruppo di generazione statico	44
D.14.7.	Gruppo di generazione quasi-statico	44
D.15.	Impianto o centrale di produzione di energia elettrica.....	44
D.15.1.	Impianto idroelettrico	44
D.15.2.	Impianto eolico.....	46
D.15.3.	Impianto geotermoelettrico	46
D.15.4.	Impianto termoelettrico.....	47
D.15.5.	Impianto fotovoltaico o sistema solare fotovoltaico	49
D.15.6.	Impianto fotovoltaico a concentrazione o sistema solare fotovoltaico a concentrazione	49
D.15.7.	Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica	49
D.15.8.	Impianto fotovoltaico parzialmente integrato.....	49
D.15.9.	Impianto fotovoltaico non integrato.....	49
D.15.10.	Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative	49

D.15.11.	<i>Impianto fotovoltaico realizzato su un edificio</i>	49
D.15.12.	<i>Impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra</i>	49
D.15.13.	<i>Impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica</i>	49
D.15.14.	<i>Impianto solare termodinamico</i>	49
D.16.	Impianto o centrale di produzione alimentato da fonti rinnovabili.....	50
D.17.	Impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili.....	50
D.18.	Impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta	50
D.19.	Impianti di produzione ibridi o impianti ibridi o centrali ibride	50
D.19.1.	<i>Impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili o impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti</i>	50
D.19.2.	<i>Altri impianti ibridi</i>	50
D.20.	Impianto a cocombustione o impianto di produzione a cocombustione	50
D.21.	Impianto policombustibile o impianto di produzione policombustibile	50
D.22.	Impianto di cogenerazione o di produzione combinata di energia elettrica e calore	50
D.23.	Impianto (sezione) di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02	51
D.24.	Impianto (sezione) di cogenerazione ad alto rendimento ai soli fini dell'applicazione del TICA e della priorità di dispacciamento	51
D.25.	Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento	51
D.26.	Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	51
D.27.	Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento di nuova costruzione ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	51
D.28.	Impianto di generazione distribuita.....	51
D.29.	Impianto di microgenerazione.....	52
D.30.	Impianto di piccola generazione	52
D.31.	Indice di risparmio di energia IRE	52
D.32.	Inverter	52
D.33.	Limite termico LT	52
D.34.	Microinverter.....	52
D.35.	Motore primo	52
D.36.	Portata corretta	52
D.37.	Portata media (naturale, reale, corretta)	52
D.38.	Potenziamento	52
D.38.1.	<i>Potenziamento di un impianto fotovoltaico ai fini dell'ottenimento degli incentivi previsti per i primi quattro conti energia</i>	52
D.38.2.	<i>Potenziamento di un impianto fotovoltaico ai fini dell'ottenimento degli incentivi previsti dal quinto conto energia</i>	52

D.38.3.	<i>Potenziamento, o ripotenziamento, ai sensi dei decreti ministeriali 24 ottobre 2005</i>	53
D.38.4.	<i>Potenziamento o ripotenziamento ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008</i>	53
D.38.5.	<i>Potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2013</i>	53
D.38.6.	<i>Potenziamento dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005</i>	53
D.39.	<i>Riattivazione di un impianto</i>	53
D.39.1.	<i>Riattivazione di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008</i>	53
D.39.2.	<i>Riattivazione di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo all'incentivazione delle fonti rinnovabili</i>	53
D.39.3.	<i>Riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012</i>	53
D.40.	<i>Ricostruzione integrale di un impianto ai sensi dei decreti ministeriali di incentivazione delle fonti rinnovabili</i>	53
D.40.1.	<i>Ricostruzione integrale di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012</i>	54
D.41.	<i>Rifacimento o Intervento di rifacimento</i>	54
D.41.1.	<i>Rifacimento totale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04</i>	54
D.41.2.	<i>Rifacimento totale ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo all'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili</i>	54
D.41.3.	<i>Rifacimento parziale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04</i>	55
D.41.4.	<i>Rifacimento parziale ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo all'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili</i>	55
D.41.5.	<i>Rifacimento totale ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008</i>	55
D.41.6.	<i>Rifacimento parziale ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008</i>	55
D.41.7.	<i>Rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012</i>	55
D.41.8.	<i>Rifacimento totale per un impianto fotovoltaico ai fini dell'accesso al conto energia</i>	55
D.42.	<i>Rifacimento di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi della deliberazione n. 42/02</i>	56
D.43.	<i>Servizi ausiliari di un impianto di produzione di energia elettrica</i>	56
D.43.1.	<i>Servizi ausiliari di centrale ai sensi dei decreti ministeriali 5 e 6 luglio 2013</i> ...	56
D.43.2.	<i>Servizi ausiliari di centrale ai sensi della deliberazione n. 2/06</i>	56
D.44.	<i>Sezione di un impianto di produzione</i>	56

D.44.1.	Sezione eolica.....	56
D.44.2.	Sezione fotovoltaica.....	56
D.44.3.	Sezione geotermoelettrica	57
D.44.4.	Sezione idroelettrica.....	57
D.44.5.	Sezione termoelettrica	57
D.45.	Sezione di impianto di cogenerazione o di produzione combinata di energia elettrica e calore	59
D.46.	Sottotipo tecnologia	59
D.47.	Teleriscaldamento o Teleraffrescamento	59
D.48.	Tipo tecnologia.....	59
D.49.	Trasformatore	60
D.50.	Trasformatore ausiliario	60
D.51.	Trasformatore principale o di gruppo	60
E.	Definizioni inerenti le fonti di energia primaria e secondaria utilizzate negli impianti di produzione.....	61
E.1.	Biocarburanti.....	61
E.2.	Biogas.....	61
E.3.	Biogas da filiera	61
E.4.	Bioliquidi.....	61
E.5.	Bioliquidi sostenibili	61
E.6.	Bioliquidi sostenibili da filiera.....	61
E.7.	Biomassa	61
E.8.	Biomassa da intese di filiera	61
E.9.	Biomasse da filiera	61
E.10.	Biomassa da filiera corta.....	61
E.11.	Biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali.....	61
E.12.	Biometano	61
E.13.	Cippato	61
E.14.	Energia aerotermica	62
E.15.	Energia da fonti rinnovabili	62
E.16.	Energia eolica.....	62
E.17.	Energia geotermica.....	62
E.18.	Energia idraulica	62
E.19.	Energia idrotermica.....	62
E.20.	Energia oceanica	62
E.21.	Energia primaria dei combustibili utilizzati da una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Ec ai sensi della deliberazione n. 42/02	62
E.22.	Energia solare.....	62

E.23.	Fonti di calore non cogenerativo	62
E.24.	Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili	62
E.25.	Gas derivante dai processi di depurazione	62
E.26.	Gas di scarica	62
E.27.	Prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari	62
F	Definizioni inerenti i dati di potenza dell'energia elettrica	63
F.1.	Potenza aggiuntiva richiesta in immissione	63
F.2.	Potenza ai fini della connessione	63
F.3.	Potenza apparente.....	63
F.4.	Potenza attiva	63
F.5.	Potenza attiva massima prelevata su base quarto d'ora	63
F.6.	Potenza contrattualmente impegnata in immissione	63
F.7.	Potenza contrattualmente impegnata in prelievo	63
F.8.	Potenza di concessione di un impianto idroelettrico.....	63
F.9.	Potenza di corto circuito.....	63
F.10.	Potenza di punta	63
F.11.	Potenza di un impianto ai fini dell'accesso ad un determinato regime incentivante	63
F.12.	Potenza disponibile in immissione.....	64
F.13.	Potenza disponibile in prelievo	64
F.14.	Potenza disponibile nei punti di interconnessione	64
F.15.	Potenza disponibile per la connessione.....	64
F.16.	Potenza disponibile sul punto ai fini del settlement.....	64
F.17.	Potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto di produzione	64
	<i>F.17.1. Potenza efficiente lorda di un impianto</i>	<i>64</i>
	<i>F.17.2. Potenza efficiente netta di un impianto</i>	<i>64</i>
F.18.	Potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto	65
F.19.	Potenza già disponibile in immissione.....	65
F.20.	Potenza già disponibile in prelievo	65
F.21.	Potenza già disponibile per la connessione	65
F.22.	Potenza immessa	65
F.23.	Potenza immessa nella rete	65
F.24.	Potenza impegnata in prelievo	65
F.25.	Potenza impegnata in immissione.....	65
F.26.	Potenza in immissione richiesta	65
F.27.	Potenza massima disponibile di un'unità di produzione ai fini del PESSE.....	65
F.28.	Potenza massima erogabile	65
F.29.	Potenza nominale	65

F.29.1.	<i>Potenza nominale di un motore primo</i>	66
F.29.2.	<i>Potenza nominale totale dei motori primi dell'impianto</i>	66
F.29.3.	<i>Potenza nominale di un generatore elettrico o alternatore</i>	66
F.29.4.	<i>Potenza nominale di un gruppo di generazione</i>	66
F.29.5.	<i>Potenza nominale di una sezione di un impianto di produzione</i>	66
F.29.6.	<i>Potenza nominale di un impianto di produzione</i>	66
F.30.	Potenza nominale apparente di un macchinario elettrico	66
F.30.1.	<i>Potenza nominale apparente di un generatore elettrico o alternatore</i>	66
F.30.2.	<i>Potenza nominale apparente di un gruppo di generazione</i>	66
F.30.3.	<i>Potenza nominale apparente di una sezione di un impianto di produzione</i>	66
F.30.4.	<i>Potenza nominale apparente di un impianto di produzione</i>	66
F.31.	Potenza nominale attiva di un macchinario elettrico	66
F.31.1.	<i>Potenza nominale attiva di un generatore elettrico o alternatore</i>	67
F.31.2.	<i>Potenza nominale attiva di un gruppo di generazione</i>	67
F.31.3.	<i>Potenza nominale attiva di una sezione di un impianto di produzione</i>	67
F.31.4.	<i>Potenza nominale attiva di un impianto di produzione</i>	67
F.31.5.	<i>Potenza nominale dell'impianto fotovoltaico o potenza massima dell'impianto fotovoltaico o potenza di picco dell'impianto fotovoltaico o potenza di targa dell'impianto fotovoltaico</i>	67
F.32.	Potenza prelevata	67
F.33.	Potenza reattiva	67
G.	Definizioni inerenti i dati di energia	68
G.1.	Energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto	68
G.1.1.	<i>Energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale ai sensi della deliberazione n. 2/06</i>	68
G.1.2.	<i>Energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto ai sensi dei decreti ministeriali 5 e 6 luglio 2013</i>	68
G.2.	Energia elettrica autoconsumata	68
G.3.	Energia elettrica autoconsumata E_{autocons} ai sensi della deliberazione n. 42/02	68
G.4.	Energia elettrica da UP con tariffa fissa onnicomprensiva	68
G.5.	Energia elettrica destinata ai pompaggi	68
G.6.	Energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04	68
G.7.	Energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03	69
G.8.	Energia elettrica effettivamente immessa in rete	69
G.9.	Energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete	69
G.10.	Energia elettrica immessa in rete E_{immessa} ai sensi della deliberazione n. 42/02	69
G.11.	Energia elettrica immessa in rete ai fini della remunerazione dell'energia elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti	69
G.12.	Energia elettrica incentivata	69

G.12.1.	<i>Energia elettrica incentivata ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008</i>	70
G.12.2.	<i>Energia elettrica incentivata ai fini dell'erogazione della tariffa onnicomprensiva di cui alla legge n. 244/07</i>	70
G.12.3.	<i>Energia elettrica incentivata ai fini dell'erogazione delle nuove tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 e 6 luglio 2012</i>	70
G.13.	Energia elettrica non incentivata	70
G.14.	Energia elettrica prelevata	71
G.15.	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili	71
G.16.	Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico	71
G.17.	Energia elettrica producibile da una unità di produzione eolica	71
G.18.	Energia elettrica scambiata	71
G.19.	Produzione annua media o producibilità annua media di un impianto fotovoltaico	71
G.20.	Produzione annua netta di un impianto	71
G.21.	Produzione di energia elettrica lorda di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi della deliberazione n. 42/02	71
G.22.	Produzione di energia elettrica netta di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore E_e ai sensi della deliberazione n. 42/02	71
G.23.	Produzione di energia termica utile di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore E_t ai sensi della deliberazione n. 42/02	72
G.23.1.	<i>Energia termica utile per usi civili E_{tciv}</i>	72
G.23.2.	<i>Energia termica utile per usi industriali E_{tind}</i>	72
G.24.	Produzione e producibilità imputabili	72
G.25.	Produzione lorda di un impianto fotovoltaico	72
G.26.	Produzione lorda di un impianto non fotovoltaico	72
G.27.	Produzione media o producibilità media di un impianto	72
G.28.	Produzione netta aggiuntiva di un impianto	73
G.29.	Produzione netta di energia elettrica di un impianto	73
G.30.	Produzione netta immessa in rete	73
G.31.	Produzione o Producibilità aggiuntiva di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005	73
G.32.	Produzione o Producibilità aggiuntiva di un impianto	73
G.33.	Produzione o Producibilità aggiuntiva di un impianto fotovoltaico	73
G.34.	Produzione o Producibilità attesa E_A	73
G.35.	Produzione solare imputabile di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, P_s	73
H.	Definizioni inerenti l'attività di misura dell'energia elettrica	74
H.1.	Apparecchiatura di misura di riscontro	74
H.2.	Apparecchiatura di misura o gruppo di misura	74
H.3.	Apparecchiatura di misura principale	74

H.4.	Apparecchiature di consegna dell'energia elettrica	74
H.5.	Centro di telegestione.....	74
H.6.	Complesso di misura.....	74
H.7.	Contatore di energia elettrica	74
H.8.	Contatore statico.....	74
H.9.	Dati di misura.....	74
H.10.	Dati di misura convalidati	74
H.11.	Dati di misura preliminari	74
H.12.	Dati rilevanti per i conguagli annuali.....	74
H.13.	Dati rilevanti per il settlement mensile	74
H.14.	Dispositivo di elaborazione.....	74
H.15.	Dispositivo di interfaccia di telecomunicazione	74
H.16.	Lettura locale.....	75
H.17.	Lettura visiva.....	75
H.18.	Messa in servizio del misuratore elettronico.....	75
H.19.	Misuratore elettronico	75
H.20.	Misuratore elettronico programmato orario	75
H.21.	Misuratore orario.....	75
H.22.	Misure di energia elettrica.....	75
H.23.	Registratore di misura	75
H.24.	Telegestione	75
H.25.	Telelettura (o lettura remota)	75
H.26.	Trasformatore di misura.....	75
H.27.	Trasformatore di corrente (TA).....	75
H.28.	Trasformatore di tensione (TV)	75
Indice Analitico		76

A. Definizioni generali

- A.1. **Acquirente unico:** il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99 che stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti in maggior tutela la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.
- A.2. **Anagrafica Operatori:** l'anagrafica gestita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione GOP 35/08.
- A.3. **Attività di dispacciamento dell'energia elettrica o dispacciamento dell'energia elettrica:** l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari della RTN. Essa comprende:
- i. la programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;
 - ii. l'approvvigionamento e la gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico al minimo costo attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
 - iii. la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo e la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento;
 - iv. l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
 - v. la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'articolo 1-quinquies della legge n. 290/03.
- A.4. **Attività di distribuzione dell'energia elettrica o distribuzione dell'energia elettrica:** l'attività di trasporto e trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali esercitata in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99. Tale attività comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all'erogazione del servizio di distribuzione. Non rientrano nell'attività di distribuzioni le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo dei sistemi semplici di produzione e consumo, nonché degli impianti di utenza per la connessione.
- A.5. **Attività di misura dell'energia elettrica o servizio di misura dell'energia elettrica:** l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva. Comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione e all'archiviazione del dato di misura validato dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione e trasmissione, sia laddove la sorgente di tale dato è un complesso di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; inoltre comprende le operazioni connesse agli interventi sulle apparecchiature di misura conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedono la sostituzione delle apparecchiature.

- A.6. **Attività di misura dell'energia elettrica prodotta o servizio di misura dell'energia elettrica prodotta:** l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica prodotta e della relativa potenza, attiva e reattiva. Essa comprende le attività di:
- i. installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - ii. raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta;
 - iii. messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta ai soggetti interessati secondo la vigente normativa.
- A.7. **Attività di produzione dell'energia elettrica o produzione:** le operazioni di generazione dell'energia elettrica e delle relative risorse di natura elettrica.
- A.8. **Attività di sviluppo o sviluppo:** gli interventi sulla rete elettrica che comportano un adeguamento o un potenziamento della capacità di trasporto, trasformazione, connessione e interconnessione, ovvero un incremento della flessibilità operativa della rete o una dismissione di elementi della rete.
- A.9. **Attività di trasmissione dell'energia elettrica o trasmissione dell'energia elettrica:** l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Essa comprende:
- i. l'esercizio delle singole porzioni della rete di trasmissione nazionale, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;
 - ii. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
 - iii. lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza.
- A.10. **Attività di vendita o vendita:** attività di cui all'articolo 4, commi 4.8, 4.8bis e 4.19 di cui all'Allegato A della deliberazione n. 11/07, con l'esclusione dei servizi di salvaguardia di cui di cui all'Allegato A della deliberazione del 27 giugno 2007 n. 156/07 e di fornitura di gas di ultima istanza. Essa comprendente le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente finale.
- A.11. **Autoproduttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99).
- A.12. **Certificati verdi:** i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
- A.13. **Cliente:** il cliente grossista e finale di energia elettrica.

- A.14. **Cliente AT:** il cliente finale alimentato in alta tensione.
- A.15. **Cliente BT:** il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione e alimentato in bassa tensione.
- A.16. **Cliente MT:** il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione e alimentato in media tensione.
- A.17. **Cliente avente diritto al servizio di maggior tutela:** il cliente finale domestico o un'impresa connessa in bassa tensione, avente meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che non ha sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007.
- A.18. **Cliente avente diritto al servizio di salvaguardia:** il cliente finale che non ha sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero e che non ha diritto ad accedere al servizio di maggior tutela.
- A.19. **Cliente del mercato libero:** il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia.
- A.20. **Cliente finale:** la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette.
- A.21. **Cliente grossista:** qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita.
- A.22. **Cliente in maggior tutela:** il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela.
- A.23. **Cliente in salvaguardia:** il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia.
- A.24. **Codice CENSIMP:** il codice univoco identificativo dell'impianto di produzione generato dal sistema GAUDÌ di Terna.
- A.25. **Codice di rete:** il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, redatto da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.
- A.26. **Codice di rintracciabilità:** il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati.
- A.27. **Codice POD:** codice alfanumerico identificativo dei punti di prelievo omogeneo su tutto il territorio nazionale la cui struttura è definita da Terna nel capitolo 6 del Codice di rete ai sensi dell'articolo 14 del TIS.
- A.28. **Cogenerazione:** la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica.
- A.29. **Cogenerazione ad alto rendimento:** la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III del decreto legislativo n. 20/07.
- A.30. **Compilatore ai fini del GAUDÌ:** colui che materialmente inserisce ed aggiorna i dati dell'anagrafica di un determinato impianto sul sistema GAUDÌ.
- A.31. **Connessione:** collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.
- A.32. **Connessione diretta alla RTN:** connessione di tutti gli impianti per i quali sussiste in almeno un punto, una continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la RTN.

- A.33. **Connessione indiretta alla RTN:** connessione di tutti gli impianti, rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento, per i quali sussiste in almeno un punto una continuità circuitale, con interposizione di impianti elettrici di terzi, con la RTN.
- A.34. **Contributo in conto scambio:** l'ammontare, espresso in euro e determinato dal GSE ai sensi del TISP, che garantisce, al più, l'equivalenza tra quanto pagato dall'utente dello scambio, limitatamente alla quantità di energia elettrica prelevata, ed il valore dell'energia elettrica immessa in rete per il tramite di un punto di scambio.
- A.35. **CTI:** Comitato Termotecnico Italiano, ente federato UNI, riconosciuto con D.D. del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 giugno 1999.
- A.36. **Decade:** l'intervallo temporale costituito dai giorni calendariali dall'1 al 10 di ciascun mese, ovvero dall'11 al 20, ovvero dal 21 all'ultimo giorno del mese.
- A.37. **Dichiarazione sostitutiva:** l'attestazione resa in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
- A.38. **Disciplina del mercato:** il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata.
- A.39. **Dispacciamento di merito economico:** l'attività di dispacciamento, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
- A.40. **Dispacciamento passante:** l'attività di dispacciamento, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
- A.41. **ENTSO-E:** European Network of Transmission System Operators for Electricity.
- A.42. **Esercente:** l'esercente di una o più attività nei settori dell'energia elettrica e del gas.
- A.43. **Esercente la maggior tutela:** impresa distributrice con meno di 100.000 clienti allacciati alla propria rete o apposita società di vendita indicata dall'impresa distributrice concessionaria che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela.
- A.44. **Esercente la salvaguardia:** società di vendita, selezionata tramite le procedure di gara di cui alla deliberazione n. 337/07, che eroga il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007.
- A.45. **Esercizio:** insieme delle attività finalizzate al funzionamento con continuità di un determinato sistema o impianto elettrico. L'esercizio degli impianti comprende, tra l'altro, la conduzione, per l'attuazione delle manovre ordinate da Terna e delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza, il monitoraggio del loro stato, le ispezioni.
- A.46. **Eventi eccezionali:** eventi che provocano danni agli impianti e interruzioni dell'alimentazione di energia elettrica anche in periodi di condizioni normali in zone circoscritte (ad esempio: trombe d'aria, valanghe, etc.), per superamento dei limiti di progetto degli impianti.
- A.47. **Fattore di potenza nominale (cosφ) di un generatore elettrico:** coefficiente pari al rapporto tra la potenza nominale attiva e la potenza nominale apparente del generatore elettrico.
- A.48. **Garanzia di origine:** titolo elettronico di valore pari a 1 MWh conforme ai requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 28 del 2011, rilasciato dal GSE sull'energia elettrica immessa in rete da parte di impianti alimentati da fonti rinnovabili qualificati IGO, arrotondato con criterio commerciale.

Serve a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili.

- A.49. **GAUDÌ:** il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10.
- A.50. **Generazione distribuita (GD):** l'insieme degli impianti di generazione elettrica connessi alla rete di distribuzione.
- A.51. **Gestione della rete:** l'insieme della attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari, nonché le decisioni degli interventi di manutenzione e sviluppo.
- A.52. **Gestione unificata della RTN:** gestione coordinata di tutte le porzioni della RTN.
- A.53. **Gestore del sistema di distribuzione:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
- A.54. **Gestore del sistema di trasmissione:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
- A.55. **Gestore della RTN (Rete di Trasmissione Nazionale):** il soggetto cui è conferita la gestione della rete elettrica nazionale in esito al processo di unificazione della proprietà della gestione della medesima rete ai sensi dell'art. 1 del D.P.C. M. dell'11 Maggio 2004 e della concessione.
- A.56. **Gestore di rete:** la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima.
- A.57. **Gestore di rete concessionario:** il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica, responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima.
- A.58. **Gestore dei Servizi Energetici (GSE):** la società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004.
- A.59. **Gestore dei Mercati Energetici (GME):** la società Gestore dei Mercati Energetici GME S.p.A. di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99.
- A.60. **Giorno feriale:** giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi.
- A.61. **Giorno lavorativo:** giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.
- A.62. **Giorni critici:** i giorni dell'anno che risultano critici ai fini della copertura della domanda nazionale, comprensiva del necessario margine di riserva di potenza.
- A.63. **Gruppo societario:** è l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91.
- A.64. **Impresa distributrice o gestore della rete di distribuzione:** l'impresa esercente l'attività di distribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99.

- A.65. **Impresa distributrice di riferimento (DDR):** l'impresa distributrice che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, lettera a), del TIS, ha almeno un punto di interconnessione in AT con altre reti.
- A.66. **Impresa distributrice sottesa (DDS) o indirettamente connessa:** l'impresa distributrice che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, lettera b), del TIS, non ha punti di interconnessione in AT; tale impresa si considera sottesa alla DDR cui è connessa e che, nella zona, ha il maggior numero di punti di connessione in AT con altre reti.
- A.67. **Limite di funzionamento transitorio:** limiti di frequenza, di corrente e di tensione a cui un componente del sistema elettrico può funzionare per definiti intervalli temporali e che non deve essere oltrepassato per evitare danni ai componenti del sistema o un possibile collasso del sistema.
- A.68. **Manutenzione:** operazioni e interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti elettrici, tenuto conto dell'eventuale decadimento delle prestazioni.
- A.69. **Microgenerazione (MG):** l'insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione inferiore a 50 kWe (è un sottoinsieme della GD e della PG).
- A.70. **Operatore di mercato:** soggetto abilitato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e dei relativi programmi C.E.T. di immissione e di prelievo e/o alla presentazione di offerte nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero.
- A.71. **Operatore di mercato rilevante:** operatore di mercato
- i. cui, nell'anno solare antecedente, sono riferibili programmi di immissione o di prelievo post-MGP per quantitativi di energia elettrica non inferiore a 3 TWh oppure
 - ii. che, nell'anno solare in corso, anche solo in una zona, ha titolo a presentare offerte di vendita nel mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi di immissione in esecuzione di vendite nette a termine, su una capacità di immissione non inferiore a 400 MW.
- A.72. **Operatore di mercato estero:** soggetto estero iscritto nell'elenco degli operatori ammessi al mercato elettrico tenuto da GME o nell'elenco degli operatori ammessi a registrare transazioni sulla Piattaforma Conti Energia.
- A.73. **Piccola generazione (PG):** insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con potenza nominale non superiore a 1 MW (è un sottoinsieme della GD).
- A.74. **Potere calorifico inferiore di un combustibile** (a pressione costante): la quantità di calore che si libera nella combustione completa dell'unità di peso o di volume del combustibile, con l'acqua contenuta nei fumi allo stato di vapore, ovvero con il calore latente del vapor d'acqua contenuto nei fumi della combustione non utilizzato a fini energetici.
- A.75. **Primo conto energia** (fotovoltaico): il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
- A.76. **Secondo conto energia** (fotovoltaico): il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2007.
- A.77. **Terzo conto energia** (fotovoltaico): il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui al decreto interministeriale 6 agosto 2010.

- A.78. **Quarto conto energia** (fotovoltaico): il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2011.
- A.79. **Quinto conto energia** (fotovoltaico): il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012.
- A.80. **Produttore di energia elettrica**: la persona fisica o giuridica che ai sensi dell'articolo 2, comma 18 del decreto legislativo n. 79/99 produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. In tal senso il produttore è da intendersi come l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.
- A.81. **Proprietario o titolare dell'impianto**: la persona fisica o giuridica che detiene la proprietà dei beni mobili ed immobili che costituiscono l'impianto di produzione.
- A.82. **Punto di connessione** (detto anche punto di consegna): il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza dell'utente della rete, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza dell'utente della rete, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Un punto di connessione può essere sia punto di immissione che di prelievo a seconda di come avviene lo scambio di energia con la rete.
- A.83. **Punto di prelievo** (dell'energia elettrica): il punto di connessione attraverso cui viene prelevata energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l'energia elettrica prelevata sia destinata all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari ovvero, in presenza di una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica, il singolo punto coincidente, per connessioni MT, con lo stallo di cabina primaria su cui si attesta la suddetta linea o, per connessioni BT, con la partenza in cabina secondaria della linea dedicata.
- A.84. **Punto di prelievo ai fini della misura**: ai sensi dell'articolo 4, comma 4.7 del TIME, un punto di connessione non asservito ad un impianto di produzione di energia elettrica o, qualora asservito ad un impianto di produzione, con prelievi non finalizzati esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione.
- A.85. **Punto di scambio** (dell'energia elettrica): il punto di connessione tra la rete con obbligo di connessione di terzi e l'impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidano. Con riferimento a tale punto viene misurata l'energia elettrica immessa e prelevata.
- A.86. **Punto di immissione** (dell'energia elettrica): il punto di connessione attraverso cui viene immessa energia elettrica in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione di energia elettrica.

- A.87. **Punto di sola immissione ai fini della misura:** ai sensi dell'articolo 4, comma 4.7 del TIME, un punto di connessione asservito ad un impianto di produzione di energia elettrica con prelievi finalizzati esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione.
- A.88. **Punto di emergenza:** il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi al fine di consentire l'alimentazione nei casi in cui il cliente finale non possa prelevare l'energia elettrica attraverso un punto di prelievo, indicato come principale, a causa di disservizi di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.
- A.89. **Punto di controllo fisico** (per una unità di produzione abilitata): la sala da cui si conduce direttamente (ad esempio la sala controllo di una unità termoelettrica) o per teleconduzione (ad esempio il posto di teleconduzione di unità turbogas o di unità idroelettriche) una unità di produzione abilitata.
- A.90. **Punti di dispacciamento di esportazione:** i punti di dispacciamento definiti all'articolo 10, comma 10.12, della deliberazione n. 111/06.
- A.91. **Punti di dispacciamento di importazione:** i punti di dispacciamento definiti all'articolo 10, comma 10.11, della deliberazione n. 111/06.
- A.92. **Punti di dispacciamento per unità di consumo:** i punti di dispacciamento definiti all'articolo 10, commi 10.6, 10.7 e 10.8, della deliberazione n. 111/06.
- A.93. **Punti di dispacciamento per unità di produzione:** i punti di dispacciamento definiti al comma 10.1 della deliberazione n. 111/06.
- A.94. **Punti di immissione/prelievo non trattati su base oraria:** i punti di immissione o di prelievo per i quali non è attivo il trattamento su base oraria.
- A.95. **Punti di immissione/prelievo trattati monorari:** i punti non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali non è attivo il trattamento per fasce.
- A.96. **Punti di immissione/prelievo trattati per fasce:** i punti non trattati su base oraria per i quali è attivo il trattamento per fasce.
- A.97. **Punti di immissione/prelievo trattati su base oraria:** i punti di immissione o di prelievo per i quali è attivo il trattamento su base oraria.
- A.98. **Punti di prelievo domestici:** i punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera a) del TIT.
- A.99. **Punti di prelievo non domestici:** i punti di prelievo diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2.2, lettera a) del TIT.
- A.100. **Punto di inserimento sulla rete esistente:** il punto della rete nell'assetto pre-esistente la connessione, nel quale si inserisce l'impianto di rete per la connessione.
- A.101. **Punto di interconnessione:** un punto di connessione circuitale tra due reti con obbligo di connessione di terzi; i punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali direttamente connessi alla RTN, ai fini della regolazione delle partite tra imprese distributrici, tra imprese distributrici e Terna e ai fini della perequazione generale, sono assimilati a punti di interconnessione tra una rete di distribuzione e la RTN.
- A.102. **Punto di interconnessione di emergenza:** il punto di interconnessione utilizzato al fine di consentire l'alimentazione nei casi in cui un'impresa distributtrice non possa prelevare l'energia elettrica attraverso un altro punto di interconnessione, indicato come principale, a causa di disservizi di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.

- A.103. **Punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica:** un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione.
- A.104. **Punto di misura:** il punto fisico di una rete nel quale viene installata un'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica.
- A.105. **Regole per il dispacciamento:** le regole per il dispacciamento adottate da Terna ai sensi dell'Articolo 6 della deliberazione n. 111/06.
- A.106. **Ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva:** il ritiro dell'energia elettrica ammessa al trattamento incentivante di cui all'articolo 2, comma 145, della legge n. 244/07 e all'articolo 1, comma 382ter, della legge n. 296/06, tenendo conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008. Il ritiro dell'energia elettrica è effettuato dal GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla deliberazione ARG/elt 1/09.
- A.107. **Ritiro a nuova tariffa fissa onnicomprensiva:** il ritiro dell'energia elettrica incentivata ai fini delle nuove tariffe fisse onnicomprensive e dell'energia elettrica non incentivata di cui ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012. Il ritiro dell'energia elettrica è effettuato dal GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla deliberazione 343/2012/R/efr.
- A.108. **Ritiro dedicato:** il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l'impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla deliberazione n. 280/07.
- A.109. **Scambio sul posto:** il servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete in un periodo e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
- A.110. **Servizio di connessione:** il servizio effettuato da parte del gestore di rete al fine di garantire l'accesso alle infrastrutture di rete in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, eventualmente per il tramite di soggetti terzi nel caso in cui il gestore di rete, sulla base di apposite convenzioni, si avvalga di reti gestite da altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni.
- A.111. **Servizio di maggior tutela o maggior tutela:** il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, finalizzato a garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici e alle imprese con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro alimentate in bassa tensione (BT) che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore. Tale servizio è erogato a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità.
- A.112. **Servizio di salvaguardia o salvaguardia:** il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, finalizzato a garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore. Tale servizio è erogato secondo condizioni economiche che non sono stabilite dall'Autorità ma sono risultanti da un'asta che viene svolta periodicamente.

- A.113. **Settimana:** arco temporale compreso tra le 00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenica successiva.
- A.114. **Settlement mensile:** la determinazione operata da Terna su base mensile delle partite fisiche ed economiche relative all'erogazione del servizio di dispacciamento.
- A.115. **Sistema delle offerte:** il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99.
- A.116. **Sistema Elettrico Nazionale (SEN):** il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari della RTN e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.
- A.117. **Sistema informatico in uso per il monitoraggio:** l'insieme dei *data warehouse*, degli strumenti di *business intelligence*, dei simulatori dei mercati, delle piattaforme informatiche e di altri applicativi realizzati da GME, Terna e GSE al fine di consentire all'Autorità un efficiente ed efficace esercizio della sua funzione di monitoraggio.
- A.118. **Switching:**
- i. la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, oppure
 - ii. l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.
- A.119. **Terna:** la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa alla quale, ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, sono attribuite a titolo di concessione le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale.
- A.120. **TICA – Testo Integrato delle Connessioni Attive:** Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 dell'Autorità, come successivamente modificato e integrato.
- A.121. **Tipologia di cliente finale:** la tipologia di cliente finale in base alle caratteristiche della fornitura di energia elettrica o di gas naturale; sono previste le seguenti tipologie di cliente finale:
- i. cliente finale di energia elettrica in bassa tensione (BT) domestico;
 - ii. cliente finale di energia elettrica in bassa tensione (BT) non domestico;
 - iii. cliente finale di energia elettrica in media tensione (MT);
 - iv. cliente finale di gas naturale in bassa pressione (BP);
 - v. cliente finale di energia elettrica (BT domestico, BT non domestico o MT) e di gas naturale (BP) con unico contratto (*dual fuel*);
 - vi. cliente finale multisito: un cliente finale con più punti di prelievo/riconsegna che ha stipulato con uno stesso venditore uno o più contratti di fornitura, ciascuno dei quali per uno o più punti di prelievo/riconsegna.
- A.122. **Tipologia di fornitura:** la tipologia di condizioni economiche e contrattuali applicate al cliente finale; sono previste le seguenti tipologie di fornitura:
- i. clienti finali in regimi di tutela, definiti come i clienti finali di energia elettrica a cui sono applicate le condizioni dei servizi di vendita di maggior tutela di cui all'Allegato A della deliberazione del 27 giugno 2007 n. 156/07 ed i clienti finali di gas naturale a cui sono applicate le condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 134/06;
 - ii. clienti finali del mercato libero, definiti come i clienti finali diversi dai clienti finali in regimi di tutela e dai clienti in regime di salvaguardia o serviti dal fornitore di gas di ultima istanza.

- A.123. **Titolare di porzione di RTN o Titolare di RTN:** il soggetto che ha la disponibilità di una porzione di RTN, essendone, di norma, proprietario.
- A.124. **UCTE:** Union pour la Coordination du Transport de l'Électricité, confluita in ENTSO-E.
- A.125. **Utente della rete:** la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.
- A.126. **Utente BT:** utente della rete il cui impianto di prelievo e/o di produzione è connesso alla rete di distribuzione in bassa tensione.
- A.127. **Utente MT:** utente della rete il cui impianto di prelievo e/o di produzione è connesso alla rete di distribuzione in media tensione.
- A.128. **Utente AT:** utente della rete il cui impianto di prelievo e/o di produzione è connesso alla rete di distribuzione in alta tensione.
- A.129. **Utente della rete di distribuzione:** il soggetto titolare di impianti di prelievo o di impianti di produzione o di impianti di prelievo e produzione di energia elettrica connessi alla rete di distribuzione (impianti), che non sia concessionario di attività di distribuzione o di trasmissione.
- A.130. **Utente della RTN o Utente della rete RTN:** i soggetti titolari di:
- i. unità di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse alle reti elettriche di cui al seguente punto vi.;
 - ii. unità di consumo connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse alle reti elettriche di cui al seguente punto vi.;
 - iii. reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale connesse alla medesima rete direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ad esclusione delle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti gestori di rete diversi dal Gestore della rete e diversi dalle imprese distributrici;
 - iv. reti interne d'utenza connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse a reti di cui al seguente punto vi.;
 - v. linee dirette connesse alla rete di trasmissione nazionale direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero connesse a reti di cui al seguente punto vi.;
 - vi. reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua;
 - vii. merchant lines.
- A.131. **Utente del dispacciamento:** il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento ai sensi dell'articolo 4 della delibera 111/06.
- A.132. **Utente del dispacciamento estero:** un soggetto estero che ha sottoscritto un contratto di dispacciamento in immissione o in prelievo con Terna.
- A.133. **Utente dello scambio:** il soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto.
- A.134. **Utente direttamente connesso alla RTN:** un soggetto il cui impianto elettrico risulta direttamente connesso alla RTN ovvero presenta, in almeno un punto, una continuità circuitale con la RTN senza interposizione di impianti elettrici di soggetti non titolari di RTN.
- A.135. **Utente indirettamente connesso alla RTN:** un soggetto il cui impianto elettrico risulta indirettamente connesso alla RTN ovvero non sussiste la condizione di direttamente connesso.

- A.136. **Utenti attivi:** utenti che utilizzano qualsiasi macchinario (rotante o statico) che converta ogni forma di energia utile in energia elettrica in corrente alternata previsto per funzionare in parallelo (anche transitorio) con la rete.
- A.137. **Utenti passivi:** tutti gli Utenti non ricadenti nella definizione di utenti attivi.
- A.138. **Utenza:** un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi.
- A.139. **Vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica:** attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali liberi.
- A.140. **Vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica:** attività di vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela.
- A.141. **Venditore:** il soggetto che esercita l'attività di vendita.
- A.142. **Voltura:** la cessazione, in relazione al singolo punto di prelievo, del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso.

B. Definizioni inerenti il servizio di connessione alle reti elettriche

- B.1. **Accettazione del preventivo per la connessione:** l'accettazione da parte del richiedente delle condizioni espresse nel preventivo per la connessione.
- B.2. **Appuntamento posticipato:** l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dall'esercente.
- B.3. **Atti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di produzione:** le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'impianto di produzione e per il suo successivo esercizio, ivi incluse le concessioni, autorizzazioni o servitù necessarie per la realizzazione dell'impianto di utenza per la connessione, qualora previsto.
- B.4. **Atti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione:** le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del gestore di rete, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù necessarie per la realizzazione dell'impianto di utenza per la connessione o dell'impianto di produzione di energia elettrica la cui richiesta spetta al richiedente la connessione.
- B.5. **Carichi essenziali (relativi a impianti di produzione):** carichi elettrici direttamente associati al processo di produzione di energia elettrica del produttore ed indispensabili alla continuità dello stesso processo di produzione di energia elettrica.
- B.6. **Carichi privilegiati (relativi a impianti di produzione):** parte dei carichi elettrici presenti nell'impianto di produzione, cui l'Utente della rete intende garantire una particolare continuità. In caso di funzionamento separato dalla rete elettrica, i carichi privilegiati sono tipicamente alimentati dall'impianto di produzione dopo l'apertura del Dispositivo di interfaccia (DDI). I carichi privilegiati comprendono i carichi essenziali.
- B.7. **Carichi propri:** tutti i carichi elettrici presenti nell'impianto di produzione di energia elettrica o a questo direttamente connessi senza l'interposizione della rete di terzi.
- B.8. **Cavo di collegamento:** tratto di cavo di proprietà e pertinenza dell'utente della rete, completo di terminazioni, che collega il punto di connessione ai morsetti di entrata del(i) primo(i) dispositivo(i) di protezione contro le sovracorrenti dell'utente (DG o DGL).
- B.9. **Contratto per la connessione:** contratto che regola i rapporti tra il gestore di rete concessionario e gli utenti della rete con riferimento alla connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione stipulato in conformità allo schema di contratto tipo per la connessione allegato quale parte integrante delle Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC) redatte da ciascuna impresa distributrice e da Terna ai sensi del TICA.
- B.10. **Data di accettazione del preventivo per la connessione:** la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione.
- B.11. **Data di autorizzazione della produzione di energia elettrica mediante gli impianti alimentati da biomasse da filiera di cui all'articolo 1, comma 382, della legge finanziaria 2007:** la data in cui avviene la prima cessione di energia elettrica alla rete, coincidente con la data di entrata in esercizio dell'impianto.
- B.12. **Data di completamento dei lavori sul punto di connessione:** la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti.

- B.13. **Data di completamento dell'impianto di produzione:** la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell'impianto di produzione.
- B.14. **Data di completamento della connessione:** la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione.
- B.15. **Data di corresponsione dell'indennizzo automatico:** la data di emissione della bolletta o fattura nella quale è contabilizzato il credito a favore del cliente finale o la data di invio dell'assegno nel caso in cui si scelga questa modalità di erogazione.
- B.16. **Data di dismissione di un impianto di produzione:** la data risultante dalla documentazione presentata all'Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o la data di dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto.
- B.17. **Data di primo esercizio o data di esistenza di un impianto:** la data di entrata in esercizio relativa alla prima sezione di generazione elettrica dell'impianto che storicamente è entrata in esercizio.
- B.18. **Data di entrata in esercizio** (di un gruppo, sezione, unità o impianto di produzione): la data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale del gruppo o sezione o unità o impianto di produzione, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione, come risultante dall'anagrafica del sistema GAUDÌ.
- B.19. **Data di entrata in esercizio di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE:** la data di entrata in esercizio come definita dal decreto ministeriale che introduce lo specifico sistema di incentivazione per cui si chiede l'ammissione. In particolare, si definisce:
- B.19.1. **Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005:** la data, comunicata dal soggetto responsabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, al gestore di rete e al soggetto attuatore, di cui alla lettera h) del medesimo comma, da cui decorre il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto;
- B.19.2. **Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007:** la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
 - ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
 - iii. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
 - iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- B.19.3. **Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 6 agosto 2010:** la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
 - ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
 - iii. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
 - iv. risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica;

- B.19.4. **Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 2011:** la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
 - ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
 - iii. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- B.19.5. **Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2012:** la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e dallo stesso registrata in GAUDÌ;
- B.19.6. **Data di entrata in esercizio di un impianto solare termodinamico o di un impianto solare termodinamico ibrido ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 18 aprile 2008:** la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico e si effettua il primo funzionamento con apporto, nel caso di impianto ibrido, della parte solare;
 - ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
 - iii. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
 - iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- B.19.7. **Data di entrata in esercizio di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 di incentivazione delle FER:** la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione;
- B.19.8. **Data di entrata in esercizio di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04:** la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento;
- B.19.9. **Data di entrata in esercizio dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04:** la data alla quale ha luogo la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento, come comunicata dal produttore al Gestore della rete;
- B.19.10. **Data di entrata in esercizio di un impianto ai fini dell'incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008:** la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico;
- B.19.11. **Data di entrata in esercizio di un impianto ai fini dell'incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012:** è la data in cui, al termine dell'intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDÌ.
- B.20. **Data di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 42/02:** la data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale della sezione, come risulta dalla denuncia dell'Agenzia delle Dogane di attivazione di officina elettrica.
- B.21. **Data di entrata in esercizio commerciale di un'unità di produzione:** il giorno successivo alla chiusura del periodo di collaudo. A decorrere da questa data l'unità di produzione è nella

sua piena operatività ed è in grado di modulare efficacemente e prevedibilmente la propria produzione.

- B.22. **Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE:** la data di entrata in esercizio commerciale come definita dal decreto ministeriale che introduce lo specifico sistema di incentivazione per cui si chiede l'ammissione. In particolare, si definisce:
- B.22.1. **Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi dei decreti ministeriali 24 ottobre 2005:** la data, comunicata dal produttore a Terna e all'Osservatorio nazionale delle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonché all'Agenzia delle Dogane, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi;
- B.22.2. **Data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04:** la data comunicata dal produttore a Terna, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi sulla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;
- B.22.3. **Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008:** la data, comunicata dal produttore al GSE e all'Agenzia delle Dogane, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;
- B.22.4. **Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012:** la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione.
- B.23. **Data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi della deliberazione n. 42/02:** la data di entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore e da quest'ultimo comunicata a Terna, considerando come periodo di avviamento un periodo massimo di 6 (sei) mesi consecutivi a partire dalla fine del periodo di collaudo, come definito all'articolo 1, lettera w1), della deliberazione n. 42/02.
- B.24. **Data di invio di una comunicazione:**
- i. per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio;
 - ii. per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - iii. per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - iv. per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta.
- B.25. **Data di ricevimento di una comunicazione:**
- i. per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax;
 - ii. per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata;
 - iii. per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;

- iv. per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - v. per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta.
- B.26. **Data di messa a disposizione del preventivo per la connessione:** la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione.
- B.27. **Data di primo parallelo** (di un gruppo, sezione o impianto di produzione): la data di effettuazione del primo parallelo tra il gruppo, sezione o impianto di produzione di produzione e la rete con obbligo di connessione di terzi nella nuova configurazione impiantistica. Tale data coincide con la data di entrata in esercizio.
- B.28. **Dispositivo di interconnessione:** apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
- B.29. **Dispositivi limitatori di potenza (DLP):** dispositivo atto a limitare il prelievo/immissione di potenza da parte dell'utente entro i valori contrattuali.
- B.30. **Dispositivo di Parallelo (DDP):** apparecchiatura automatica che permette di effettuare il parallelo tra reti o tra rete e generatore, anche per il tramite dell'impianto di utenza per la connessione cui il generatore appartiene.
- B.31. **Dispositivo Generale di Utente (DG):** apparecchiatura di protezione, manovra e sezionamento la cui apertura (comandata, nel caso di connessioni in MT e AT, dal Sistema di Protezione Generale) assicura la separazione dell'intero impianto dell'Utente dalla rete. Nel caso di impianto che presenti un'unica linea di alimentazione (all'estremità del cavo di collegamento) il DG è unico e coincide con il DGL; in caso di più linee di alimentazione (all'estremità del cavo di collegamento) il DG può consistere nell'insieme dei DGL.
- B.32. **Dispositivo Generale di Linea (DGL):** apparecchiatura di protezione, manovra e sezionamento la cui apertura (comandata, nel caso di connessioni in MT e AT, da un opportuno sistema di protezione) assicura la separazione di una linea dell'impianto dell'Utente dalla rete.
- B.33. **Dispositivo di Interfaccia (DDI):** una (o più) apparecchiature di manovra la cui apertura (comandata da un apposito sistema di protezione) assicura la separazione dell'impianto di produzione dalla rete, consentendo all'impianto di produzione stesso l'eventuale funzionamento in isola sui carichi privilegiati.
- B.34. **Dispositivo di Generatore (DDG):** apparecchiatura di manovra e protezione la cui apertura (comandata da un apposito sistema di protezione) determina la separazione del gruppo di generazione.
- B.35. **Dispositivo di Rincalzo (DDR):** apparecchiatura con idonea capacità di manovra, apertura e sezionamento, la cui apertura separa la rete elettrica dai gruppi di generazione del produttore nel caso di intervento delle Protezioni di Interfaccia e di mancata apertura del DDI. Il DDR è richiesto nei casi precisati dalle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 ed è asservito al Sistema di Protezione di Interfaccia e a una logica di controllo della corretta apertura dello stesso. Il produttore deve prevedere all'interno del proprio impianto uno o più DDR in modo da potere effettuare il rincalzo alla mancata apertura di tutti i DDI presenti. Il DDR può coincidere con il Dispositivo Generale (in tal caso viene indicato con la sigla DGDDR), con il Dispositivo Di Generatore (in tal caso viene indicato con la sigla DDG-DDR) o con un altro dispositivo interposto tra i due (in tal caso viene indicato con la sigla DDR); non può invece mai coincidere con il DDI. Qualora vi fossero più DDR questi devono essere indicati con le sigle DDR1, DDR2, etc.

- B.36. **Documentazione di connessione:** documentazione preparata per ciascun impianto di connessione, che comprende almeno: planimetrie del sito, schemi unifilari dei circuiti AT, schemi funzionali del sistema di protezione e controllo, schemi funzionali dei servizi ausiliari.
- B.37. **Energizzazione:** l'avvio dell'alimentazione.
- B.38. **Fine lavori impianto di produzione:** l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, nonché l'ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete.
- B.39. **Grado di dissimmetria della tensione:** il rapporto tra l'ampiezza della componente di sequenza inversa e quella di sequenza diretta di un sistema trifase di tensioni. In un sistema trifase, la dissimmetria è la condizione nella quale i valori efficaci delle tensioni di fase e/o gli angoli di fase tra fasi consecutive non sono uguali.
- B.40. **Impianto per la connessione:** l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di utente. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione.
- B.41. **Impianto di rete per la connessione:** la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione. L'impianto di rete presso l'utenza, qualora presente, è parte integrante dell'impianto di rete per la connessione.
- B.42. **Impianto di rete presso l'utenza:** porzione di impianto di rete per la connessione adiacente all'impianto di utenza per la connessione, installata su aree (in locali) messe a disposizione dall'utente della rete, tipicamente al confine tra la proprietà dell'utente medesimo e il suolo pubblico. Il punto di connessione è individuato al confine tra l'impianto di rete presso l'utenza e l'impianto di utenza per la connessione.
- B.43. **Impianto RTN per la connessione (impianto RTN):** un impianto a cura di Terna, finalizzato alla connessione tra RTN e reti con obbligo di connessione di terzi, o reti interne di utenza o linee dirette e che costituisce pertanto intervento di sviluppo della RTN.
- B.44. **Impianto non RTN per la connessione (impianto non RTN):** un impianto a cura del richiedente la connessione, finalizzato alla connessione tra RTN e reti con obbligo di connessione di terzi o reti interne di utenza o linee dirette e che costituisce pertanto intervento di sviluppo della rete non RTN.
- B.45. **Impianto di utenza (o di Utente):** un impianto di produzione e/o impianto utilizzatore, nella disponibilità dell'utente della rete.
- B.46. **Impianto di utenza per la connessione:** la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente la connessione. L'impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:
- i. una parte interna al confine di proprietà dell'utente della rete a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;
 - ii. una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente della rete a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.
- B.47. **Impianto utilizzatore:** insieme del macchinario, dei circuiti, delle apparecchiature destinate all'utilizzo dell'energia elettrica.

- B.48. **Impianto direttamente connesso alla RTN:** un impianto per il quale sussiste, in almeno un punto, una continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete di trasmissione nazionale.
- B.49. **Impianto indirettamente connesso alla RTN:** un impianto per il quale non sussiste la condizione di connessione diretta.
- B.50. **Inserimento in antenna:** inserimento nel quale una o più linee sono dedicate ad un solo utente della rete.
- B.51. **Inserimento in derivazione rigida:** inserimento, mediante una derivazione da un elettrodotto esistente, di un tronco di linea o di un trasformatore con il solo interruttore nell'estremo lato utente della rete.
- B.52. **Inserimento in doppia antenna:** inserimento costituito da una stazione di consegna connessa attraverso due nuovi collegamenti a due stazioni di connessione diverse (con la stessa tensione nominale). E' equivalente ad un inserimento di tipo entra – esce.
- B.53. **Inserimento in entra-esce:** inserimento costituito da una stazione di consegna connessa ad una linea preesistente, in modo da generare due soli tronchi di linea afferenti a due stazioni di connessione diverse.
- B.54. **Inserimento in stazione adiacente:** inserimento di un impianto di utente della rete a sbarre di stazione senza linea interposta o con tratti di conduttori di lunghezza inferiore a 500 m. (convenzionale), senza interruttore in partenza dall'impianto di Utente.
- B.55. **Lavori complessi:** la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici.
- B.56. **Lavori semplici:** la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura.
- B.57. **Limitatore di potenza prelevabile:** dispositivo atto ad interrompere l'alimentazione di un punto di prelievo dell'energia elettrica su reti di distribuzione di bassa tensione.
- B.58. **Lotto di impianti di produzione:** un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione.
- B.59. **Periodo di collaudo** (di un gruppo, sezione, unità o impianto di produzione): il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio del gruppo, sezione, unità o impianto di produzione e il completamento dei collaudi del medesimo gruppo, sezione, unità o impianto di produzione. In particolare si definisce:
- B.59.1. **Periodo di collaudo per un'unità di produzione:** il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale dell'unità di produzione nel quale la medesima unità di produzione risulta non pienamente in grado di modulare efficacemente e prevedibilmente la propria produzione. La sua durata viene comunicata dall'utente del dispacciamento a Terna ed è:
- i. non superiore a 180 giorni per ciascun assetto di funzionamento previsto per una determinata unità di produzione;
 - ii. non superiore complessivamente ad un anno in relazione all'intera unità di produzione.

- B.60. **Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE:** il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE e la data di entrata in esercizio commerciale dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE come definita dal decreto ministeriale che introduce lo specifico sistema di incentivazione per cui si chiede l'ammissione. In relazione al predetto sistema di incentivazione il periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE può avere una durata massima variabile fra zero e quarantotto mesi. In particolare, si definisce:
- B.60.1. **Periodo di avviamento e collaudo ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 di incentivazione delle FER:** il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 di incentivazione delle FER e la data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi del medesimo decreto;
- B.60.2. **Periodo di avviamento e collaudo ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04:** il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04 e la data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi del medesimo decreto;
- B.60.3. **Periodo di avviamento e collaudo dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04:** il periodo, comunque non superiore a quarantotto mesi intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04, e la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del medesimo decreto;
- B.60.4. **Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008:** il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, e la data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi del medesimo decreto;
- B.60.5. **Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012:** il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e la data di entrata in esercizio commerciale ai sensi del medesimo decreto;
- B.60.6. **Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai sensi dei decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012:** il periodo di durata nulla in quanto la data di entrata in esercizio ai sensi del predetto decreto e la data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dei predetti decreti coincidono.
- B.61. **Primo periodo di esercizio di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore:** il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore e il 31 dicembre dello stesso anno.
- B.62. **Protezione:** apparecchiatura atta a rilevare anormali condizioni di funzionamento di un componente elettrico e comandare l'eliminazione dell'anomalia o fornire allarmi o segnali.

- B.63. **Protezione di riserva:** dispositivo o sistema di protezione che interviene quando un guasto non viene eliminato nel tempo stabilito a causa di un non corretto intervento della Protezione Principale o della mancata apertura di un interruttore.
- B.64. **Protezione Generale (PG):** insieme di protezioni utilizzate per la rilevazione di guasti interni all'impianto dell'utente. La PG è richiesta a tutti gli impianti di utente e agisce sul DG, con la finalità di provocare la separazione dell'impianto dell'utente dalla rete del Distributore in caso di guasti interni all'impianto stesso, in modo selettivo con le protezioni presenti sulla rete di distribuzione.
- B.65. **Protezione di Interfaccia (PI):** insieme di protezioni utilizzate per il monitoraggio dei parametri di frequenza e di tensione della rete del Distributore.
La PI è richiesta nel caso di impianti di produzione eserciti in parallelo con la rete del distributore e agisce sul DDI tramite relé a logica positiva (ossia eccitati con parametri della rete all'interno dei limiti prefissati e in condizioni di presenza della tensione ausiliaria).
- B.66. **Richiedente la connessione:** il soggetto titolare di una richiesta per l'esecuzione di una prestazione relativa al servizio di connessione alle reti elettriche di impianti di produzione di energia elettrica. Il richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza.
- B.67. **Richiesta di connessione:** richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata all'erogazione di una o più prestazioni inerenti il servizio di connessione.
- B.68. **Richiesta di nuova connessione:** richiesta di connessione che implica la realizzazione di un nuovo punto di connessione alla rete elettrica.
- B.69. **Richiesta di adeguamento di una connessione esistente:** richiesta di connessione che implica una modifica dei parametri tecnici e/o commerciali relativi ad un punto di connessione esistente e/o relativi agli impianti di produzione dell'utente ad esso sottesi.
- B.70. **Rifacimento della connessione:** ricostruzione di una soluzione per la connessione esistente a fronte dell'indisponibilità permanente dell'impianto per la connessione in seguito a calamità naturali o ad altre cause di forza maggiore.
- B.71. **Schema di rete:** assetto circuitale della rete rappresentabile graficamente come schema unifilare ad un livello di dettaglio sufficiente per evidenziare gli elementi della rete nonché i componenti costituenti i medesimi.
- B.72. **Sistema di Protezione Generale (SPG):** sistema di protezione associato al Dispositivo Generale, composto da:
- i. trasformatori/trasduttori di corrente (e, se previsti, trasformatori/trasduttori di tensione) con le relative connessioni al relé di protezione;
 - ii. relé di protezione generale (PG) con relativa alimentazione;
 - iii. circuiti di apertura dell'interruttore (Ai fini della Norma CEI 0-16, il SPG non comprende il DG.
- Una o più funzioni del SPG possono essere assolve da un unico dispositivo: SPG integrato).
- B.73. **Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI):** sistema di protezione associato al Dispositivo Di Interfaccia, composto da:
- i. trasformatori/trasduttori di tensione, con le relative connessioni al relé di protezione;
 - ii. relè di protezione di interfaccia (PI) con relativa alimentazione;
 - iii. circuiti di apertura dell'interruttore (DDI).

- B.74. **Sito di connessione:** area nella quale sono installati gli impianti elettrici che realizzano il collegamento circuitale tra la rete con obbligo di connessione di terzi a cui gli stessi sono connessi e gli impianti dell'utente della rete.
- B.75. **Soluzione tecnica minima per la connessione:** la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce.
- B.76. **Subentro:** la richiesta di attivazione, con contestuale variazione dei soli dati identificativi, di un punto di prelievo disattivo.
- B.77. **Tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione:** il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi.
- B.78. **Tempo di posticipazione:** il tempo intercorrente tra la data per l'appuntamento con il cliente proposta dall'esercente e la data dell'appuntamento posticipato.
- B.79. **Tempo di realizzazione della connessione:** il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione.
- B.80. **Tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) o Tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto:** il tempo che intercorre tra la data di ricevimento del progetto definito dal richiedente e la data di invio al richiedente la connessione della validazione. Tale tempo è pari a 30 (trenta) giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione e a 60 (sessanta) giorni lavorativi nel caso in cui l'impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT.
- B.81. **Variatione di potenza di connessione:** un incremento ovvero una diminuzione della potenza di connessione rispetto a quella comunicata con una precedente richiesta.

C. Definizioni inerenti i dati relativi alle reti elettriche, al dispacciamento e ai mercati dell'energia

- C.1. **Acquisto a termine:** per ciascun periodo rilevante, una quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte.
- C.2. **Acquisto netto a termine:** per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relativi a tale periodo, quando tale somma ha valore positivo.
- C.3. **Alleggeritori automatici del carico (EAC):** relè sensibili alla grandezze elettriche frequenza e tensione che comandano il distacco di predefiniti blocchi di carico quando la frequenza e/o la tensione, a seguito di disservizi, raggiungono i valori non compatibili con l'esercizio del sistema elettrico.
- C.4. **Alta tensione (AT):** valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e fino a 150 kV compresi.
- C.5. **Altissima tensione (AAT):** valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV.
- C.6. **Altri servizi di dispacciamento:** insieme delle risorse per il servizio di dispacciamento approvvigionate e utilizzate sul MSD, ad esclusione delle risorse per la riserva secondaria di potenza:
i. risorse per la risoluzione delle congestioni;
ii. risorse per la riserva terziaria di potenza;
iii. risorse per il bilanciamento.
- C.7. **Area critica:** area individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettere b1) e c), ovvero al comma 39.1 del TICA.
- C.8. **Area di controllo:** parte coerente del sistema interconnesso "Europa Continentale" dell'ENTSO-E (ex UCTE) (generalmente coincidente con il territorio di una nazione, un'area geografica, i cui confini sono fisicamente demarcati dai misuratori di potenza ed energia scambiata con la restante parte della rete interconnessa) in cui opera un singolo Operatore di sistema e in cui i carichi fisici e la generazione controllabile è connessa all'interno della medesima Area di controllo.
- C.9. **Area sincrona:** area ricoperta da sistemi interconnessi in cui le aree di controllo sono interconnesse in maniera sincrona. All'interno di un'area sincrona la frequenza di sistema è pari ad un unico valore.
- C.10. **Assetto di un'unità di produzione:** una configurazione coordinata di funzionamento dei gruppi di generazione associati all'unità di produzione rilevante. Gli assetti di funzionamento sono caratterizzati da dati tecnici determinati dai gruppi di generazione corrispondenti l'assetto (ad es. ciascun assetto è caratterizzato da una potenza minima e massima entro le quali il funzionamento coordinato dei gruppi di generazione è possibile).
- C.11. **Assetto standard:** la configurazione della rete di distribuzione in condizioni normali di esercizio.
- C.12. **Banda di riserva primaria o secondaria:** la variazione pari al doppio della corrispondente semibanda di riserva.
- C.13. **Bassa tensione (BT):** valore efficace della tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV.

- C.14. **Bilanciamento:** il servizio svolto da Terna in tempo reale diretto a impartire ordini di dispacciamento, al fine di mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi, risolvere congestioni, mantenere gli opportuni margini di riserva secondaria di potenza.
- C.15. **Black start (Capability):** avviamento autonomo di una centrale in assenza di tensione sulla rete.
- C.16. **Blackout:** totale assenza di tensione su impianti o porzioni di rete più o meno estese a seguito di disservizi estremamente gravi e malgrado gli interventi automatici e manuali di Terna per contrastare il fenomeno.
- C.17. **BME - Banco Manovra Emergenza:** sistema d'interruzione telecomandata dei carichi di utenze.
- C.18. **BMI - Banco Manovra Utenze Interrompibili:** sistema d'interruzione telecomandata dei carichi di utenze soggette a clausola d'interrompibilità.
- C.19. **Buco di tensione:** riduzione temporanea della tensione al di sotto del 90% della tensione dichiarata per un periodo superiore o uguale a 10 ms. e non superiore a 1 minuto, ove non sussistano le condizioni di interruzione (definizione tratta dalla norma CEI EN 50160); il buco di tensione può interessare una o più fasi ed è denominato unipolare, bipolare o tripolare se rispettivamente interessa una, due o tre fasi.
- C.20. **Cabina del distributore presso l'utenza:** cabina elettrica alimentata in MT dedicata alla connessione di uno o più utenti MT.
- C.21. **Cabina di riferimento:** la cabina di trasformazione dell'impresa distributrice più vicina al punto di connessione oggetto della connessione in servizio da almeno cinque anni. Per le connessioni in media tensione è la cabina di trasformazione AT/MT. Per le connessioni in bassa tensione è la cabina MT/BT.
- C.22. **Cabina di smistamento:** cabina elettrica alimentata in MT provvista di almeno un'apparecchiatura di manovra e o interruzione dell'impresa distributrice. In questa categoria rientrano anche i centri satellite e le cabine di sezionamento.
- C.23. **Cabina Primaria (CP):** stazione elettrica alimentata in AT o AAT, provvista almeno di un trasformatore AT/MT o AAT/MT dedicato alla rete di distribuzione.
- C.24. **Cabina Secondaria (CS):** cabina elettrica alimentata in MT, provvista di almeno un trasformatore MT/BT dedicato alla rete di distribuzione. Rientrano in questa definizione anche i Posti di Trasformazione su Palo (PTP).
- C.25. **Cabina/stazione di alimentazione:** cabina/stazione (primaria o secondaria) facente parte della rete cui l'impianto di connessione è collegato da una o più linee elettriche, preesistente all'impianto di connessione stesso e all'impianto dell'utente.
- C.26. **Capacità di trasporto:** il flusso di potenza attiva che può essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.
- C.27. **Capacità disponibile (ATC – Available Transfer Capacity):** capacità di trasporto complessivamente disponibile per frontiera di ogni paese interconnesso per ulteriori scambi commerciali oltre la capacità già impegnata. E' la parte di capacità netta trasmissibile che resta allocabile per le importazioni per ulteriori scambi commerciali a seguito di ciascuna fase delle procedure di allocazione ed in particolare è la quantità allocabile per le importazioni a favore del mercato libero che risulta dalla sottrazione dal valore della capacità netta trasmissibile, dell'ammontare dei contratti di importazione pluriennali esistenti: $ATC = NTC - \text{Contratti pluriennali}$.

- C.28. **Capacità disponibile aggregata oraria alla chiusura del mercato:** la somma delle capacità disponibili alla chiusura del mercato considerato per le unità di produzione qualificate ad offrire nel medesimo mercato con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate.
- C.29. **Capacità netta trasmissibile (NTC - Net Transfer Capacity):** capacità di trasporto definita come: $NTC = TTC - TRM$. È il valore massimo complessivo di scambi programmati tra due aree di controllo adiacenti compatibilmente con gli standard di sicurezza utilizzati in tutte le aree di controllo dell'area sincrona e considerando l'incertezza relativa alle future condizioni tecniche della rete di trasmissione.
- C.30. **Capacità totale trasmissibile (TTC – Total Transfer Capacity):** valore massimo degli scambi programmati tra due aree di controllo adiacenti compatibilmente con gli standard di sicurezza utilizzati in ciascun area di controllo note le condizioni della rete e la distribuzione della generazione e dei carichi.
- C.31. **Carico:** valore, in un dato momento, della potenza elettrica (attiva o apparente) fornita o assorbita in un punto qualsiasi del sistema, determinato o con una misura istantanea o in base alla potenza integrata durante un determinato intervallo di tempo.
- C.32. **Carico interrompibile:** carico che può essere interrotto da Terna con le modalità definite dalla medesima Terna.
- C.33. **Carichi zavorra:** nell'ambito dei piani di riaccensione del sistema elettrico, sono quei carichi di utenza (distribuzione diffusa) che vengono connessi alle direttrici di riaccensione durante le prime fasi della ripresa del servizio. Essi consentono ai gruppi termoelettrici di erogare potenza subito dopo il parallelo, prendere carico e raggiungere una condizione di funzionamento in cui è permessa la regolazione della velocità.
- C.34. **Ceiling:** valore massimo percentuale della tensione fornita dal sistema di eccitazione (in condizioni di alimentazione nominali) riferito alla tensione di eccitazione in condizioni di funzionamento nominali.
- C.35. **Compatibilità elettromagnetica (EMC):** capacità di un dispositivo (apparecchiatura o sistema) di funzionare correttamente nel suo ambiente elettromagnetico, senza introdurre nell'ambiente stesso disturbi elettromagnetici superiori all'emissione consentita.
- C.36. **Compensazione delle perdite:** tecnica di calcolo numerico che consente di calcolare le perdite di energia elettrica tra due punti di un circuito, tenendo conto degli elementi interposti in funzione delle tensioni e delle correnti che li percorrono.
- C.37. **Condizione di rete magliata:** lo stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente percorsi alternativi di alimentazione della stessa utenza.
- C.38. **Condizione di rete radiale:** lo stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente un solo percorso possibile di alimentazione della stessa utenza.
- C.39. **Condizione o stato normale o normale sicuro (ST1):** situazione di funzionamento del sistema elettrico durante il quale si verifica che:
- i. la porzione di Sistema Elettrico Controllato è in una condizione di funzionamento stabile ed in regime permanente;
 - ii. tutti i carichi sono alimentati dai punti di connessione della RTN;
 - iii. tutti i componenti dell'area elettrica sono eserciti nei propri limiti operativi in frequenza, tensione e corrente;
 - iv. i sistemi di protezione e controllo sono attivi;
 - v. le condizioni di sicurezza N-1 preventiva sono soddisfatte a fronte di una qualsiasi contingenza singola (CS) mentre non sono necessariamente garantiti gli standard di sicurezza per le Contingenze Multiple oppure le condizioni di sicurezza N-1 correttiva

sono soddisfatte a fronte di una qualsiasi contingenza singola (CS), ad eccezione dei casi di configurazione in antenna, e l'operatore di Terna ha a disposizione un tempo di reazione di almeno 20 minuti per evitare evoluzioni in stati degradati o per disporre telescatti automatici in grado di modificare i flussi mediante riduzione di generazione;

- vi. i margini operativi (riserve) sono sufficienti a coprire l'avaria del gruppo di taglia maggiore, tenuto conto dell'errore di fabbisogno all'istante corrente proiettato alla prossima punta.

C.40. **Condizione o stato di allarme o normale insicuro (ST2):** situazione di funzionamento del sistema elettrico durante il quale si verifica che:

- i. la porzione di SEC è nella stessa condizione di funzionamento di cui nello stato ST1 fatta eccezione per gli standard di sicurezza che non sono garantiti a fronte di contingenze del tipo CS e per la possibile interruzione dei carichi interrompibili e degli impianti di pompaggio;
- ii. i margini operativi (riserve) sono sufficienti a coprire l'avaria del gruppo di taglia maggiore, tenuto conto dell'errore di fabbisogno all'istante corrente proiettato alla prossima punta.

C.41. **Condizione o stato di emergenza (ST3):** situazione di funzionamento del sistema elettrico durante il quale si verifica che la porzione di Sistema Elettrico Controllato è nella stessa condizione di funzionamento di cui nello stato di allarme o normale insicuro ad eccezione del fatto che tutti i componenti sono eserciti entro i propri limiti di progetto in frequenza, tensione, corrente, ma uno o più di essi funziona al di fuori dei propri limiti operativi, inclusi quelli per compatibilità elettromagnetica.

C.42. **Condizione o stato di interruzione (ST4):** situazione di funzionamento del sistema elettrico durante il quale si verifica che:

- i. la porzione di SEC è caratterizzata dalla disalimentazione di uno o più punti di connessione;
- ii. possono essere presenti:
 - a) perdite di generazione,
 - b) indisponibilità accidentali di elementi di rete,
 - c) separazione del SEC all'interno del territorio nazionale o dall'estero lungo sezioni interne o esterne allo stesso,
 - d) degni del controllo del SEC, a seconda dell'estensione dell'area interessata, del tipo di disservizio e della disponibilità di informazioni sugli impianti coinvolti in Italia e all'estero.

C.43. **Condizione o stato di ripristino (ST5):** situazione di funzionamento transitorio del sistema elettrico necessaria a riportare il servizio dallo stato d'interruzione (ST4) allo stato normale sicuro (ST1), durante la quale:

- i. dopo aver localizzato il disservizio viene avviata la rialimentazione dei carichi o, nel caso di un disservizio esteso (black out), la procedura di riaccensione;
- ii. la porzione di Sistema Elettrico Controllato è progressivamente rialimentata;
- iii. anche nelle zone limitrofe alla porzione di Sistema Elettrico Controllato in via di ripristino, possono verificarsi degni della qualità del servizio.

C.44. **Congestione:** una situazione di funzionamento, anche potenziale, di una rete elettrica caratterizzata da deficienza del servizio di trasporto dell'energia elettrica a causa di vincoli di rete.

C.45. **Conto di Sbilanciamento Effettivo:** il Conto di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06.

- C.46. **Conto energia a termine o C.E.T.:** conto energia a termine intestato dal GME a ciascun operatore di mercato ai fini della registrazione di acquisti e di vendite di energia elettrica a termine e dell'esecuzione degli acquisti netti e delle vendite nette che ne derivano.
- C.47. **Contratti a termine sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico:** i contratti che rispondono ai seguenti requisiti:
- i. prevedono:
 - a) il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi non rapportati o solo parzialmente rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico, a fronte della consegna alla parte acquirente di energia elettrica e/o a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico, oppure
 - b) il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi rapportati, con una prefissata modalità, alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati, con una modalità differente da quella prefissata per la parte cedente, alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico;
 - ii. sono conclusi dall'operatore di mercato direttamente o indirettamente, tramite, per esempio, un intermediario finanziario, una società controllante o una società controllata;
 - iii. non prevedono:
 - a) la cessione di energia elettrica da parte del produttore prima del punto di immissione oppure
 - b) la somministrazione di energia elettrica al cliente finale sul punto di prelievo.
- C.48. **Contratto bilaterale:** contratto di compravendita di energia tra Operatori di mercato stipulato al di fuori del sistema delle offerte.
- C.49. **Contratto di dispacciamento:** il contratto per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 111/06. Tale contratto regola i rapporti tra Terna e l'Utente del dispacciamento in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalle delibere dell'Autorità.
- C.50. **Contratto di trasporto:** il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice.
- C.51. **Controllo degli scambi programmati:** l'insieme delle azioni di controllo di Terna, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale.
- C.52. **Controllo in tempo reale:** scambio di telemisure, telesegnali ed allarmi tra Terna e l'Utente in tempi di qualche minuto, finalizzato al controllo del sistema elettrico nazionale.
- C.53. **Corto circuito:** contatto accidentale, diretto o con interposta una impedenza, tra i conduttori di linea oppure tra questi e la terra.
- C.54. **Diagramma di potenza (curva di capability):** limiti di funzionamento ammissibili di un generatore sincrono nel piano cartesiano Potenza reattiva/Potenza attiva, definiti sulla base delle temperature o delle sovratemperature ed, eventualmente, della stabilità statica.
- C.55. **Disalimentazione:** Interruzione breve o lunga.
- C.56. **Disservizio di rete:** messa fuori servizio forzata di uno o più elementi della rete.
- C.57. **Distorsione armonica totale (THD):** rapporto tra il valore efficace del residuo armonico ed il valore efficace della grandezza alternata.
- C.58. **Elaboratore di distacco automatico (EDA):** sistema automatico per il controllo delle sezioni critiche.

- C.59. **Fascia di assetto di un'unità di produzione:** intervalli di potenza entro cui i differenti assetti di funzionamento dell'unità di produzione sono eserciti. Qualora la stessa potenza possa essere realizzata dall'unità di produzione in differenti assetti di funzionamento, l'utente del dispacciamento titolare deve indicare nel Registro delle unità di produzione il corrispondente assetto di funzionamento. Le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono descritte come unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento.
- C.60. **Fascia geografica:** l'insieme delle regioni italiane caratterizzate dalla stessa ora convenzionale di accensione e dalla stessa ora convenzionale di spegnimento.
- C.61. **Fascia geografica centrale:** l'insieme delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.
- C.62. **Fascia geografica occidentale:** l'insieme delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta.
- C.63. **Fascia geografica orientale:** l'insieme delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.
- C.64. **Fascia oraria:** ciascuna delle tre fasce orarie definite nella tabella 6 del TIV.
- C.65. **Fascia oraria F23:** la fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3.
- C.66. **Fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento:** l'insieme delle attività svolte da Terna per la selezione delle offerte presentate sul Mercato per il servizio di dispacciamento per la risoluzione delle congestioni a programma e la costituzione dei margini di riserva secondaria e terziaria di potenza, condotte in anticipo rispetto al tempo reale.
- C.67. **Flicker:** impressione soggettiva della variazione della luminanza di lampade ad incandescenza, se ancora in opera, o fluorescenti, dovuta a fluttuazioni rapide della tensione di alimentazione. L'intensità di questo tipo di disturbo viene definita in osservanza con il metodo di misura UIE-IEC, e viene valutata mediante le seguenti quantità:
- i. severità di breve durata del flicker (Pst), misurata in un intervallo di 10 min;
 - ii. severità di lunga durata del flicker (Plt), calcolata a partire da una sequenza di 12 valori di Pst su un intervallo di 2 h.
- C.68. **Fluttuazione di tensione:** serie di variazioni ripetitive del valore efficace della tensione.
- C.69. **Funzionamento della rete in condizioni normali:** condizioni di funzionamento della rete nella quale viene soddisfatta pienamente la richiesta di energia elettrica senza modificare le condizioni di sicurezza e senza che, in regime stazionario, vengano superati i limiti di funzionamento di alcun componente del sistema elettrico.
- C.70. **Funzionamento della rete in condizioni eccezionali:** condizioni di funzionamento della rete, normalmente di breve durata, che seguono le separazioni di rete, la perdita di grandi porzioni di carico e/o di grandi produzioni di energia elettrica, etc.
- C.71. **Funzionamento in isola:** possibilità di alimentare una rete in isola da parte di un impianto di produzione. Il funzionamento in isola si distingue in:
- i. su rete dell'utente (ammessa in qualsiasi condizione), ovvero quando l'impianto di produzione dell'utente alimenta l'intera propria rete, o parte di essa, quando è separata dalla rete del distributore;
 - ii. su rete del distributore (non è mai ammessa, salvo casi regolamentati su specifica richiesta del distributore), ovvero quando l'impianto di produzione dell'utente alimenta l'intera rete o parte dalla rete del distributore.

- C.72. **Guasto:** cedimento di un componente elettrico o una condizione di pericolo per persone o cose, che determina l'immediata messa fuori servizio di un elemento della rete. Il guasto può essere: transitorio, quando viene eliminato dalle sequenze automatiche di apertura e richiusura dei dispositivi di interruzione; permanente in tutti gli altri casi.
- C.73. **Impianti di trasmissione:** infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione dell'energia elettrica facenti parte della RTN, quali ad esempio le linee e le stazioni di smistamento e di trasformazione.
- C.74. **Incidente rilevante:** è l'interruzione che comporta un livello di energia non servita superiore alla soglia di cui all'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/04, come segnalato da Terna alle imprese distributrici interessate (attualmente tale soglia è posta pari a 250 MWh).
- C.75. **Insufficienza di offerta:** la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima e relative ad unità di consumo, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona.
- C.76. **Interoperabilità delle reti elettriche:** modalità operative per l'espletamento delle attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo di due o più reti interconnesse, al fine di garantire il funzionamento simultaneo e coordinato delle stesse.
- C.77. **Interruzione:** condizione nella quale la tensione sul punto di prelievo o immissione dell'energia elettrica di un utente è inferiore al 5% della tensione dichiarata su tutte le fasi di alimentazione (definizione tratta dalla norma CEI EN 50160).
- C.78. **Interruzione breve:** l'interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in base all'intervento di dispositivi automatici.
- C.79. **Interruzione con preavviso:** l'interruzione dovuta all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, preceduta dal preavviso.
- C.80. **Interruzione eccezionale:** un'interruzione come identificata nella scheda 1 del TIQE 2012-2015.
- C.81. **Interruzione lunga:** l'interruzione di durata superiore a tre minuti.
- C.82. **Interruzione transitoria:** l'interruzione di durata non superiore a un secondo, identificata in base all'intervento di dispositivi automatici.
- C.83. **Limite di funzionamento permanente:** limite di frequenza, di corrente e di tensione a cui un elemento del sistema elettrico può funzionare per un tempo indefinito.
- C.84. **Limite di progetto:** limite di frequenza, di corrente e di tensione dei componenti del sistema elettrico, ritenuto accettabile nella valutazione del rischio di guasto in fase progettuale e conforme alla normativa tecnica.
- C.85. **Limite di stabilità statica** (di un sistema elettrico): massima potenza trasmissibile attraverso un nodo del sistema per la quale l'intero sistema, o la parte di esso cui si riferisce il limite di stabilità, è ancora staticamente stabile.
- C.86. **Limite di stabilità transitoria** (di un sistema elettrico): massima potenza trasmissibile attraverso un nodo del sistema per la quale l'intero sistema, o la parte di esso cui si riferisce il limite di stabilità, è ancora stabile transitoriamente.

- C.87. **Limite operativo:** limite di frequenza, di corrente e di tensione dei componenti del sistema elettrico, dovuto alle condizioni di funzionamento del sistema stesso (es. stabilità, campi elettromagnetici, ecc.).
- C.88. **Linea critica:** una linea individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettera a) e b2), ovvero al comma 39.1 del TICA.
- C.89. **Linea diretta:** la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dalle reti di trasmissione e di distribuzione.
- C.90. **Load rejection (LR) o Rifiuto del carico:** sequenza di azioni automatiche e manovre, riguardanti i gruppi termoelettrici, attivata dall'apertura dell'interruttore di gruppo in seguito a guasti esterni all'unità. La logica di LR ha lo scopo di regolare la velocità del gruppo a valori prossimi a quella nominale e ridurre, o eliminare, l'adduzione di combustibile per adeguare la potenza prodotta a quella dei servizi ausiliari di centrale e di consentire così il rapido rientro in produzione dell'unità.
- C.91. **Macrozona A:** ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 50/05, l'aggregato della zona nord e dei poli di produzione limitata di Turbigo-Roncovalgrande e di Monfalcone, di cui al Codice di Rete.
- C.92. **Macrozona B:** ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 50/05, l'aggregato della zona Sicilia e del polo di produzione limitata di Priolo, di cui al Codice di rete.
- C.93. **Macrozona C:** ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 50/05, la zona Sardegna come definita nel Codice di rete.
- C.94. **Macrozona D:** è, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 50/05, l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata non già incluse nelle macrozone A, B e C e diverse dalle zone estere di cui al Codice di rete.
- C.95. **Macrozona Continente:** macrozona costituita aggregando le macrozone A e D.
- C.96. **Mancata produzione eolica:** per ciascuna ora, la quantità di energia elettrica non prodotta da un'unità di produzione eolica per effetto dell'attuazione degli ordini di dispacciamento a programma e in tempo reale impartiti da Terna. Essa è calcolata con le modalità di cui alla parte II dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10.
- C.97. **Manovra:** Azione o insieme di azioni che determina una modificazione dello schema di rete.
- C.98. **Margine operativo di trasmissione (TRM - Transmission Reliability Margin):** Margine di sicurezza a garanzia delle incertezze derivanti dal calcolo della capacità totale trasmissibile a causa di: deviazioni non intenzionali del flusso fisico provocate dai sistemi di regolazione secondaria frequenza-potenza; riserva di soccorso tra Operatori di sistema a garanzia di imprevisti sbilanci di carico in tempo reale; imprecisioni, ad esempio nella raccolta dei dati e delle misure.
- C.99. **Margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del PESSE:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione la differenza fra la potenza massima disponibile dell'unità di produzione ai fini del PESSE e il programma post-MA di immissione della medesima unità di produzione.
- C.100. **Media tensione (MT):** valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV.
- C.101. **Mercati dell'energia:** il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento. Dall'1 novembre 2009 mercati dell'energia sono il mercato del giorno prima e il mercato infragiornaliero.

- C.102. **Mercato elettrico:** insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento; dall'1 novembre 2009 per mercato elettrico si intende l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato infragiornaliero e del mercato per il servizio di dispacciamento.
- C.103. **Mercato all'ingrosso dell'energia elettrica:** insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero, che al di fuori dei predetti mercati organizzati.
- C.104. **Mercato del giorno prima (MGP):** sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione.
- C.105. **Mercato infragiornaliero (MI):** dal 1 novembre 2009, la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima.
- C.106. **Mercato per il servizio di dispacciamento (MSD):** sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 60 della deliberazione n. 111/06.
- C.107. **Mercato di bilanciamento (MB):** l'insieme delle attività svolte da Terna per la selezione delle offerte presentate sul Mercato per il servizio di dispacciamento per la risoluzione delle congestioni e la costituzione dei margini di riserva secondaria e terziaria di potenza, condotte il giorno stesso a quello cui si riferiscono le offerte.
- C.108. **Merchant lines:** linee elettriche di cui all'art. 1-quinquies, comma 6, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 ed attuato dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005.
- C.109. **Offerte riservate:** offerte valide sul MSD, che rappresentano (totalmente o parzialmente) la riserva approvvisionata nelle sessioni di MSD precedenti e che potrebbe essere accettate nelle sessioni successive in caso di utilizzo della medesima riserva.
- C.110. **Offerte valide:** offerte presentate sul MSD, come verificate ed eventualmente modificate da Terna ai fini del soddisfacimento dei vincoli di offerta di cui alle Regole per il dispacciamento.
- C.111. **Ordine di dispacciamento di Terna:** qualsiasi ordine impartito da Terna ad una unità abilitata alla fornitura delle risorse per il dispacciamento, sia nell'ambito del mercato per il servizio di dispacciamento – tramite l'accettazione di offerte in qualsiasi fase, sottofase o sessione del medesimo mercato – sia al di fuori del mercato per il servizio di dispacciamento, concernente la disposizione a variare l'immissione o il prelievo dell'unità rispetto al proprio programma vincolante in potenza.
- C.112. **Periodo di emergenza:** periodo di tempo che comprende le ore fisse interessate da un disservizio di rete o da interventi di manutenzione, inclusa l'ora fissa di inizio del disservizio o degli interventi.
- C.113. **Periodo di rientro in servizio:** il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unità di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilità pari almeno a ventuno giorni.
- C.114. **Periodo rilevante:** periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo.
- C.115. **PESSE:** Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico predisposto da Terna in conformità alla deliberazione CIPE del 6 novembre 1979.
- C.116. **Pianificazione della rete di distribuzione:** attività finalizzata alla previsione dello sviluppo della rete di distribuzione su un orizzonte temporale di alcuni anni. Ai fini delle connessioni, le

informazioni da fornire all'Utente da connettere si riferiscono al piano di sviluppo correntemente previsto dal Distributore all'atto della richiesta di connessione.

- C.117. **Piano aggiornato:** piano che raccoglie tutte le indisponibilità deliberate fino alla fine dell'anno corrente, ovvero le indisponibilità deliberate: nell'ambito della programmazione annuale nell'ambito della programmazione "on demand" nell'ambito della programmazione bisettimanale di tipo indifferibile o guasto.
- C.118. **Piano annuale:** piano che raccoglie tutte le indisponibilità deliberate nell'ambito della programmazione annuale.
- C.119. **Piano annuale provvisorio:** piano che raccoglie tutte le indisponibilità deliberate in via provvisoria nell'ambito della programmazione annuale.
- C.120. **Piano di difesa (PdD):** tutte le azioni di controllo - automatiche e/o manuali - disposte da Terna e realizzate tramite sistemi e/o apparati singoli idonee a mantenere o riportare il sistema elettrico in una condizione normale, anche passando attraverso una condizione di ripristino, una volta che lo stesso stia per evolvere o sia già in una condizione di emergenza.
- C.121. **Piano di riaccensione (PdR):** insieme delle procedure automatiche e manuali che consentono di ripristinare le normali condizioni di alimentazione dell'utenza a seguito di un disservizio esteso.
- C.122. **Piano di risanamento:** il Piano di cui all'articolo 9 della Legge Quadro 22 febbraio 2001 n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- C.123. **Piano di sviluppo (PdS):** lo strumento per la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, che Terna annualmente è tenuto a predisporre, ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sulla base:
- i. dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda di energia elettrica da soddisfare;
 - ii. della necessità di potenziamento della rete;
 - iii. delle richieste di connessione di nuovi impianti di generazione alla rete.
- C.124. **Piano di taratura:** insieme delle prescrizioni necessarie al funzionamento coordinato delle protezioni e degli automatismi della rete connessi al funzionamento della medesima.
- C.125. **Piano operativo:** parte del piano aggiornato che raccoglie le indisponibilità deliberate per le due settimane (N+1 ed N+2) successive. Il Piano operativo viene comunicato a ciascun Utente, Gestore di reti con obbligo di connessione di terzi, ed UdD per le indisponibilità di propria competenza.
- C.126. **Piccola rete isolata:** ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
- C.127. **Polo di produzione limitato:** un insieme di unità di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale per le quali esistono vincoli di rete sulla massima potenza complessiva erogabile.
- C.128. **Prezzo Unico Nazionale (PUN):** media dei prezzi zionali del Mercato del giorno prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
- C.129. **Prezzo zonale orario:** il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06.
- C.130. **Programma:** una quantità di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo in una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento.

- C.131. **Programma preliminare cumulato di immissione o prelievo:** aggregazione per punto di dispacciamento dei programmi di immissione/prelievo risultanti alla chiusura del Mercato del giorno prima, articolati per periodi rilevanti. Costituiscono l'insieme dei programmi preliminari cumulati di immissione/prelievo:
- i. i programmi post-MGP di immissione/prelievo, corrispondenti alle offerte di acquisto/vendita accettate sul MGP;
 - ii. i programmi C.E.T. post-MGP di immissione/prelievo, corrispondenti ai programmi registrati sui C.E.T. in esecuzione a vendite nette/acquisti netti a termine cui corrispondono offerte accettate sul MGP.
- C.132. **Programmi C.E.T.:** programmi di immissione (prelievo) in esecuzione a vendite nette (acquisti netti) di energia elettrica a termine registrati sui Conti energia a termine. I programmi C.E.T. di immissione (prelievo) hanno segno convenzionale positivo (negativo). In particolare, si definisce:
- C.132.1. **Programma C.E.T. di immissione:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma presentato dall'operatore di mercato in esecuzione delle vendite nette a termine registrate nel suo Conto Energia a Termine (C.E.T.);
 - C.132.2. **Programma C.E.T. di prelievo:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma presentato dall'operatore di mercato in esecuzione degli acquisti netti a termine registrati nel suo Conto Energia a Termine (C.E.T.);
 - C.132.3. **Programma C.E.T. post-MGP di immissione:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma C.E.T. di immissione risultante in esito al mercato del giorno prima;
 - C.132.4. **Programma C.E.T. post-MGP di prelievo:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma C.E.T. di prelievo risultante in esito al mercato del giorno prima;
- C.133. **Programma post-MGP cumulato di immissione:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. post-MGP di immissione;
- C.134. **Programma post-MGP cumulato di prelievo:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. post-MGP di prelievo.
- C.135. **Programmi aggiornati cumulati o Programmi post-MI (di immissione/prelievo):** aggregazione per punto di dispacciamento dei programmi di immissione/prelievo risultanti alla chiusura di ciascuna delle sessioni del Mercato infragiornaliero, articolati per periodi rilevanti. In particolare, si definisce:
- C.135.1. **Programma post-MI di immissione:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato infragiornaliero;
 - C.135.2. **Programma post-MI di prelievo:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MGP cumulato di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato infragiornaliero.
- C.136. **Programmi finali cumulati o Programmi post-MSD-ex-ante (di immissione/prelievo):** Aggregazione per unità di produzione abilitata, ovvero per punto di dispacciamento, dei

programmi di immissione/prelievo risultanti alla chiusura di ciascuna sottofase della fase di programmazione del Mercato per il servizio di dispacciamento, articolati per periodi orari, limitatamente ai periodi orari non appartenenti a successive sottofasi della fase di programmazione. In particolare, si definisce:

- C.136.1. **Programma post-MSD-ex-ante di immissione:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MI di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
- C.136.2. **Programma post-MSD-ex-ante di prelievo:** per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MI di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento.
- C.137. **Programmi MSD preliminari cumulati (di immissione/prelievo):** aggregazione per unità di produzione abilitata, ovvero per punto di dispacciamento, dei programmi di immissione/prelievo risultanti alla chiusura di ciascuna sottofase della fase di programmazione del Mercato per il servizio di dispacciamento, articolati per periodi orari, limitatamente ai periodi orari appartenenti a sottofasi successive della sottofase di programmazione in esame.
- C.138. **Programmi vincolanti:** per ciascuna unità di produzione abilitata, energia elettrica da immettere/prelevare in esito a ciascuna sottofase della fase di programmazione del MSD, articolata per periodo rilevante, limitatamente ai periodi rilevanti non appartenenti a successive sottofasi della fase di programmazione.
- C.139. **Programmi vincolanti preliminari:** per ciascuna unità di produzione abilitata, energia elettrica da immettere/prelevare in esito a ciascuna sottofase della fase di programmazione del MSD, articolata per periodo rilevante, limitatamente ai periodi rilevanti appartenenti a sottofasi successive della sottofase di programmazione in esame.
- C.140. **Programma vincolante in potenza:** Per ciascuna unità di produzione abilitata, potenza media corrispondente al programma vincolante, in energia, in ciascun periodo rilevante.
- C.141. **Programma vincolante in potenza tecnicamente congruo:** per ciascuna unità di produzione abilitata, il programma vincolante in potenza ricondotto ai dati tecnici della UP dichiarati nel Registro delle unità di produzione ed eventualmente aggiornati in tempo reale, in ciascun periodo rilevante.
- C.142. **Programma vincolante modificato:** per ciascuna unità di produzione abilitata, potenza corrispondente al programma vincolante in potenza come eventualmente modificato da ordini di dispacciamento inviati all'unità e riferito al centro-banda ($L=50\%$) del regolatore frequenza/potenza cui l'unità di produzione è asservita.
- C.143. **Programma vincolante modificato e corretto:** per ciascuna unità di produzione abilitata, potenza corrispondente al programma vincolante modificato su cui è apportata una correzione proporzionale alla semibanda di riserva secondaria ed al segnale di livello inviato dal regolatore frequenza/potenza cui l'unità di produzione è asservita.
- C.144. **Programmazione dell'esercizio:** insieme di attività che consentono di assicurare la copertura ottimale del fabbisogno, in energia ed in potenza, con prefissati livelli di rischio e di qualità.
- C.145. **Protezione della rete:** insieme di sistemi automatici per l'isolamento di un guasto di rete.
- C.146. **Regime degradato:** stato di funzionamento del Sistema Elettrico Nazionale in una delle seguenti condizioni di esercizio: allarme; emergenza; interruzione; ripristino.
- C.147. **Registro delle unità di consumo (RUC):** archivio tenuto dal Gestore contenente l'anagrafica dei punti di dispacciamento per unità di consumo (UC).

- C.148. **Registro delle unità di produzione (RUP):** archivio tenuto dal Gestore contenente l'anagrafica, i parametri tecnici e le abilitazioni alla partecipazione ai differenti mercati delle unità di produzione, oggi confluito in GAUDÌ.
- C.149. **Regolazione:** operazione atta a modificare il valore attuale di una grandezza variabile, allo scopo di mantenerla ad un valore programmato.
- C.150. **Regolazione primaria della frequenza:** Regolazione automatica della velocità per adattare la produzione di un generatore a seguito di una variazione di frequenza.
- C.151. **Regolazione primaria della tensione:** capacità del regolatore automatico di tensione del generatore di modulare la produzione di energia reattiva con l'obiettivo di mantenere costante la tensione ai morsetti del generatore o nel nodo AAT della centrale.
- C.152. **Regolazione secondaria della frequenza:** funzione automatica centralizzata che consente ad una zona di regolazione, di attivare la propria generazione per rispettare gli scambi di potenza con le zone di regolazione confinanti ai valori programmati, contribuendo anche alla regolazione della frequenza dell'interconnessione.
- C.153. **Regolazione secondaria della tensione:** funzione automatica centralizzata che consente di regolare la produzione di potenza reattiva a livello regionale con tutti i mezzi a disposizione (ad es. produzione dei generatori, inserzione di condensatori o di reattori, controllo dei variatori sotto carico dei trasformatori, ecc.) per mantenere un valore programmato di tensione in un nodo di riferimento della rete regionale ad alta tensione (Nodo Pilota).
- C.154. **Regolazione terziaria della tensione:** funzione automatica centralizzata che consente il coordinamento, a livello di sistema, dei valori programmati di tensione nei nodi pilota regionali.
- C.155. **Reti Elettriche:** tutti quei sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non possono essere ricondotti ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione.
- C.156. **Rete di Distribuzione:** una rete elettrica in AT, MT o BT, gestita da un'impresa distributrice al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99.
- C.157. **Rete di Trasmissione Nazionale (RTN):** la rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica come individuata dal decreto 25 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati da Terna. Tale rete è gestita da Terna ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99.
- C.158. **Rete rilevante:** l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione.
- C.159. **Reti con obbligo di connessione di terzi:**
- i. le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
 - ii. le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;

- iii. le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
 - iv. la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.A. non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999.
- C.160. **Reti Interne di Utenza (RIU):** le reti elettriche di cui alla tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10, e sue successive modifiche ed integrazioni.
- C.161. **Rete interconnessa:** complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante più dispositivi di interconnessione.
- C.162. **Rete in isola:** porzione di rete elettrica non connessa con la restante rete elettrica di distribuzione o di trasmissione.
- C.163. **Rettifiche di settlement:** rettifiche ai dati di misura pervenute entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.
- C.164. **Rettifiche tardive:** rettifiche ai dati di misura pervenute successivamente al 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.
- C.165. **Riaccensione:** insieme di attività coordinate da Terna con l'obiettivo di riconoscimento della condizione di black out e di ripresa della generazione.
- C.166. **Richiusura rapida:** richiusura automatica unipolare o tripolare di un interruttore che avviene di norma entro 1 s dalla precedente apertura automatica per guasto.
- C.167. **Ridondanza N-1:** Caratteristica della catena di protezione principale che discende dalla presenza di opportune duplicazioni degli elementi della catena stessa, di modo che, ipotizzando malfunzionante un solo qualsivoglia elemento della catena, questa assicuri ancora l'eliminazione del guasto con degrado di selettività e rapidità prestabilito.
- C.168. **Riserva primaria di potenza:** la capacità produttiva resa disponibile a Terna, ed asservita alla regolazione primaria della frequenza.
- C.169. **Riserva secondaria di potenza:** la capacità produttiva resa disponibile a Terna ed asservita alla regolazione secondaria di frequenza.
- C.170. **Riserva terziaria di potenza:** la capacità produttiva resa disponibile a Terna ai fini dell'incremento (riserva terziaria di potenza a salire) o del decremento (riserva terziaria di potenza a scendere) dell'immissione di energia elettrica nell'ambito del bilanciamento, secondo le condizioni definite da Terna nel Capitolo 4 del Codice di rete.
- C.171. **Semibanda di riserva primaria o secondaria:** la massima variazione di potenza rispetto al programma vincolante modificato di un'UP, che può essere richiesta, sia in aumento che in diminuzione, rispettivamente per il servizio di riserva primaria o secondaria.
- C.172. **Servizi ausiliari della RTN:** i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.
- C.173. **Servizi ausiliari di rete:** servizi necessari a sostenere la distribuzione dell'energia elettrica ed a mantenere il funzionamento affidabile della rete.
- C.174. **Servizio di interrompibilità del carico:** il servizio fornito dalle unità di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite da Terna e disponibili a distacchi di carico con le modalità definite da Terna.

- C.175. **Servizio di regolazione della frequenza:** azione di mantenimento della frequenza a 50 Hz attraverso il bilancio tra potenza immessa nella rete, potenza prelevata e perdite.
- C.176. **Servizio di regolazione della tensione:** azione di mantenimento delle tensioni nei nodi della rete entro limiti specificati.
- C.177. **Sicurezza N:** stato del sistema elettrico in cui tutti i suoi N componenti stanno funzionando correttamente, ma generalmente ciò non è più vero nel caso di un disservizio.
- C.178. **Sicurezza deterministica (“Sicurezza N-1”):** sicurezza valutata nell’ipotesi che l’eventuale fuori servizio accidentale ed improvviso di un qualsiasi componente del sistema elettrico (linea, trasformatore, gruppo generatore) non determini il superamento dei limiti di funzionamento degli altri componenti rimasti in servizio.
- C.179. **Sicurezza N-1 preventiva:** stato del sistema elettrico in cui il sistema continua a funzionare in maniera sicura anche a seguito di una perturbazione. Non sono quindi intraprese azioni di controllo a disturbo avvenuto, a meno che non si desideri riportare il sistema in uno stato preventivamente sicuro.
- C.180. **Sicurezza N-1 correttiva:** stato del sistema elettrico in cui è possibile, a seguito di un guasto di un qualunque suo componente, intraprendere delle azioni, generalmente automatiche, su variabili di controllo tali da riportare il sistema stesso in un normale stato di funzionamento prima che il funzionamento degeneri in una instabilità con un disservizio generalizzato.
- C.181. **Simulatore di mercato:** un sistema informatico in grado di riprodurre fedelmente gli esiti di uno specifico mercato utilizzando i medesimi input realmente utilizzati nel suddetto mercato.
- C.182. **Sistema di controllo:** insieme di sistemi di calcolo, linee di trasmissione dati ed apparati che rendono possibile il controllo, in sicurezza ed economia, dell’intero sistema elettrico.
- C.183. **Sistema di telecomunicazione:** infrastruttura costituita dall’insieme dei mezzi fisici e dei dispositivi hardware/software necessari al Sistema di Acquisizione Principale per acquisire i dati di misura dalle apparecchiature di misura.
- C.184. **Sistema elettrico controllato (SEC):** insieme della Rete di trasmissione nazionale, degli impianti degli Utenti direttamente connessi, comprese le apparecchiature associate per i servizi ausiliari. È la parte del Sistema elettrico nazionale che Terna osserva e controlla in tempo reale.
- C.185. **Sistemi di controllo dei flussi di potenza e tensione (FACTS):** dispositivi atti a regolare la distribuzione dei flussi di potenza sulle linee di trasmissione a valori opportuni.
- C.186. **Sistema di telecontrollo e di telemisura:** complesso di apparecchiature di trasmissione dati a distanza che permette la gestione degli impianti e il controllo e la misura della fornitura ai clienti.
- C.187. **Sovratensione transitoria:** impulso di tensione di breve durata (fino a pochi millisecondi) di natura oscillatoria o non oscillatoria.
- C.188. **Stabilità** (di un sistema elettrico): un sistema elettrico è stabile per un’assegnata perturbazione impressa a partire da una prefissata condizione iniziale di regime permanente, se, dopo estinto il regime transitorio, esso ritorna integralmente in equilibrio, cioè se le macchine sincrone riassumono tutte le rispettive velocità di sincronismo, non si verifica la separazione della rete, le tensioni riassumono i valori che avevano prima della perturbazione (se la perturbazione è transitoria) o valori comunque prossimi alla tensione nominale (se la perturbazione è permanente).
- C.189. **Stabilità dinamica:** attitudine del sistema elettrico a non essere sede di oscillazioni persistenti a seguito di una perturbazione.

- C.190. **Stabilità statica:** attitudine del sistema elettrico a rimanere stabile a seguito di piccole perturbazioni e variazioni lente di carico o generazione.
- C.191. **Stabilità transitoria:** attitudine del sistema elettrico a mantenere un funzionamento stabile a seguito di una specificata perturbazione rapida di grande ampiezza che venga a sovrapporsi ad una assegnata condizione iniziale stabile.
- C.192. **Stallo:** insieme di impianti di potenza e di impianti accessori asserviti ad una linea elettrica o ad un trasformatore che collegano la linea o il trasformatore con il sistema di sbarre di una stazione elettrica.
- C.193. **Standard di sicurezza:** la condizione che si verifica qualora il sistema elettrico rispetta il criterio di sicurezza N-1 e se presenta margini di riserva sufficienti per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico.
- C.194. **Stazione elettrica:** la parte di una rete, concentrata e chiusa in un ben determinato sito, utilizzata sia per ripartire l'energia elettrica tra le linee di una rete, sia per trasferire l'energia elettrica tra reti a tensioni diverse, sia per trasformare l'energia elettrica alla più bassa tensione utilizzabile dall'Utente.
- C.195. **Stazione di connessione:** stazione elettrica facente parte della RTN, a cui l'impianto di consegna è collegato da una o più linee elettriche.
- C.196. **Stazione di consegna:** stazione elettrica che collega l'impianto del produttore alla rete con obbligo di connessione di terzi e al cui interno è individuato il punto di consegna.
- C.197. **Stazione di smistamento:** parte di una rete costituita dal complesso delle apparecchiature utilizzate per ripartire l'energia elettrica tra le linee di una rete ad uno stesso livello di tensione.
- C.198. **Stazione di trasformazione:** parte di una rete costituita dal complesso delle apparecchiature utilizzate per trasferire l'energia elettrica tra reti a tensioni diverse.
- C.199. **Sufficienza di offerta:** la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è superiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona.
- C.200. **Tensione di esercizio dichiarata (tensione dichiarata):** la tensione di esercizio dichiarata è normalmente la tensione nominale del sistema U_n . Se, per accordo tra il Distributore e l'Utente, viene fornita nel punto di connessione una tensione diversa dalla nominale, allora la tensione di esercizio dichiarata è questa tensione concordata. In bassa tensione, la tensione dichiarata coincide sempre con la tensione nominale.
- C.201. **Tensione nominale del sistema (tensione nominale):** valore della tensione utilizzato per designare o identificare il sistema.
- C.202. **Trattamento per fasce:** l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico messo in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento.
- C.203. **Trattamento su base oraria:** l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario o da un misuratore elettronico programmato orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento.
- C.204. **Unità di consumo (UC):** un insieme di impianti elettrici per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti

interne d'utenza, tali che i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.

- C.205. **Unità di consumo rilevante:** un'unità di consumo i cui programmi di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza disponibile della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento.
- C.206. **Unità di consumo non rilevanti:** tutte le Unità di consumo non rientranti nella definizione di Unità di consumo rilevanti.
- C.207. **Unità di produzione (UP):** l'insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza e nella disponibilità di un Utente del Dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall'Autorità, e tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione.
- C.208. **Unità abilitata:** unità di produzione (UPA) o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini dell'abilitazione alla fornitura a Terna di risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica e quindi abilitata a partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento, per almeno uno dei servizi ivi negoziati.
- C.209. **Unità di produzione dispacciabile:** un'unità di produzione abilitata alla fornitura delle risorse per il servizio di dispacciamento approvvigionate mediante la formulazione di offerte di acquisto e vendita nel Mercato per il servizio di dispacciamento o mediante contratti per la fornitura dei servizi di dispacciamento.
- C.210. **Unità di produzione rilevante:** un'unità di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento.
- C.211. **Unità di produzione non rilevanti:** tutte le Unità di produzione non rientranti nella definizione di Unità di produzione rilevanti.
- C.212. **Unità di produzione a configurazione complessa:** un'unità di produzione di energia elettrica per la quale si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- i. potenza attiva nominale dell'impianto, a cui appartiene l'unità di produzione, superiore a 6 MW;
 - ii. unità di produzione connessa in alta o altissima tensione;
 - iii. unità di produzione che condivide il punto di connessione con la rete pubblica con almeno un'altra unità di produzione.
- C.213. **Unità di produzione a configurazione semplice:** un'unità di produzione di energia elettrica diversa dall'unità di produzione a configurazione complessa.
- C.214. **Unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del riconoscimento della priorità di dispacciamento:** un'unità di produzione che rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo n. 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dai medesimi decreti, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica della medesima unità di produzione. L'unità può essere cogenerativa ad alto rendimento per l'intero anno solare o per una frazione d'anno, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011.
- C.215. **Unità di produzione 74/08:** le unità di produzione dell'energia elettrica che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto di cui al TISP. In particolare, si definisce:

- C.215.1. **Unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW:** sono le unità di produzione 74/08 connesse a punti con potenza disponibile non superiore a 55 kW;
- C.215.2. **Unità di produzione 74/08 con potenza disponibile superiore a 55 kW:** sono le unità di produzione 74/08 connesse a punti con potenza disponibile superiore a 55 kW.
- C.216. **Unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili:** un'unità di produzione che utilizza l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione, del biogas e l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente.
- C.217. **Unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili programmabili:** un'unità di produzione che utilizza l'energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, nonché l'energia idraulica, esclusi in quest'ultimo caso gli impianti ad acqua fluente.
- C.218. **Unità di produzione CIP6/92:** un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore dei Servizi Energetici ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99.
- C.219. **Unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04:** un'unità di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04.
- C.220. **Unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva:** le unità di produzione a cui spetta, per l'intera quantità di energia elettrica immessa o per una parte, la tariffa fissa onnicomprensiva di cui alla legge n. 244/07 o ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 o 6 luglio 2012.
- C.221. **Unità di produzione e pompaggio strategica:** un'unità abilitata alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, come definito all'Articolo 62 della deliberazione n. 111/06.
- C.222. **Unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico:** un'unità di produzione o di consumo che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.
- C.223. **Variazione della tensione:** aumento o diminuzione del valore efficace della tensione generalmente provocati dalla variazione del carico e/o della generazione totale del sistema o di una parte di esso.
- C.224. **Variazione rapida della tensione:** variazione del valore efficace della tensione tra due livelli consecutivi stabili. Si considerano livelli stabili se mantenuti per tempi prestabiliti (ad esempio, 200 ms).
- C.225. **Vendita a termine:** per ciascun periodo rilevante, una quantità di energia elettrica venduta al di fuori del sistema delle offerte.
- C.226. **Vendita netta a termine:** per ciascun periodo rilevante, il valore assoluto della somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relative a tale periodo, quando tale somma ha valore negativo.
- C.227. **VENF:** valore dell'energia elettrica non fornita.
- C.228. **Vincolo di rete:** una qualunque limitazione al funzionamento del sistema elettrico nazionale derivante da caratteristiche tecniche di elementi di rete.

- C.229. **Zona:** una delle porzioni in cui Terna suddivide la rete ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 111/06 al fine dell'assegnazione dei diritti di trasmissione nel mercato dell'energia. Le zone si suddividono in zone geografiche, zone virtuali estere e zone virtuali nazionali.
- C.230. **Zona di regolazione:** una porzione del sistema interconnesso "Europa Continentale" dell'ENTSO-E (ex UCTE), solitamente coincidente con il territorio di un Paese o di un'area geografica, fisicamente demarcata dalla posizione di punti di misura per gli scambi di energia e potenza con la rimanente parte della rete interconnessa.
- C.231. **Zona geografica:** Una zona che non è virtuale.
- C.232. **Zona virtuale estera:** l'insieme delle linee di interconnessione della RTN con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con la rete nazionale.
- C.233. **Zona virtuale nazionale:** un polo di produzione limitato.

D. Definizioni inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica

- D.1. **Apporti (naturali, reali, corretti):** per un determinato corso d'acqua, durante un certo intervallo di tempo e in una determinata sezione trasversale del suo percorso, il volume d'acqua risultante dall'integrazione, estesa al predetto intervallo di tempo, delle portate (naturali, reali, corrette) che attraversano la sezione durante un certo intervallo di tempo.
- D.2. **Asta idroelettrica:** un insieme di gruppi di generazione idroelettrici, identificato da Terna, idraulicamente in cascata nel quale la produzione di energia elettrica di ciascun gruppo di generazione influenza la produzione di energia elettrica degli altri gruppi a valle dello stesso.
- D.3. **Caldaje di integrazione, di riserva e ausiliarie:** caldaie che producono esclusivamente calore, utilizzato in aggiunta o in sostituzione del calore cogenerato.
- D.4. **Calore utile:** il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento.
- D.5. **Capacità utile in acqua di un invaso:** il volume di acqua che un serbatoio può contenere tra la quota massima di esercizio normale e la quota minima di esercizio normale.
- D.6. **Condizioni nominali per le prove sui moduli fotovoltaici:** le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti.
- D.7. **Coordinate geografiche di riferimento dell'ubicazione dell'impianto:** le coordinate geografiche relative all'ubicazione dell'impianto di produzione. Tali coordinate dovranno essere espresse in UTM oppure in altre coordinate standard (latitudine e longitudine); le coordinate richieste possono essere desunte anche graficamente utilizzando la cartografia IGM 1:50.000 oppure 1:25.000. Per gli impianti idroelettrici le coordinate di riferimento da indicare sono quelle della centrale di generazione, mentre per i parchi eolici può essere indicato approssimativamente il baricentro degli aerogeneratori; per casi specifici il produttore indica un riferimento significativo per georeferenziare l'impianto.
- D.8. **Durata di invaso o durata di riempimento di un invaso:** il tempo necessario per riempire un serbatoio dalla quota minima di esercizio normale alla quota massima di esercizio normale, qualora la portata di alimentazione sia costante e uguale alla portata media corretta annuale del o dei corsi d'acqua che in esso si riversano, escludendo gli eventuali apporti da pompaggio.
- D.9. **Generatore elettrico o alternatore:** macchina elettrica rotante basata sul fenomeno dell'induzione elettromagnetica, che trasforma energia meccanica in energia elettrica sotto forma di corrente alternata. Svolge, nella pratica, l'azione inversa rispetto ad un motore elettrico e presenta la stessa struttura di base.
- D.10. **Generatore elettrico sincrono o alternatore sincrono:** generatore elettrico che genera tensione sinusoidale con una frequenza che, in condizioni normali di funzionamento, è esattamente proporzionale alla velocità di rotazione. Esso è normalmente in grado di generare tensione e potenza attiva e reattiva indipendentemente da sorgenti elettriche esterne.
- D.11. **Generatori elettrico asincrono o alternatore asincrono:** generatore elettrico che genera tensione sinusoidale con una frequenza, che, in condizioni normali di funzionamento, non è proporzionale alla velocità di rotazione. Esso non è in grado di funzionare indipendentemente da sorgenti elettriche esterne ed è, quindi, normalmente eccitato dalla rete cui è connesso oppure è provvisto di un complesso esterno per l'autoeccitazione.

- D.12. **Generatore elettrico principale:** generatore elettrico sincrono o asincrono la cui energia elettrica prodotta è diretta nella sua totalità o nella sua massima parte verso l'esterno dell'impianto, cui il generatore appartiene, e cioè verso la rete o direttamente verso l'utenza.
- D.13. **Generatore elettrico ausiliario:** generatore elettrico la cui energia elettrica prodotta è normalmente utilizzata nella sua totalità per i bisogni propri dell'impianto, cui il generatore ausiliario appartiene come il funzionamento dei servizi annessi, l'illuminazione, l'eccitazione degli alternatori, ecc.
- D.14. **Gruppo di generazione:** sistema formato dall'insieme di uno o più motori primi ai quali è associato uno o più generatori elettrici accoppiati meccanicamente (generatore principale e generatori ausiliari) o dall'insieme di uno o più moduli fotovoltaici e da inverter in grado di convertire una fonte primaria di energia in energia elettrica. In particolare, a seconda del tipo di motore primo e del sistema di conversione della fonte primaria in energia elettrica i gruppi di generazione si differenziano in:
- D.14.1. **Gruppo di generazione termoelettrico:** un gruppo di generazione avente motori primi termici;
- D.14.2. **Gruppo di generazione idroelettrico:** un gruppo di generazione costituito da macchine idrauliche (turbine, pompe) e da macchine elettriche (generatori elettrici, motori elettrici) accoppiate meccanicamente;
- D.14.3. **Gruppo di generazione eolico o aerogeneratore:** il singolo aerogeneratore costituito dal rotore (ad asse orizzontale o verticale con una, due o tre pale), la navicella o gondola in cui sono inseriti l'albero di trasmissione a basso numero di giri, il moltiplicatore di giri, l'albero di trasmissione ad elevato numero di giri, il generatore elettrico, il freno e i sistemi di controllo, la torre di sostegno e i servizi ausiliari (SA). Gli aerogeneratori sul piano tecnico sono differenziabili fra:
- a) **Aerogeneratore Full Converter (FC):** un generatore eolico in cui il generatore elettrico, sincrono o asincrono, è collegato alla rete mediante un doppio sistema di conversione AC/DC + DC/AC (raddrizzatore più inverter). A questa categoria appartengono anche generatori sincroni o asincroni connessi alla rete mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (inverter lato rete di distribuzione). Questi generatori sono, di fatto, assimilati a generatori eolici FC;
 - b) **Aerogeneratore Doubly Fed Induction Generator (DFIG):** un generatore eolico in cui il generatore elettrico è costituito da un alternatore asincrono con avvolgimento statorico direttamente collegato alla rete ed avvolgimento rotorico collegato alla rete mediante un doppio sistema di conversione AC/DC + DC/AC (raddrizzatore più inverter);
- D.14.4. **Gruppo di generazione fotovoltaico:** un gruppo di generazione avente moduli fotovoltaici.

Sulla base, invece, delle caratteristiche dei loro generatori elettrici principali e della presenza di sistemi di raddrizzamento/inversione utilizzati per la connessione alla rete i gruppi di generazione si differenziano in:

- D.14.5. **Gruppo di generazione rotante o tradizionale:** un gruppo di generazione in cui la conversione dell'energia primaria in energia elettrica avviene tramite sistemi di generazione rotanti (ad esempio motori endotermici, motori alternativi, motori Stirling, turbine a gas, turbine a vapore ecc.) senza l'interposizione ai fini della connessione alla rete di sistemi di raddrizzamento/inversione. I gruppi di generazione tradizionale possono anche essere differenziati tra loro in base alla presenza di un generatore elettrico sincrono o asincrono in gruppi di generazione tradizionale sincroni e gruppi di generazione tradizionale asincroni;

D.14.6. **Gruppo di generazione statico:** un gruppo di generazione totalmente privo di parti in movimento (tipicamente FV) connesso alla rete tramite l'interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (inverter lato rete). Un sottoinsieme dei generatori statici è quello dei generatori statici a microinverter in cui si ha il parallelo di più microinverter eseguito con apposito sistema di connessione (cavo e connettori), fino alla potenza di 6 kW per fase;

D.14.7. **Gruppo di generazione quasi-statico:** un gruppo di generazione caratterizzato dalla presenza di elementi rotanti (motori primi o generatori elettrici), ma che comunque è connesso alla rete tramite l'interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (inverter lato rete). Rientrano nei gruppi di generazione quasi-statici anche gli aerogeneratori Full Converter e gli aerogeneratori DFIG.

D.15. **Impianto o centrale di produzione di energia elettrica:** l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria o secondaria, rinnovabile o non rinnovabile, in energia elettrica. Esso comprende in particolare:

- i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte di energia rinnovabile o non rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- ii. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Per interconnessione funzionale si intende la presenza e l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi¹. Ogni impianto è identificato da uno specifico codice CENSIMP (ad ogni impianto con un determinato Codice CENSIMP possono corrispondere una o più sezioni di generazione raggruppabili in una o più unità di produzione in base alle regole definite nel capitolo 4 del Codice di Rete di Terna. Le sezioni di generazione, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione). Le diverse tipologie di impianti di produzione, ivi inclusi gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono definite, di seguito, facendo riferimento ai loro componenti principali (quanto di seguito indicato è da intendersi come completamento alla definizione generale sopra indicata). In particolare, si definisce:

D.15.1. **Impianto idroelettrico:** un impianto di produzione destinato alla trasformazione dell'energia idraulica in energia elettrica. Esso è costituito dalla centrale di produzione (con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse) e dalle opere idrauliche (traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione; organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto) oltre che dagli ulteriori elementi che caratterizzano un impianto di produzione.

¹ Ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile, condivisi tra i vari gruppi di generazione, costituisce un'interconnessione funzionale dei gruppi dal punto di vista termico; la presenza di uno o più vincoli elettrici che impediscono la gestione separata di ogni gruppo di generazione costituisce un'interconnessione funzionale dei gruppi dal punto di vista elettrico; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del combustibile costituisce un'interconnessione funzionale dal punto di vista operativo di utilizzo della fonte, etc.; la condivisione di un'unica rete di distribuzione dell'energia termica per impianti operanti in cogenerazione non è considerata interconnessione funzionale a patto che l'energia termica sia ceduta alla rete mediante scambiatori distinti per ciascun impianto; la condivisione dello stesso impianto di utenza per la connessione o del punto fisico di connessione ad una rete elettrica per gruppi di generazione che altrimenti verrebbero considerati impianti di produzione distinti, non è condizione sufficiente per considerare due o più gruppi tra loro interconnessi funzionalmente.

In presenza di derivazioni idroelettriche distinte e tali da rendere i gruppi di generazione ad esse associati catalogabili in una distinta sottotipologia di impianto (a serbatoio, a bacino, ecc), indipendentemente dal fatto che ci siano ulteriori elementi in comune come l'edificio della centrale, l'opera di scarico, il punto di connessione, ecc, tali gruppi vanno intesi come impianti distinti. La presenza di un unico disciplinare di concessione, con un'unica potenza nominale media di concessione, e/o di un unico punto di connessione non costituiscono condizione sufficiente a raggruppare sotto un unico impianto gruppi di generazione che altrimenti verrebbero classificati come impianti distinti. In entrambe le suddette casistiche, qualora si identificassero impianti distinti, la potenza nominale media annua di ciascun impianto viene calcolata attribuendo il valore complessivo indicato nel disciplinare di concessione in maniera proporzionale alla potenza nominale (in MW) delle turbine appartenenti al singolo impianto.

Gli impianti idroelettrici sono distinti, in base alla durata di invaso del serbatoio, in tre diverse sottotipologie impiantistiche. In particolare, si definisce:

- a) **Impianto idroelettrico a serbatoio:** un impianto idroelettrico che ha un serbatoio con *durata di invaso* maggiore o uguale a 400 ore (serbatoio di regolazione stagionale);
- b) **Impianto idroelettrico a bacino:** un impianto idroelettrico che ha un serbatoio con *durata di invaso* minore di 400 ore e maggiore di 2 ore (bacino di modulazione settimanale o giornaliera);
- c) **Impianto idroelettrico ad acqua fluente:** un impianto idroelettrico privo di serbatoio o con un serbatoio con *durata di invaso* minore o uguale a 2 ore.

Rientrano fra gli impianti idroelettrici anche gli impianti di pompaggio cioè impianti idroelettrici nei quali l'acqua può essere sollevata per mezzo di pompe da uno o più serbatoi inferiori ad uno o più serbatoi superiori ed essere accumulata per essere successivamente utilizzata per la produzione di energia elettrica. Gli impianti di pompaggio si differenziano fra loro in base alla connessione esistente tra i circuiti idraulici nei quali sono inserite le turbine e le pompe. In tutti i tipi di derivazioni/impianti di pompaggio le pompe e le turbine sono connesse con uno o più serbatoi superiori collegati tra loro, viceversa a seconda di come sono collegate al serbatoio o ai serbatoi inferiori si distinguono due tipi di pompaggi:

- i. impianto idroelettrico con pompaggio in cui le pompe e le turbine sono collegate a serbatoi inferiori fisicamente distinti e senza connessione idraulica tra di essi, salvo che attraverso un serbatoio superiore. In questi casi, quindi, non si possono avere cicli di pompaggio e le pompe hanno il solo scopo di pompare nel serbatoio superiore gli apporti captati al loro livello (impianti di pompaggio con stazioni di gronda). Gli impianti con stazioni di gronda sono classificati tenendo conto esclusivamente della durata di invaso nelle medesime sottotipologie previste per gli impianti idroelettrici (a serbatoio, a bacino, ad acqua fluente), senza considerare la presenza del pompaggio. Pertanto anche ai fini della registrazione in GAUDI si utilizzeranno le predette sottotipologie;
- ii. impianto idroelettrico con pompaggio in cui le pompe e le turbine sono collegate allo stesso serbatoio inferiore, oppure a serbatoi collegati tra loro. In questi casi il ciclo di pompaggio può essere ripetuto un gran numero di volte. Questi particolari impianti idroelettrici sono suddivisi in due distinte sottotipologie a seconda che i serbatoi superiori siano o meno alimentati da apporti naturali significativi (impianti con pompaggio volontario). In particolare, si definisce:

- d) **Impianto idroelettrico con pompaggio puro:** un impianto di pompaggio con pompaggio volontario in cui gli *apporti naturali* all'invaso superiore sono in media inferiori o uguali al 5% del volume d'acqua mediamente turbinata in un anno;
- e) **Impianto idroelettrico con pompaggio misto:** un impianto di pompaggio con pompaggio volontario in cui gli *apporti naturali* all'invaso superiore sono in media superiori al 5% del volume d'acqua mediamente turbinata in un anno.

In definitiva gli impianti idroelettrici si suddividono, anche ai fini della registrazione in GAUDÌ, nelle seguenti cinque sottotipologie o sottotipi di tecnologia: impianti idroelettrici **a serbatoio, a bacino, ad acqua fluente, con pompaggio puro, con pompaggio misto.**

D.15.2. **Impianto eolico:** un impianto di produzione destinato alla conversione dell'energia eolica in energia elettrica. Esso, di norma, è costituito dall'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica oltre che dagli ulteriori elementi che caratterizzano un impianto di produzione. Un insieme di aerogeneratori caratterizzato dalla presenza di un autonomo sistema di gestione e controllo e di un autonomo titolo autorizzativo può essere considerato come un singolo impianto eolico, anche in presenza di altri aerogeneratori che condividono lo stesso punto di connessione o linea di utenza, purché il predetto insieme di aerogeneratori sia in grado di soddisfare le prescrizioni in materia di connessione e di erogazione di servizi di dispacciamento previste dalle deliberazioni dell'Autorità, dal Codice di Rete di Terna e dalle Norme CEI relative ad un impianto eolico di potenza pari alla somma delle potenze di tutti gli impianti eolici che condividono il predetto impianto di utenza o punto di connessione e purché non vi siano interconnessioni funzionali con altri aerogeneratori non ricompresi nel predetto insieme diverse dalla mera condivisione del punto di connessione o dell'impianto di utenza. Ai fini della classificazione in GAUDÌ, un impianto eolico può essere suddiviso in due distinti sottotipi di tecnologia: impianto eolico **on-shore**, cioè realizzato su terraferma e impianto eolico **off-shore**, cioè realizzato in acqua, ad alcune miglia dalla costa di mari o laghi.

D.15.3. **Impianto geotermoelettrico:** un impianto di produzione destinato alla conversione dell'energia geotermica in energia elettrica. Esso è costituito dalla centrale (con uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori), dai pozzi di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato, dalle reti di trasporto fluido (comprendenti vapordotti e acquedotti di reiniezione) e dall'impiantistica di superficie (costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale) oltre che dagli ulteriori elementi che caratterizzano un impianto di produzione. Ai fini della classificazione in GAUDÌ, un impianto geotermoelettrico può essere suddiviso in distinti sottotipi di tecnologia. In particolare, si definisce:

- a) **Impianto geotermoelettrico a utilizzo diretto del vapore endogeno:** un impianto di produzione di energia elettrica in cui il vapore proveniente direttamente dai pozzi, se questi producono vapore secco, oppure dopo la separazione della parte liquida, se i pozzi producono vapore umido, viene inviato in turbina per produrre energia elettrica;
- b) **Impianto geotermoelettrico con singolo o doppio flash:** un impianto di produzione di energia elettrica in cui l'acqua, la cui temperatura varia da circa 180 a 370 °C, arriva in superficie tramite i pozzi passando rapidamente dalla pressione di serbatoio a quella dell'atmosfera, si separa (flash) in una parte di vapore, che è mandato in centrale, e una parte di

liquido che è reiniettato in serbatoio. Se il fluido geotermico arriva in superficie con temperature particolarmente elevate, allora può essere sottoposto per due volte ad un processo di "flash" (cioè di separazione);

- c) **Impianto geotermoelettrico a ciclo binario:** un impianto di produzione di energia elettrica in cui non viene utilizzato direttamente il vapore endogeno, ma viene utilizzato un fluido secondario di lavoro, di solito un fluido organico che lavora in un ciclo Rankine convenzionale: il fluido geotermico cede calore al fluido secondario attraverso uno scambiatore di calore, nel quale questo fluido si riscalda e poi vaporizza; il vapore prodotto aziona una normale turbina a flusso assiale collegata ad un generatore, è poi raffreddato, passando allo stato liquido, ed il ciclo comincia di nuovo;
- d) **Impianto geotermoelettrico a ciclo combinato (flash-binario):** un impianto di produzione di energia elettrica che accoppia un ciclo a singolo o doppio flash (topping cycle) ad uno binario (bottoming cycle).

D.15.4. **Impianto termoelettrico:** un impianto di produzione in cui l'energia primaria è convertita in energia elettrica utilizzando un processo termodinamico². Esso comprende, qualora presenti, anche i generatori di vapore, i serbatoi del combustibile e gli impianti di trattamento e, quando ricorra, le opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento e le torri di raffreddamento.

A seconda del tipo di motori primi termici che si utilizzano per la produzione di energia elettrica gli impianti termoelettrici si suddividono, anche ai fini della registrazione dell'impianto in GAUDÌ nelle seguenti sottotipologie o sottotipi di tecnologia:

- a) **Impianto termoelettrico convenzionale:** un impianto di produzione di energia elettrica caratterizzato dalla presenza esclusiva di una o più sezioni termoelettriche convenzionali (vd. *sezione termoelettrica convenzionale*);
- b) **Impianto termoelettrico turbogas:** un impianto di produzione di energia elettrica caratterizzato dalla presenza esclusiva di una o più sezioni termoelettriche turbogas (vd. *sezione termoelettrica turbogas*);
- c) **Impianto termoelettrico a ciclo combinato (TG-TV):** un impianto di produzione di energia elettrica caratterizzato dalla presenza esclusiva di una o più sezioni termoelettriche a ciclo combinato (vd. *sezione termoelettrica a ciclo combinato (TG-TV)*);
- d) **Impianto termoelettrico ripotenziato:** un impianto termoelettrico convenzionale che a seguito di un intervento di ripotenziamento è stato trasformato in un ciclo combinato attraverso l'installazione di nuovi gruppi turbogas e conservando varie parti del vecchio impianto tra cui le turbine a vapore;
- e) **Impianto termoelettrico con motori a combustione interna:** un impianto di produzione di energia elettrica caratterizzato dalla presenza esclusiva di una o più sezioni termoelettriche con motori a combustione interna (vd. *sezione termoelettrica con motori a combustione interna*);
- f) **Impianto termoelettrico con motori a combustione esterna:** un impianto di produzione di energia elettrica caratterizzato dalla presenza esclusiva di una o più sezioni termoelettriche con motori a combustione esterna (vd. *sezione termoelettrica con motori a combustione esterna*);

² In linea di principio anche gli impianti nucleari e gli impianti geotermoelettrici rientrano nella categoria degli impianti termoelettrici, ma storicamente gli impianti nucleari e gli impianti geotermoelettrici sono stati sempre classificati in categorie distinte e separate rispetto agli impianti termoelettrici.

- g) **Impianto termoelettrico con microturbine:** un impianto di produzione di energia elettrica caratterizzato dalla presenza esclusiva di una o più sezioni termoelettriche con microturbine (vd. *sezione termoelettrica con microturbina*);
- h) **Impianto termoelettrico con ciclo combinato (MCI-TV):** un impianto di produzione di energia elettrica caratterizzato dalla presenza esclusiva di una o più sezioni termoelettriche con ciclo combinato (MCI-TV) (vd. *sezione termoelettrica con ciclo combinato (MCI-TV)*);
- i) **Impianto termoelettrico con varie tecnologie:** un impianto con sezioni caratterizzate da tipologia tecnologica differente;
- j) **Impianto termoelettrico con turboespansore:** un impianto di produzione di energia elettrica caratterizzato dalla presenza esclusiva di una o più sezioni termoelettriche con turboespansore (vd. *sezione termoelettrica con turboespansore*).

A seconda, invece, del tipo di combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica gli impianti termoelettrici si suddividono nelle seguenti categorie:

- k) **Impianto termoelettrico a combustibili fossili:** un impianto termoelettrico in cui l'energia chimica dei combustibili solidi, liquidi o gassosi di origine fossile è trasformata in energia elettrica;
- l) **Impianto termoelettrico alimentato da biomasse:** l'insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento;
- m) **Impianto termoelettrico alimentato da biomasse liquide:** l'insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi;
- n) **Impianto termoelettrico alimentato da biogas:** l'insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi;
- o) **Impianto termoelettrico alimentato da gas di discarica:** l'insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti;
- p) **Impianto termoelettrico alimentato da gas residuati dai processi di depurazione:** l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.

- D.15.5. **Impianto fotovoltaico o sistema solare fotovoltaico:** un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori. Salvo esplicita decisione del gestore di rete di connettere distinti impianti fotovoltaici per il tramite dello stesso punto di connessione, in generale tutti i moduli fotovoltaici che insistono su uno stesso punto di connessione appartengono al medesimo impianto.
- D.15.6. **Impianto fotovoltaico a concentrazione o sistema solare fotovoltaico a concentrazione:** un impianto fotovoltaico in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche; il «fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» è il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25.
- D.15.7. **Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica:** un impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie di cui all'Allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
- D.15.8. **Impianto fotovoltaico parzialmente integrato:** un impianto fotovoltaico i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
- D.15.9. **Impianto fotovoltaico non integrato:** un impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli Allegati 2 e 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
- D.15.10. **Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative:** un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in Allegato 4 al relativo decreto ministeriale di incentivazione.
- D.15.11. **Impianto fotovoltaico realizzato su un edificio:** un impianto fotovoltaico i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in Allegato 2 al relativo decreto ministeriale di incentivazione.
- D.15.12. **Impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra:** un impianto fotovoltaico per il quale i moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline, per le quali si applicano le definizioni di cui all' articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010.
- D.15.13. **Impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica:** un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.
- D.15.14. **Impianto solare termodinamico:** un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura. Esso è costituito da uno o più componenti che captano la radiazione solare (captatori solari) e la inviano, mediante il fluido termovettore, al dispositivo di conversione in calore ad alta temperatura ovvero al sistema di accumulo termico e da un tradizionale impianto a vapore per la trasformazione dell'energia termica accumulata in energia elettrica tramite turbina a vapore e alternatore.

- D.16. **Impianto o centrale di produzione alimentato da fonti rinnovabili:** un impianto di produzione che utilizza fonti energetiche rinnovabili per produrre energia elettrica.
- D.17. **Impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili:** gli impianti di produzione alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi.
- D.18. **Impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta:** gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli programmabili.
- D.19. **Impianti di produzione ibridi o impianti ibridi o centrali ibride:** impianti che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione contemporanea di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili. Gli impianti ibridi sono un sottotipo degli impianti policombustibile. Gli impianti ibridi si dividono in:
- D.19.1. **Impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili o impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti:** impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
- D.19.2. **Altri impianti ibridi:** impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;
- D.20. **Impianto a cocombustione o impianto di produzione a cocombustione:** un impianto di produzione in cui almeno un gruppo di generazione dell'impianto è in grado di produrre energia elettrica mediante combustione contemporanea di diversi combustibili. Gli impianti di cocombustione sono un sottotipo di impianti policombustibile.
- D.21. **Impianto policombustibile o impianto di produzione policombustibile:** un impianto di produzione in grado di utilizzare diverse tipologie di combustibili. Ciò può avvenire o a seguito della presenza di uno o più gruppi di generazione policombustibili o a seguito della presenza di più gruppi di cui almeno uno è in grado di utilizzare un tipo di combustibile diverso da quello utilizzato dagli altri gruppi.
- D.22. **Impianto di cogenerazione o di produzione combinata di energia elettrica e calore:** un sistema integrato che converte l'energia primaria di una qualsivoglia fonte di energia nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti utili, conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria e un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. In luogo della produzione di energia elettrica in forma congiunta alla produzione di energia termica, è ammessa anche la produzione di energia meccanica. La produzione di energia meccanica o elettrica e di calore deve avvenire in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del calore, anche attraverso sistemi di accumulo. Il calore generato viene trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinata a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o a usi industriali in diversi processi produttivi. Nel caso di utilizzo di gas di sintesi, il sistema di gassificazione è parte integrante dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel caso di impianto a ciclo combinato con post-combustione, il post-combustore è parte integrante dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore. Le eventuali caldaie di integrazione dedicate esclusivamente alla produzione di energia termica non rientrano nella definizione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore.

- D.23. **Impianto (sezione) di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02:** un impianto (sezione) di cogenerazione che rispetta i requisiti di cui alla deliberazione n. 42/02 in termini IRE e di LT.
- D.24. **Impianto (sezione) di cogenerazione ad alto rendimento ai soli fini dell'applicazione del TICA e della priorità di dispacciamento:** un impianto (sezione) che:
- i. soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e
 - ii. per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011.
- D.25. **Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento:** un sistema integrato, costituito dalle sezioni di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore che rispettano i criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, e da una rete di teleriscaldamento per la distribuzione del calore, generato dall'impianto di cogenerazione medesimo, a una pluralità di edifici o ambienti per impieghi connessi prevalentemente con gli usi igienico-sanitari e la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento, il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel caso di ambienti a destinazione industriale, degli impieghi in apparecchiature e macchine a servizio di processi industriali.
- D.26. **Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04:** un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento la cui rete di teleriscaldamento soddisfa contestualmente le seguenti condizioni:
- i. alimentare tipicamente, mediante una rete di trasporto dell'energia termica, una pluralità di edifici o ambienti;
 - ii. essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, consentire l'allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione;
 - iii. la cessione dell'energia termica a soggetti terzi deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio secondo principi di non discriminazione e di interesse pubblico, nell'ambito delle politiche per il risparmio energetico.
- D.27. **Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento di nuova costruzione ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04:** l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 le cui sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore hanno effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico in data successiva al 28 settembre 2004 e che ha effettuato la prima cessione del calore generato attraverso una rete di teleriscaldamento in data successiva al 28 settembre 2004. Rientra in questo caso anche la costruzione di una nuova sezione di cogenerazione di un esistente impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, accompagnata da una estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento, come definita all'articolo 2, comma 3, lettera i), del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 che consente un aumento, imputabile alla nuova sezione, della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, così come calcolato con riferimento alla valutazione della producibilità aggiuntiva, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h), del medesimo decreto.
- D.28. **Impianto di generazione distribuita:** un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, connesso alla rete di distribuzione.

- D.29. **Impianto di microgenerazione:** un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con potenza nominale inferiore a 50 kWe.
- D.30. **Impianto di piccola generazione:** un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con potenza nominale non superiore a 1 MW.
- D.31. **Indice di risparmio di energia IRE:** rapporto tra il risparmio di energia primaria conseguito dalla sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica e l'energia primaria richiesta dalla produzione separata, secondo la formula di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera t), della deliberazione n. 42/02.
- D.32. **Inverter:** apparecchiatura tipicamente statica impiegata per la conversione della corrente continua in corrente alternata monofase o trifase.
- D.33. **Limite termico LT:** rapporto tra l'energia termica utile annualmente prodotta E_t e l'effetto utile complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, pari alla somma dell'energia elettrica netta e dell'energia termica utile prodotte ($E_e + E_t$), riferiti all'anno solare, secondo la formula di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera u), della deliberazione n. 42/02.
- D.34. **Microinverter:** inverter adibito alla conversione CC/CA della potenza di un solo modulo FV. Tale potenza non supera alcune centinaia di watt.
- D.35. **Motore primo:** macchina motrice ovvero motore. Con questa definizione i motori primi vengono classificati separatamente dalle macchine operatrici (generatori, pompe, compressori, ecc).
- D.36. **Portata corretta** (di un corso d'acqua in un dato istante e in una determinata sezione trasversale del suo percorso): la portata che il corso d'acqua effettivamente avrebbe, in tale istante e in tale sezione trasversale, in assenza di ogni invaso o svaso delle opere di ritenuta di impianti idroelettrici o di altri impianti esistenti nella parte del suo bacino imbrifero reale situata a monte della sezione trasversale considerata.
- D.37. **Portata media (naturale, reale, corretta):** di un corso d'acqua per un periodo determinato dell'anno, la media aritmetica delle portate (naturali, reali, corrette) constatata nel periodo considerato dell'anno, durante il più grande numero possibile di anni trascorsi.
- D.38. **Potenziamento:** intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo. In relazione all'applicazione dei meccanismi di incentivazione previsti per la produzione da fonti rinnovabili agli impianti oggetto di potenziamento si applicano specifiche definizioni. In particolare, si definisce:
- D.38.1. **Potenziamento di un impianto fotovoltaico ai fini dell'ottenimento degli incentivi previsti per i primi quattro conti energia:** un intervento di potenziamento eseguito su un impianto fotovoltaico entrato in esercizio da almeno due anni, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo;
- D.38.2. **Potenziamento di un impianto fotovoltaico ai fini dell'ottenimento degli incentivi previsti dal quinto conto energia:** l'intervento tecnologico, realizzato nel rispetto dei requisiti e in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 5 luglio 2012, eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita all'articolo 2, lettera l), del

decreto ministeriale 5 luglio 2012. L'energia incentivata a seguito di un potenziamento è la produzione aggiuntiva dell'impianto moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8;

- D.38.3. **Potenziamento, o ripotenziamento, ai sensi dei decreti ministeriali 24 ottobre 2005:** l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita all'articolo 2, lettera c), dei medesimi decreti;
- D.38.4. **Potenziamento o ripotenziamento ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008:** l'intervento tecnologico eseguito su un impianto in conformità all'allegato A al decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita all'articolo 2, lettera d), del medesimo decreto;
- D.38.5. **Potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2013:** è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2 al decreto ministeriale 6 luglio 2012;
- D.38.6. **Potenziamento dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005:** è l'intervento impiantistico-tecnologico che prevede l'estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento, come definita all'articolo 2, comma 3, lettera i), del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 e che comporta una producibilità aggiuntiva, come definita all'articolo 2, comma 3, lettera h), del medesimo decreto con riferimento al valore atteso sulla base dei dati di progetto, almeno pari al 15%.
- D.39. **Riattivazione di un impianto:** in generale, la messa in servizio di un impianto dimesso, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto. In relazione all'applicazione dei meccanismi di incentivazione previsti per la produzione da fonti rinnovabili agli impianti oggetto di riattivazione si applicano specifiche definizioni. In particolare, si definisce:
- D.39.1. **Riattivazione di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008:** la messa in servizio di un impianto dimesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto.
- D.39.2. **Riattivazione di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo all'incentivazione delle fonti rinnovabili:** la messa in servizio di un impianto dimesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto.
- D.39.3. **Riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012:** la messa in servizio di un impianto, dimesso da oltre dieci anni.
- D.40. **Ricostruzione integrale di un impianto ai sensi dei decreti ministeriali di incentivazione delle fonti rinnovabili:** intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto

di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nel decreto ministeriale che introduce lo specifico regime di incentivazione per cui si chiede l'ammissione. In particolare, si definisce:

D.40.1. **Ricostruzione integrale di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012:** è l'intervento di ricostruzione di un impianto fatto in conformità a quanto previsto dall' *allegato 2* al predetto decreto.

D.41. **Rifacimento o Intervento di rifacimento:** in generale, l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente ormai giunto in prossimità del termine della vita utile di utilizzo che comporta la sostituzione con componenti nuovi o la ricostruzione delle principali parti dell'impianto. A seconda delle parti dell'impianto sostituite o ricostruite si parla di rifacimento parziale o totale. In particolare gli interventi minimi che devono essere effettuati sull'impianto al fine di qualificare tale intervento come rifacimento, nel caso si voglia accedere ai meccanismi di incentivazione previsti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono identificati nello specifico decreto di incentivazione. In particolare, si definisce:

D.41.1. **Rifacimento totale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04:** l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come definito all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto 24 ottobre 2005 entrato in esercizio da almeno trenta anni, che comporta la sostituzione con componenti nuovi delle principali parti della rete di teleriscaldamento e delle principali parti dell'impianto, tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori, le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione intera, gli scambiatori di calore e la tubazione primaria della rete di teleriscaldamento;

D.41.2. **Rifacimento totale ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo all'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili:** l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente che comporta la sostituzione con componenti nuovi o la totale ricostruzione delle principali parti dell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti:

- i. le opere idrauliche e tutti i gruppi turbina-alternatore per gli impianti idroelettrici di potenza nominale minore di 10 MW, entrati in esercizio da almeno quindici anni;
- ii. le opere idrauliche e tutti i gruppi turbina-alternatore per gli impianti idroelettrici di potenza nominale uguale o superiore 10 MW, entrati in esercizio da almeno trenta anni;
- iii. i pozzi di produzione e reiniezione, l'alternatore, la turbina ed il condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto per gli impianti geotermoelettrici, entrati in esercizio da almeno quindici anni;
- iv. l'alternatore, il moltiplicatore, l'inverter e il mozzo su tutti gli aerogeneratori costituenti l'impianto per gli impianti eolici, entrati in esercizio da almeno dieci anni;
- v. tutte le cellule fotovoltaiche e l'inverter per gli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio da almeno quindici anni;
- vi. l'alternatore, la turbina, il generatore di vapore, il forno di combustione, le griglie ed il gassificatore per gli impianti, ivi incluse le centrali ibride, utilizzanti rifiuti o biomasse, entrati in esercizio da almeno dieci anni;
- vii. le opere di presa, convogliamento e condizionamento del gas o biogas asservite all'impianto, e tutti i gruppi motore-alternatore per gli impianti utilizzanti gas

di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, entrati in esercizio da almeno dieci anni.

Per i soli impianti di cui ai punti iv., v. e vi. è consentito il rifacimento anche di singoli gruppi o unità costituenti l'impianto, purché ciascun gruppo o unità sia dotato di un autonomo sistema di misura dell'energia prodotta.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti a causa di eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti i periodi minimi di esistenza degli impianti, di cui ai punti da i. a vii., non si applicano. In tutti i casi, l'impianto deve entrare in esercizio entro tre anni ovvero, per i soli impianti di cui ai punti i., ii. e iii., entro sei anni dalla data di inizio dei lavori di rifacimento, comunicata dal produttore al Gestore della rete, fatte salve ulteriori proroghe dovute a cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto, ovvero a motivi attinenti alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, queste ultime attestare dal Gestore della rete. Il Gestore della rete trasmette le eventuali attestazioni non favorevoli al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'espressione di parere nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. I predetti tempi massimi di completamento degli interventi di rifacimento si applicano anche agli interventi avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

- D.41.3. **Rifacimento parziale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04:** l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come definito all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, entrato in esercizio da almeno quindici anni, che comporta la sostituzione con componenti nuovi delle principali parti dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori, le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione interna, gli scambiatori di calore. Rientra in questo caso anche la nuova realizzazione di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, o di una sezione del medesimo impianto, associati ad una rete di teleriscaldamento esistente;
- D.41.4. **Rifacimento parziale ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo all'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili:** l'intervento su impianti idroelettrici e geotermoelettrici eseguito in conformità all'allegato A del medesimo decreto;
- D.41.5. **Rifacimento totale ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008:** l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente alimentato da fonti rinnovabili, eseguito in conformità all'allegato A del medesimo decreto;
- D.41.6. **Rifacimento parziale ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008:** l'intervento su impianti idroelettrici, geotermoelettrici e a biomasse eseguito in conformità all'allegato A del medesimo decreto;
- D.41.7. **Rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012:** l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2 al medesimo decreto;
- D.41.8. **Rifacimento totale per un impianto fotovoltaico ai fini dell'accesso al conto energia:** l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in

esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

- D.42. **Rifacimento di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi della deliberazione n. 42/02:** intervento su una sezione dell'impianto che sia in esercizio, esistente da almeno venti (20) anni, finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione della sezione.
- D.43. **Servizi ausiliari di un impianto di produzione di energia elettrica:** in generale, i servizi strettamente necessari al mantenimento dell'impianto di produzione in esercizio o in condizioni di riprendere la produzione, a prescindere dalla titolarità e dall'ubicazione delle apparecchiature. In particolare rientrano tra i servizi ausiliari gli impianti di movimentazione e trattamento del combustibile, l'impianto dell'acqua di raffreddamento, i servizi di centrale, il riscaldamento, l'illuminazione, per le officine e gli uffici direttamente connessi con l'esercizio della centrale, gli impianti per il funzionamento degli organi relativi alla parte idraulica di un impianto idroelettrico (es.: diga, sgrigliatori, paratoie, ecc.), nonché i dispositivi e impianti installati per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all'esercizio (es. rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), che possono essere anche collocati al di fuori del perimetro dell'impianto di produzione. Tale definizione viene utilizzata ai fini dell'applicazione del TIT, del TICA e ai fini del calcolo della potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari, dato quest'ultimo richiesto dal GAUDÌ in fase di registrazione delle unità di produzione rilevanti. In relazione, invece, all'applicazione dei benefici economici e normativi previsti da specifici provvedimenti normativi (ad esempio: i decreti ministeriali di incentivazione delle fonti rinnovabili, ecc.), fa fede la definizione di servizi ausiliari in essi contenuta. In particolare, si definiscono:
- D.43.1. **Servizi ausiliari di centrale ai sensi dei decreti ministeriali 5 e 6 luglio 2013:** i servizi ausiliari come individuati dal GSE in applicazione dei criteri dall'Autorità con la deliberazione 47/2013/R/efr;
- D.43.2. **Servizi ausiliari di centrale ai sensi della deliberazione n. 2/06:** i servizi ausiliari come individuati in applicazione dei criteri di cui alla deliberazione n. 2/06.
- D.44. **Sezione di un impianto di produzione:** una parte dell'impianto di produzione costituita da uno o più gruppi di generazione in grado di essere esercita e gestita in maniera indipendente dal resto dell'impianto di produzione al fine di produrre energia elettrica. La sezione di un impianto è autosufficiente e può avere in comune con altre sezioni alcuni servizi ausiliari o generali. In particolare, si definisce:
- D.44.1. **Sezione eolica:** l'insieme di uno o più aerogeneratori aventi le seguenti caratteristiche:
- i. stesso modello e taglia di aerogeneratori,
 - ii. stessa sottostazione MT/MT all'interno dell'impianto eolico,
 - iii. stesso livello di soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato A17 al Codice di rete.
- Ogni qualvolta all'interno di un impianto ci siano insieme di aerogeneratori con diversa taglia o modello o con diverso grado di conformità alle prescrizioni dell'Allegato A17 del Codice di rete è necessario, in GAUDÌ, registrare l'impianto suddividendolo in diverse sezioni eoliche;
- D.44.2. **Sezione fotovoltaica:** l'insieme di uno o più moduli fotovoltaici aventi la stessa tipologia (silicio monocristallino, silicio policristallino, silicio amorfo, telloruro di cadmio (cdte), arseniuro di gallio (gaas), diseleniuro di indio e rame (cig), diseleniuro di indio, rame e gallio (cigs), altro), la stessa sottotipologia (senza

inseguimento e con concentratori, senza inseguimento e senza concentratori, ad inseguimento e con concentratori, ad inseguimento e senza concentratori), di uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori. Ciascuna sezione fotovoltaica deve essere in grado di produrre in maniera autonoma energia elettrica in corrente alternata e deve avere una data di entrata in esercizio univocamente definita. La suddivisione dell'impianto in diverse sezioni è inoltre obbligatoria nel caso si vogliano utilizzare le disposizioni del comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10 in sede di richiesta di accesso al conto energia presso il GSE e, in tal caso, ogni sezione oggetto di incentivazione deve essere dotata di specifica apparecchiatura di misura dell'energia prodotta;

D.44.3. **Sezione geotermoelettrica:** un sistema coordinato di conversione dell'energia termica dei vapori geotermici in energia elettrica, costituito da uno o più scambiatori di calore, da uno o più separatori, da uno o più gruppi di generazione, da uno o più trasformatori principali e da altri circuiti e servizi ausiliari. Una sezione è caratterizzata da una sostanziale autosufficienza, e può avere in comune con altre sezioni alcuni servizi ausiliari o generali. Ai fini della classificazione in GAUDÌ le sezioni geotermoelettriche appartengono sempre alla sottotipologia **sezione convenzionale** che ha le medesime caratteristiche tecniche della sezione termoelettrica tradizionale. Analogamente anche la classificazione in sottotipi è analoga a quella del termoelettrico convenzionale: **sezione a contropressione, a spillamento e a contropressione e spillamento**;

D.44.4. **Sezione idroelettrica:** l'insieme di uno o più gruppi di generazione idroelettrica in grado di funzionare in maniera indipendente da altri gruppi di generazione presenti nell'impianto, ma non appartenenti alla predetta sezione, e aventi le seguenti caratteristiche:

- i. stesso punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- ii. stessa tipologia di motori primi.

Nel caso, all'interno di un impianto, ci siano insiemi di gruppi di generazione con diversa tipologia o con diversi punti di connessione alla rete è necessario procedere a suddividere l'impianto in diverse sezioni e a compilarne i relativi campi;

D.44.5. **Sezione termoelettrica:** un sistema coordinato ed autosufficiente di conversione dell'energia termica dei combustibili in energia elettrica, costituito da uno o più generatori di vapore, da uno o più gruppi di generazione, dai trasformatori principali, dal ciclo rigenerativo e da altri circuiti e servizi ausiliari. Le sezioni termoelettriche, anche ai fini della registrazione dell'impianto in GAUDÌ, vengono distinte, sulla base delle caratteristiche dei motori primi e delle modalità di conversione della fonte primaria in energia elettrica, nei seguenti *tipi di tecnologia*:

- a) **Sezione termoelettrica convenzionale:** una sezione di produzione di energia elettrica in cui l'energia primaria contenuta nei combustibili viene trasformata in energia elettrica mediante turbine a vapore. A seconda delle condizioni del vapore all'immissione e allo scarico della turbina le sezioni termoelettriche vengono classificate secondo i seguenti sottotipi di tecnologia:
 - ✓ **Sezione a condensazione:** una sezione termoelettrica convenzionale in cui a valle della turbina a vapore è presente un condensatore che permette di mantenere, allo scarico della turbina, il vapore ad una pressione notevolmente inferiore rispetto a quella atmosferica. Tipicamente il titolo del vapore allo scarico è superiore al 90%;
 - ✓ **Sezione in contropressione:** una sezione termoelettrica convenzionale in cui a valle della turbina a vapore è presente una valvola di

regolazione che permette di controllare la pressione allo scarico della turbina al fine di avere in uscita dalla turbina stesso vapore alle condizioni richieste dal processo industriale. Si trovano in raffinerie, cartiere, impianti di dissalazione e altri impianti in cui sono necessarie elevate quantità di vapore di processo;

- ✓ **Sezione a condensazione e spillamento:** una sezione a condensazione in cui vengono effettuati spillamenti di vapore da uno o più stadi di turbina;
- b) **Sezione termoelettrica turbogas:** una sezione di produzione di energia elettrica in cui l'energia primaria contenuta nei combustibili viene trasformata in energia elettrica mediante turbine a gas.
- c) **Sezione termoelettrica a ciclo combinato (TG-TV):** una sezione di produzione di energia elettrica comprendente uno o più gruppi generatori turbogas i cui gas di scarico alimentano con il loro calore residuo una caldaia, che può o meno essere alimentata con un combustibile supplementare; il vapore prodotto dalla caldaia è utilizzato per il funzionamento di una turbina a vapore, accoppiata ad un generatore elettrico. A seconda del fatto che i motori primi siano su uno o più assi si suddividono le sezioni nei seguenti sottotipi di tecnologia:
 - ✓ **Sezione a ciclo combinato single-shaft:** una sezione i cui motori primi (turbina a gas e turbina a vapore) sono montati sullo stesso albero motore;
 - ✓ **Sezione a ciclo combinato multi-shaft:** una sezione i cui motori primi (turbine a gas e turbina a vapore) sono montati su alberi motore distinti.

In generale negli impianti di tipo termoelettrico ciascuna sezione termoelettrica coincide con un singolo gruppo di generazione per tutti i sottotipi di tecnologia tranne che per il sottotipo di tecnologia "ciclo combinato":

- i. nel caso di *ciclo combinato single shaft* ogni gruppo di generazione (TG+TV+GEN) coincide con una sezione termoelettrica;
- ii. nel caso di *cicli combinati multi shaft* ciascuna sezione è composta da due o più gruppi tra loro interdipendenti. Nei cicli combinati multi shaft, infatti, ogni TG è collegato ad un alternatore e così anche la TV è collegata ad un alternatore, pertanto siamo in presenza di 3 differenti gruppi di generazione (2 gruppi turbogas ed un gruppo a vapore), ma essendo interconnessi essi costituiscono una sezione unica.

In alcuni cicli combinati derivanti da un ciclo tradizionale ripotenziato è possibile che la turbina a vapore possa essere esercitata in maniera indipendente dai gruppi turbogas, per semplicità si ritiene di dover classificare gli impianti caratterizzati da tali sezioni nella tipologia *Impianto termoelettrico ripotenziato* adottando un criterio convenzionale in base al quale la sezione sia sempre unica [(TG+GEN)+(TG+GEN)+(TV+GEN)] con vari assetti, uno per ogni gruppo di generazione o combinazione di essi (esisterà quindi un assetto che prevede il funzionamento del solo gruppo di generazione a vapore).

- d) **Sezione termoelettrica ripotenziata:** una sezione termoelettrica convenzionale che a seguito di un intervento di ripotenziamento è stata trasformata in un ciclo combinato attraverso l'installazione di nuovi gruppi

turbogas e conservando varie parti del vecchio impianto tra cui le turbine a vapore;

- e) **Sezione termoelettrica con motori a combustione interna:** una sezione di produzione di energia elettrica in cui l'energia primaria contenuta nei combustibili viene trasformata in energia elettrica mediante motori a combustione interna;
- f) **Sezione termoelettrica con motori a combustione esterna:** una sezione di produzione di energia elettrica in cui l'energia primaria contenuta nei combustibili viene trasformata in energia elettrica mediante motori a combustione esterna;
- g) **Sezione termoelettrica con microturbine:** una sezione di produzione di energia elettrica in cui l'energia primaria contenuta nei combustibili viene trasformata in energia elettrica mediante microturbine;
- h) **Sezione termoelettrica con ciclo combinato (MCI-TV):** una sezione di produzione di energia elettrica comprendente uno o più gruppi generatori aventi come motori primi dei motori a combustione interna i cui gas di scarico alimentano con il loro calore residuo una caldaia, che può o meno essere alimentata con un combustibile supplementare; il vapore prodotto dalla caldaia è utilizzato per il funzionamento di una turbina a vapore, accoppiata ad un generatore;
- i) **Sezione termoelettrica con turboespansore:** una sezione di produzione di energia elettrica che genera energia elettrica attraverso l'espansione di un fluido caldo derivante da un processo termico attraverso una turbomacchina.

- D.45. **Sezione di impianto di cogenerazione o di produzione combinata di energia elettrica e calore:** ogni modulo in cui può essere scomposto l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore in grado di operare anche indipendentemente dalle altre sezioni e composto da un insieme di componenti principali interconnessi tra loro in grado di produrre in modo sostanzialmente autosufficiente energia elettrica e calore. Una sezione può avere in comune con altre sezioni alcuni servizi ausiliari o generali. Nel caso di utilizzo di gas di sintesi, il sistema di gassificazione è parte integrante della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel caso di sezione a ciclo combinato con post-combustione, il post-combustore è parte integrante della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore.
- D.46. **Sottotipo tecnologia** (di un impianto o di una sezione): la sotto-tecnologia impiantistica che contraddistingue l'impianto o la sezione in oggetto. Ad ogni tipo di tecnologia di impianto di produzione di energia elettrica sono associati in GAUDI diversi sottotipi di tecnologia (ad esempio un impianto solare può essere classificato secondo i seguenti sottotipi tecnologia *fotovoltaico, termodinamico, termodinamico misto*).
- D.47. **Teleriscaldamento o Teleraffrescamento:** la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria.
- D.48. **Tipo tecnologia** (di un impianto, di una sezione, di un motore primo): la tecnologia impiantistica che contraddistingue l'impianto, la sezione o il motore primo in oggetto. Ad esempio gli impianti di produzione di energia elettrica vengono classificati in GAUDI secondo i seguenti tipi di tecnologia: *solare, termoelettrico, idroelettrico, eolico, geotermoelettrico, marino, celle combustibili, turboespansione su rete gas*.

- D.49. **Trasformatore:** una macchina elettrica statica e reversibile, che serve per variare i parametri della potenza elettrica apparente (tensione e corrente) in ingresso rispetto a quella in uscita, mantenendola costante.
- D.50. **Trasformatore ausiliario:** un trasformatore che alimenta i servizi ausiliari dell'impianto di produzione.
- D.51. **Trasformatore principale o di gruppo:** un trasformatore che convoglia l'energia elettrica prodotta dall'impianto verso la rete elettrica, o direttamente verso l'utenza, attraverso le sbarre dell'impianto di produzione.

E. Definizioni inerenti le fonti di energia primaria e secondaria utilizzate negli impianti di produzione

- E.1. **Biocarburanti:** carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.
- E.2. **Biogas:** gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa.
- E.3. **Biogas da filiera:** biogas derivante da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta.
- E.4. **Bioliquidi:** combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa.
- E.5. **Bioliquidi sostenibili:** combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all' articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
- E.6. **Bioliquidi sostenibili da filiera:** bioliquidi sostenibili prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi.
- E.7. **Biomassa:** frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
- E.8. **Biomassa da intese di filiera:** biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005.
- E.9. **Biomasse da filiera:** biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta.
- E.10. **Biomassa da filiera corta:** biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al decreto ministeriale 2 marzo 2010.
- E.11. **Biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali:** parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.
- E.12. **Biometano:** gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale.
- E.13. **Cippato:** prodotto della cippatura, lavorazione attraverso la quale il legno viene sminuzzato e ridotto in scaglie (in inglese: chips) per essere poi usato come combustibile. Il legno impiegato proviene in genere da piante a breve rotazione oppure da scarti, come i residui delle potature boschive, agricole o urbane, le ramaglie e i cimali, i sottoprodotti delle segherie.

- E.14. **Energia aerotermica:** energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore.
- E.15. **Energia da fonti rinnovabili:** energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
- E.16. **Energia eolica:** energia cinetica presente nel vento, che può essere sfruttata per produrre energia meccanica e elettrica.
- E.17. **Energia geotermica:** energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre.
- E.18. **Energia idraulica:** energia derivata dall'energia potenziale e cinetica posseduta dall'acqua.
- E.19. **Energia idrotermica:** energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
- E.20. **Energia oceanica:** energia immagazzinata in varie forme nell'oceano e nel mare. Questa energia può essere estratta con diverse tecnologie: fluidodinamiche (correnti, onde, maree) e di gradiente (termico e salino).
- E.21. **Energia primaria dei combustibili utilizzati da una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Ec ai sensi della deliberazione n. 42/02:** contenuto energetico dei combustibili utilizzati, pari al prodotto del peso o del volume di ciascun tipo di combustibile utilizzato nel corso dell'anno solare per il rispettivo potere calorifico inferiore. Nel caso di sezioni a ciclo combinato con post-combustione, l'energia primaria del combustibile utilizzato comprende anche il contenuto energetico del combustibile che alimenta il post-combustore. Nel caso di sezioni alimentate da gas di sintesi, l'energia primaria del combustibile utilizzato comprende il contenuto energetico di tutti i combustibili utilizzati, inclusi quelli che alimentano un eventuale sistema di gassificazione.
- E.22. **Energia solare:** energia derivata dall'irraggiamento solare direttamente per effetto fotovoltaico o indirettamente a seguito di trasformazione in energia termica.
- E.23. **Fonti di calore non cogenerativo:** a titolo esemplificativo, e non esaustivo, fonti di energia termica costituite dal recupero di calore da processi industriali o dagli impianti in assetto non cogenerativo di termovalorizzazione, di combustione delle biomasse, geotermici.
- E.24. **Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:** le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
- E.25. **Gas derivante dai processi di depurazione:** gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali.
- E.26. **Gas di discarica:** gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica.
- E.27. **Prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari:** prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale; in sede di prima applicazione, rientrano in tale categoria i prodotti di cui alla tabella 1-B del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

F Definizioni inerenti i dati di potenza dell'energia elettrica

- F.1. **Potenza aggiuntiva richiesta in immissione:** la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione.
- F.2. **Potenza ai fini della connessione:** pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione.
- F.3. **Potenza apparente:** in un sistema trifase simmetrico e sinusoidale nelle tensioni e nelle correnti, la potenza apparente è pari a $\sqrt{3}$ volte il prodotto dei valori efficaci della tensione di rete e della corrente.

$$S = \sqrt{3} * VI$$

Alternativamente, essa può essere calcolata con la formula:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

- F.4. **Potenza attiva:** in un sistema di grandezze periodiche, la potenza attiva è definita, matematicamente, come il valor medio calcolato nel periodo T della potenza istantanea:

$$P = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} p(t) dt$$

In un sistema trifase simmetrico e sinusoidale nelle tensioni e nelle correnti, la potenza attiva è pari a $\sqrt{3}$ volte il prodotto dei valori efficaci della tensione di rete e della corrente per il coseno dell'angolo di fase:

$$P = \sqrt{3}VI\cos\varphi$$

- F.5. **Potenza attiva massima prelevata su base quarto d'ora:** il valore massimo di potenza attiva prelevata su base quarto d'ora fra due fatturazioni consecutive.
- F.6. **Potenza contrattualmente impegnata in immissione:** il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall' esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza immessa; per motivi di sicurezza l' esercente può derogare dall' installazione del limitatore di potenza.
- F.7. **Potenza contrattualmente impegnata in prelievo:** il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall' esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza l' esercente può derogare dall' installazione del limitatore di potenza.
- F.8. **Potenza di concessione di un impianto idroelettrico:** la potenza nominale media annua riportata nel decreto di concessione di derivazione d'acqua tenendo conto della decurtazione conseguente all' applicazione del deflusso minimo vitale.
- F.9. **Potenza di corto circuito** (in un punto di connessione alla rete): data dalla formula $P_{cc} = \sqrt{3}V_n * I_{cc}$, dove: V_n è la tensione nominale di rete e I_{cc} è la corrente di corto circuito trifase nel punto di connessione.
- F.10. **Potenza di punta:** il più alto valore della potenza elettrica fornita o assorbita in un punto qualsiasi del sistema durante un intervallo di tempo determinato.
- F.11. **Potenza di un impianto ai fini dell'accesso ad un determinato regime incentivante:**
- i. per i soli impianti idroelettrici, la potenza di concessione di derivazione d'acqua;

- ii. per gli altri impianti è pari alla potenza nominale attiva dell'impianto stesso. In tali casi, in presenza di più impianti alimentati dalla stessa fonte e:
 - a) connessi per il tramite dello stesso punto di connessione oppure
 - b) nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue,
 valgono le specifiche disposizioni previste dal relativo decreto ministeriale di incentivazione.

- F.12. **Potenza disponibile in immissione:** il livello di potenza in immissione indicato nel contratto di connessione. Essa è la potenza in immissione per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza in immissione richiesta dal titolare del punto di connessione, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di connessione e fissata contrattualmente. Nel caso di utenze dotate di dispositivo limitatore di potenza attivo, la potenza disponibile in immissione è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione senza che l'utenza sia disconnessa.
- F.13. **Potenza disponibile in prelievo:** il livello di potenza in prelievo indicato nel contratto di connessione. Essa è la potenza in prelievo per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza in prelievo richiesta dal titolare del punto di connessione, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di connessione e fissata contrattualmente. Nel caso di utenze dotate di dispositivo limitatore di potenza attivo, la potenza disponibile in prelievo è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione senza che l'utenza sia disconnessa.
- F.14. **Potenza disponibile nei punti di interconnessione:** la massima potenza transitabile in un punto di interconnessione.
- F.15. **Potenza disponibile per la connessione:** il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione.
- F.16. **Potenza disponibile sul punto ai fini del settlement:**
- i. la potenza disponibile in immissione per i punti in cui si verificano prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di impianto, ivi inclusi i prelievi degli impianti di pompaggio (punti di immissione ai fini della misura);
 - ii. la potenza disponibile in prelievo per tutti i punti di diversi dai punti di cui al precedente punto i. (punti di prelievo ai fini della misura).
- F.17. **Potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto di produzione** (di una sezione): la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla potenza attiva, che può essere prodotta con continuità, durante un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo di funzionamento (almeno 4 ore per gli impianti idroelettrici), supponendo tutte le parti dell'impianto (della sezione) in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali (di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici e di disponibilità di combustibile di normale qualità e di acqua di raffreddamento nel caso degli impianti (di una sezione) termoelettrici). Nel caso termoelettrico questa potenza deve essere fissata tenendo conto delle condizioni climatiche medie del sito. In particolare si definisce:
- F.17.1. **Potenza efficiente lorda di un impianto** (di una sezione): la potenza efficiente è misurata ai morsetti dei generatori elettrici di un impianto (di una sezione);
- F.17.2. **Potenza efficiente netta di un impianto** (di una sezione): la potenza efficiente è misurata all'uscita dell'impianto (della sezione), al netto cioè della potenza assorbita

dai servizi ausiliari dell'impianto (di una sezione) e delle perdite nei trasformatori dell'impianto (di una sezione).

- F.18. **Potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto:** in generale, è la potenza elettrica consumata dai servizi ausiliari di centrale. La potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari deve essere riferita ai morsetti di ingresso di tutti i trasformatori ausiliari o ai morsetti di uscita degli eventuali generatori elettrici ausiliari. Tale definizione viene utilizzata ai fini dell'applicazione del TIT, del TICA e ai fini del GAUDÌ in fase di registrazione delle unità di produzione rilevanti. In relazione, invece, all'applicazione dei benefici economici e normativi previsti da specifici provvedimenti normativi (ad esempio: i decreti ministeriali di incentivazione delle fonti rinnovabili, ecc.), fa fede la definizione di servizi ausiliari in essi contenuta.
- F.19. **Potenza già disponibile in immissione:** la potenza disponibile in immissione nel punto di connessione esistente prima della presentazione della richiesta di modifica della connessione, come desumibile dal contratto di connessione.
- F.20. **Potenza già disponibile in prelievo:** la potenza disponibile in prelievo nel punto di connessione esistente prima della presentazione della richiesta di modifica della connessione, come desumibile dal contratto di connessione.
- F.21. **Potenza già disponibile per la connessione:** il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione.
- F.22. **Potenza immessa:** in ciascuna ora, il valore medio della potenza immessa nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo.
- F.23. **Potenza immessa nella rete:** potenza attiva che transita sul collegamento o sui collegamenti fra l'impianto di produzione e la rete. Detta potenza può essere inferiore alla potenza efficiente dell'impianto di produzione.
- F.24. **Potenza impegnata in prelievo:**
- i. la potenza contrattualmente impegnata in prelievo ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata;
 - ii. il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi.
- F.25. **Potenza impegnata in immissione:**
- i. la potenza contrattualmente impegnata in immissione ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza immessa;
 - ii. il valore massimo della potenza immessa nel mese, per tutti gli altri casi.
- F.26. **Potenza in immissione richiesta:** il valore della potenza in immissione che dovrà essere resa disponibile sul punto a seguito del completamento dei lavori di connessione.
- F.27. **Potenza massima disponibile di un'unità di produzione ai fini del PESSE:** il minor valore tra la potenza massima erogabile dall'unità di produzione in tempo reale e la potenza massima erogabile dall'unità di produzione come risultante sul registro delle unità di produzione dinamico di Terna ed utilizzato da Terna ai fini della decisione di attivazione del PESSE.
- F.28. **Potenza massima erogabile:** la potenza massima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento come risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico (cd. RUP dinamico) tenuto da Terna. Essa è pari alla potenza efficiente lorda diminuita della potenza assorbita dai servizi ausiliari e della semibanda di regolazione primaria, come richiesta nelle regole per il dispacciamento.
- F.29. **Potenza nominale:** la massima potenza ottenibile in regime continuo, in determinate condizioni di impiego e a determinate condizioni climatiche nominali definite secondo le norme ammesse. Essa è generalmente definita nelle specifiche costruttive ed è riportata sui dati

di targa del macchinario come fissati nella fase di collaudo preliminare all'entrata in esercizio o, in assenza di collaudo, come certificati dal costruttore o dal fornitore del macchinario, anche a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario. Essa è una potenza lorda e differisce sostanzialmente dalla potenza efficiente o massima potenza elettrica e dalla potenza disponibile le quali caratterizzano il funzionamento del macchinario tenuto conto delle mutue influenze con le altre parti di impianto e in determinate condizioni, ipotizzate o reali. In particolare si definisce:

- F.29.1. **Potenza nominale di un motore primo** (turbina a vapore, turbina a gas, turbina idraulica, motore a combustione interna, ecc): potenza nominale del motore primo misurata, in kW, all'albero ed è una potenza meccanica;
- F.29.2. **Potenza nominale totale dei motori primi dell'impianto** (dati complessivi dell'impianto): somma aritmetica delle potenze nominali dei motori primi di tutti i gruppi costituenti l'impianto di produzione medesimo; è una potenza meccanica;
- F.29.3. **Potenza nominale di un generatore elettrico o alternatore**: la potenza nominale dell'alternatore; è misurata, in kW o kVA, ai morsetti del generatore elettrico ed è una potenza elettrica;
- F.29.4. **Potenza nominale di un gruppo di generazione**: la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore;
- F.29.5. **Potenza nominale di una sezione di un impianto di produzione**: la somma aritmetica delle potenze nominali dei gruppi di generazione che compongono la sezione stessa;
- F.29.6. **Potenza nominale di un impianto di produzione**: la somma aritmetica delle potenze nominali dei gruppi di generazione che lo compongono.

I dati di potenza nominale relativi alle macchine elettriche possono essere relativi alla potenza nominale apparente (espressi in kVA o suoi multipli) o alla potenza nominale attiva (espressi in kW o suoi multipli).

- F.30. **Potenza nominale apparente di un macchinario elettrico**: il dato di potenza nominale misurato ai morsetti ed espresso in kVA riportato sui dati di targa del macchinario come fissato nella fase di collaudo preliminare all'entrata in esercizio o, in assenza di collaudo, come certificato dal costruttore o dal fornitore del macchinario, anche a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario stesso. In particolare si definisce:
 - F.30.1. **Potenza nominale apparente di un generatore elettrico o alternatore**: la potenza nominale apparente dell'alternatore;
 - F.30.2. **Potenza nominale apparente di un gruppo di generazione**: la somma aritmetica delle potenze nominali apparenti dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza nominale apparente del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore;
 - F.30.3. **Potenza nominale apparente di una sezione di un impianto di produzione**: la somma aritmetica delle potenze nominali apparenti dei gruppi di generazione che compongono la sezione stessa;
 - F.30.4. **Potenza nominale apparente di un impianto di produzione**: la somma aritmetica delle potenze nominali apparenti dei gruppi di generazione che lo compongono.
- F.31. **Potenza nominale attiva di un macchinario elettrico**: il dato di potenza nominale misurato ai morsetti ed espresso in kW riportato sui dati di targa del macchinario come fissato nella fase di

collaudo preliminare all'entrata in esercizio o, in assenza di collaudo, come certificato dal costruttore o dal fornitore del macchinario, anche a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario stesso. In particolare si definisce:

- F.31.1. **Potenza nominale attiva di un generatore elettrico o alternatore:** la potenza nominale attiva dell'alternatore. Coincide con il dato di targa del generatore elettrico a fattore di potenza nominale;
- F.31.2. **Potenza nominale attiva di un gruppo di generazione:** la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza nominale attiva del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore;
- F.31.3. **Potenza nominale attiva di una sezione di un impianto di produzione:** la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei gruppi di generazione che compongono la sezione stessa;
- F.31.4. **Potenza nominale attiva di un impianto di produzione:** la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei gruppi di generazione che lo compongono;
- F.31.5. **Potenza nominale dell'impianto fotovoltaico o potenza massima dell'impianto fotovoltaico o potenza di picco dell'impianto fotovoltaico o potenza di targa dell'impianto fotovoltaico:** la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definita dalle rispettive norme di prodotto.
- F.32. **Potenza prelevata:** in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa, è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea.
- F.33. **Potenza reattiva:** in un sistema trifase simmetrico e sinusoidale nelle tensioni e nelle correnti, la potenza reattiva è pari a $\sqrt{3}$ volte il prodotto dei valori efficaci della tensione di rete e della corrente per il seno dell'angolo di fase:

$$Q = \sqrt{3}VI\sin\varphi$$

G. Definizioni inerenti i dati di energia

- G.1. **Energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto:** in generale, l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto. Tale definizione viene utilizzata ai fini dell'applicazione del TIT, del TICA e ai fini del GAUDÌ. In relazione, invece, all'applicazione dei benefici economici e normativi previsti da specifici provvedimenti normativi (ad esempio: i decreti ministeriali di incentivazione delle fonti rinnovabili, ecc.), fa fede la definizione di energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale in essi contenuta. In particolare, si definisce:
- G.1.1. **Energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale ai sensi della deliberazione n. 2/06:** in generale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa fiscale di cui all'articolo 52, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di un impianto di produzione di energia elettrica, cioè:
- i. quella impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, anche esterni al perimetro della centrale o forniti da soggetti diversi dal titolare della centrale, inclusi tutti i servizi ausiliari di trattamento del combustibile;
 - ii. quella impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, dai servizi ausiliari di centrale durante i periodi di fermata dei gruppi di generazione, al netto dei periodi di manutenzione programmata, straordinaria o di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi stessi.
- G.1.2. **Energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto ai sensi dei decreti ministeriali 5 e 6 luglio 2013:** l'energia elettrica definita dal GSE in applicazione dei criteri individuati dall'Autorità con la deliberazione 47/2013//R/efr.
- G.2. **Energia elettrica autoconsumata:** la parte di energia elettrica prodotta che non viene immessa nella rete di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica in quanto direttamente utilizzata nel luogo di produzione.
- G.3. **Energia elettrica autoconsumata $E_{\text{eautocons}}$ ai sensi della deliberazione n. 42/02:** la parte di energia elettrica prodotta, definita all'articolo 1, lettera n), della deliberazione n. 42/02 che non viene immessa nella rete di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica in quanto direttamente utilizzata e autoconsumata nel luogo di produzione.
- G.4. **Energia elettrica da UP con tariffa fissa onnicomprensiva:** l'energia elettrica ritirata dal GSE e prodotta dalle unità di produzione a cui spetta, per l'intera quantità di energia elettrica immessa o per una parte, la tariffa fissa onnicomprensiva di cui alla legge n. 244/07 o ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 o 6 luglio 2012.
- G.5. **Energia elettrica destinata ai pompaggi:** energia utilizzata per il sollevamento di acqua, a mezzo pompe, al fine del successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica.
- G.6. **Energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04:**
- i. l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;
 - ii. l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili programmabili, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del

decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziata o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione.

Non rientra in tale definizione l'energia elettrica ritirata per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive di cui alle leggi n. 296/06, n. 244/07 e al decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dalle sezioni degli impianti fotovoltaici per i quali vengono erogati gli incentivi di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2012.

- G.7. **Energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03:** l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili non programmabili, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziata o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. Non rientra in tale definizione l'energia elettrica ritirata per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive di cui alle leggi n. 296/06, n. 244/07 e al decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dalle sezioni degli impianti fotovoltaici per i quali vengono erogati gli incentivi di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2012.
- G.8. **Energia elettrica effettivamente immessa in rete:** l'energia elettrica effettivamente immessa in rete rilevata tramite misurazioni dirette effettuate sul punto di connessione alla rete o tramite elaborazioni a partire da misurazioni indirette effettuate in punti di misura diversi dal punto di connessione e ad esso ricondotte tramite opportuni algoritmi. L'energia elettrica effettivamente immessa in rete è al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement.
- G.9. **Energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete:** l'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete rilevata tramite misurazioni dirette effettuate sul punto di connessione alla rete o tramite elaborazioni a partire da misurazioni indirette effettuate in punti di misura diversi dal punto di connessione e ad esso ricondotte tramite opportuni algoritmi. L'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete è al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera b), del Testo Integrato Settlement.
- G.10. **Energia elettrica immessa in rete E_{eimmessa} ai sensi della deliberazione n. 42/02:** la parte di energia elettrica netta prodotta che non rientra nella definizione di energia elettrica autoconsumata $E_{\text{eautocons}}$ di cui all'articolo 1, lettera r), della deliberazione n. 42/02.
- G.11. **Energia elettrica immessa in rete ai fini della remunerazione dell'energia elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti:** l'energia elettrica effettivamente immessa in rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement.
- G.12. **Energia elettrica incentivata:** la quantità di energia elettrica avente diritto ad un determinato meccanismo di incentivazione. In particolare, si definisce:

- G.12.1. **Energia elettrica incentivata ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008:** la quantità di energia elettrica avente diritto agli incentivi di cui al predetto decreto. L'energia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le modalità dettagliate nell'allegato A al decreto ministeriale 18 dicembre 2008, è stimata in via presuntiva nella fase di qualifica dell'impianto e riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione della producibilità attesa ai fini del rilascio dei certificati verdi, ovvero in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico per l'attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva;
- G.12.2. **Energia elettrica incentivata ai fini dell'erogazione della tariffa onnicomprensiva di cui alla legge n. 244/07:** la quantità di energia elettrica di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, calcolata secondo le modalità previste dall'Allegato A del medesimo decreto con esclusivo riferimento alla tariffa fissa onnicomprensiva. Ai fini del calcolo dell'energia elettrica incentivata, i rapporti E_R/E_a di cui al medesimo Allegato A sono, al più, pari a 1;
- G.12.3. **Energia elettrica incentivata ai fini dell'erogazione delle nuove tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 e 6 luglio 2012:**
- i. nel caso di impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, ad eccezione di quelli oggetto di potenziamento e degli impianti ibridi di cui alla parte II dall'Allegato 2 al decreto ministeriale 6 luglio 2012, la produzione netta immessa in rete;
 - ii. nel caso di impianti alimentati da altre fonti rinnovabili oggetto di potenziamento, l'energia elettrica imputabile calcolata come previsto dall'Allegato 2 al decreto ministeriale 6 luglio 2012, dove il termine E_N è pari alla produzione netta immessa in rete ed il termine E_5 è la media della produzione netta immessa in rete degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento;
 - iii. nel caso di impianti ibridi di cui alla parte II dall'Allegato 2 al decreto ministeriale 6 luglio 2012, l'energia elettrica calcolata come previsto dal medesimo decreto; a tal fine, il termine E_a è pari alla produzione annua netta immessa in rete ed il termine E_{nr} è pari alla produzione annua netta da fonti non rinnovabili immessa in rete;
 - iv. nel caso di impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe onnicomprensive ai sensi dei decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, ad eccezione di quelli oggetto di potenziamento, la produzione netta immessa in rete;
 - v. nel caso di impianti fotovoltaici oggetto di potenziamento che accedono alle tariffe onnicomprensive ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011, la produzione netta aggiuntiva effettivamente immessa in rete;
 - vi. nel caso di impianti fotovoltaici oggetto di potenziamento che accedono alle tariffe onnicomprensive ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2012, la produzione netta aggiuntiva effettivamente immessa in rete moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8;
 - vii. nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28/11, il prodotto fra:
 - a) la produzione netta immessa in rete;
 - b) il rapporto fra la potenza eccedente la quota necessaria a soddisfare i predetti obblighi e la potenza totale dell'impianto.
- G.13. **Energia elettrica non incentivata:** la differenza tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete e l'energia elettrica incentivata. Tale quantità di energia elettrica, ai fini della remunerazione e della disciplina degli sbilanciamenti, viene aumentata di un fattore

percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement.

- G.14. **Energia elettrica prelevata:** l'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete aumentata di un fattore percentuale, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera b), del Testo Integrato Settlement.
- G.15. **Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili:** l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto legislativo n. 387/03 (produzione imputabile alle fonti rinnovabili in impianti ibridi), nonché l'energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta come risultato di detti sistemi.
- G.16. **Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico:**
- i. per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica.
 - ii. per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica.
- G.17. **Energia elettrica producibile da una unità di produzione eolica:** per ciascuna ora, la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione produrrebbe in assenza di limitazioni imposte al fine di ottemperare agli ordini di dispacciamento di Terna. Essa è calcolata con le modalità di cui alla parte II dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10.
- G.18. **Energia elettrica scambiata:** relativamente ad un anno solare, il valore minimo tra il totale dell'energia elettrica immessa e il totale dell'energia elettrica prelevata per il tramite del punto di scambio.
- G.19. **Produzione annua media o producibilità annua media di un impianto fotovoltaico:** la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive.
- G.20. **Produzione annua netta di un impianto:** la produzione netta di un impianto riferita ad uno specifico anno solare.
- G.21. **Produzione di energia elettrica lorda di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi della deliberazione n. 42/02:** la quantità di energia elettrica prodotta nell'anno solare, misurata dai contatori sigillati dall'Agenzia delle Dogane situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici.
- G.22. **Produzione di energia elettrica netta di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Ee ai sensi della deliberazione n. 42/02:** la quantità di energia elettrica lorda prodotta dalla sezione nell'anno solare, diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della sezione e delle perdite nei trasformatori principali. I servizi ausiliari includono i servizi posti sui circuiti che presiedono alla produzione di energia elettrica e di calore, inclusi quelli di un eventuale sistema di gassificazione, ed escludono i servizi ausiliari relativi alla rete di trasporto e distribuzione del calore, come le pompe di circolazione dell'acqua calda. Nel caso in cui i servizi ausiliari siano in comune tra più sezioni, i loro consumi sono da attribuire

ad ogni sezione in misura proporzionale alla rispettiva quota parte di produzione di energia elettrica lorda. Nel caso di produzione combinata di energia meccanica e calore, l'energia meccanica viene moltiplicata per un fattore pari a 1,05 per convertirla in una quantità equivalente di energia elettrica netta.

- G.23. **Produzione di energia termica utile di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore E_t ai sensi della deliberazione n. 42/02:** la quantità di energia termica utile prodotta dalla sezione nell'anno solare effettivamente ed utilmente utilizzata a scopi civili o industriali, pari alla differenza tra il contenuto entalpico del fluido vettore in uscita ed in ingresso misurato alla sezione di separazione tra la sezione di produzione e la rete di distribuzione del calore, al netto dell'energia termica eventualmente dissipata in situazioni transitorie o di emergenza (scarichi di calore). Qualora non esista fisicamente una rete di utilizzazione del calore, la produzione di energia termica utile può essere calcolata con metodi indiretti. I consumi specifici di calore utile risultanti dalle utilizzazioni a scopo civile o industriale devono risultare confrontabili a quelli utilizzati in campo nazionale per analoghe applicazioni con produzione separata di calore. La produzione di energia termica di eventuali caldaie di integrazione dedicate esclusivamente alla produzione di energia termica non rientra nella determinazione della produzione di energia termica utile E_t . L'eventuale utilizzo di vapore per iniezione nelle turbine a gas non è energia termica utile. E_t è somma delle due componenti E_{tciv} e E_{tind} definite come:
- G.23.1. **Energia termica utile per usi civili E_{tciv} :** la parte di produzione di energia termica utile di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore destinata alle utilizzazioni di tipo civile a fini di climatizzazione, riscaldamento, raffrescamento, raffreddamento, condizionamento di ambienti residenziali, commerciali e industriali e per uso igienico-sanitario, con esclusione delle utilizzazioni in processi industriali;
- G.23.2. **Energia termica utile per usi industriali E_{tind} :** la parte di produzione di energia termica utile di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore destinata ad utilizzazioni diverse da quelle previste per E_{tciv} .
- G.24. **Produzione e producibilità imputabili:** produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.
- G.25. **Produzione lorda di un impianto fotovoltaico:**
- i. per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica;
 - ii. per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica.
- G.26. **Produzione lorda di un impianto non fotovoltaico:** la somma, espressa in MWh, delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dei generatori elettrici e comunicata, ove previsto, all'Agenzia delle Dogane.
- G.27. **Produzione media o producibilità media di un impianto:** la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni

solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive.

- G.28. **Produzione netta aggiuntiva di un impianto:** l'aumento espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell'energia elettrica netta prodotta annualmente e misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato.
- G.29. **Produzione netta di energia elettrica di un impianto:** la produzione lorda, espressa in MWh, diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica. Nel caso di impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011 viene definita sulla base dei dati di misura, mentre negli altri casi viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 6 del decreto ministeriale 5 luglio 2012.
- G.30. **Produzione netta immessa in rete:** il minimo tra la produzione netta di energia elettrica e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete.
- G.31. **Produzione o Producibilità aggiuntiva di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005:** l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento, della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, rispetto alla media aritmetica dei valori della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento realizzata negli ultimi tre anni solari precedenti l'intervento, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive.
- G.32. **Produzione o Producibilità aggiuntiva di un impianto:** l'aumento di produzione annua netta, espressa in MWh, rispetto alla produzione media prima dell'intervento, atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento.
- G.33. **Produzione o Producibilità aggiuntiva di un impianto fotovoltaico:** l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento; per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento.
- G.34. **Produzione o Producibilità attesa E_A :** la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto relativi all'intervento effettuato.
- G.35. **Produzione solare imputabile di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, P_s :** la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, anche in presenza dell'accumulo termico, calcolata sottraendo alla produzione netta totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 15% del totale, come risultante dai misuratori fiscali.

H. Definizioni inerenti l'attività di misura dell'energia elettrica

- H.1. **Apparecchiatura di misura di riscontro:** apparecchiatura di misura, installata di norma in un punto diverso rispetto all'apparecchiatura di misura principale, utilizzata a fini di convalida e di stima dei dati di misura mancanti.
- H.2. **Apparecchiatura di misura o gruppo di misura:** l'insieme di apparecchiature necessarie per garantire l'acquisizione dei dati di misura. È costituito, tra le altre cose, da un complesso di misura e, se presenti, da un dispositivo di elaborazione, da un registratore di misura e da un dispositivo di telecomunicazione, nonché dal cablaggio, dal software e da tutti gli altri equipaggiamenti necessari per garantire l'acquisizione delle informazioni di misura richieste, con il grado di precisione prescritto. Le apparecchiature di misura installate sul punto di connessione potrebbero eventualmente essere dedicate anche allo svolgimento di altre funzioni caratteristiche del punto di consegna.
- H.3. **Apparecchiatura di misura principale:** apparecchiatura di misura i cui dati sono prioritariamente impiegati ai fini delle successive elaborazioni.
- H.4. **Apparecchiature di consegna dell'energia elettrica:** l'insieme delle apparecchiature localizzate presso il punto di prelievo, funzionali a garantire la fornitura di energia elettrica.
- H.5. **Centro di telegestione:** il sistema informativo di governo delle funzionalità di telegestione dei misuratori elettronici di cui alla deliberazione n. 292/06.
- H.6. **Complesso di misura:** l'insieme dei contatori di energia elettrica attiva e reattiva e del misuratore di interruzioni del servizio, dei trasformatori di misura che li alimentano e dei relativi cavetti di connessione.
- H.7. **Contatore di energia elettrica:** un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, nonché la potenza attiva, ed eventualmente reattiva.
- H.8. **Contatore statico:** contatore di energia elettrica nel quale la corrente e la tensione, applicate ad un elemento elettronico di misura, producono impulsi di frequenza proporzionale all'energia.
- H.9. **Dati di misura:** le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato.
- H.10. **Dati di misura convalidati:** dati di misura ottenuti dall'applicazione ai dati preliminari delle procedure di convalida e di eventuale stima.
- H.11. **Dati di misura preliminari:** dati di misura, relativi alle apparecchiature di misura principali, così come acquisiti dal Sistema di Acquisizione Principale e non ancora sottoposti alle procedure di convalida e di eventuale stima.
- H.12. **Dati rilevanti per i conguagli annuali:** i dati di misura relativi all'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria nei punti di prelievo non trattati su base oraria.
- H.13. **Dati rilevanti per il settlement mensile:** i dati di misura relativi all'energia immessa e prelevata in ciascuna ora nei punti di immissione, eventualmente profilati in via convenzionale, e nei punti di prelievo trattati su base oraria, nonché i dati relativi al prelievo residuo di area.
- H.14. **Dispositivo di elaborazione:** dispositivo in grado di effettuare semplici elaborazioni sulle misure di energia fornite da un complesso di misura, ad esempio al fine di compensare perdite introdotte da elementi di rete.
- H.15. **Dispositivo di interfaccia di telecomunicazione:** dispositivo in grado di interfacciare un'apparecchiatura di misura con una rete di telecomunicazioni, al fine di consentire l'acquisizione a distanza dei dati di misura da essa forniti.

- H.16. **Lettura locale:** attività di rilevazione dei dati di misura acquisiti da un'apparecchiatura di misura, realizzata mediante accoppiamento diretto ad un Terminale Portatile di Lettura, senza interposizione di sistemi di telecomunicazione.
- H.17. **Lettura visiva:** attività di rilevazione dei dati di misura acquisiti da un'apparecchiatura di misura, realizzata mediante intervento diretto di un operatore.
- H.18. **Messa in servizio del misuratore elettronico:** il complesso delle attività di cui all'articolo 8bis della deliberazione n. 292/06.
- H.19. **Misuratore elettronico:** apparecchiatura di misura avente i requisiti minimi di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 292/06.
- H.20. **Misuratore elettronico programmato orario:** un misuratore elettronico messo in servizio per il quale è stata attivata la rilevazione su base oraria dell'energia elettrica immessa e prelevata dal punto di immissione o di prelievo cui si riferisce.
- H.21. **Misuratore orario:** un'apparecchiatura di misura diversa dal misuratore elettronico che permette la rilevazione su base oraria dell'energia elettrica immessa e prelevata dal punto di immissione o di prelievo cui si riferisce.
- H.22. **Misure di energia elettrica:** i valori di energia elettrica e della potenza (attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica.
- H.23. **Registratore di misura:** dispositivo che effettua la memorizzazione, in un opportuno formato, dei dati forniti dai complessi di misura e dall'eventuale dispositivo di elaborazione.
- H.24. **Telegestione:** l'insieme di strumenti informatici e funzionalità che permette, l'avvio, la predisposizione, la conduzione, per via telematica, di misuratori elettronici installati presso punti di prelievo di energia elettrica.
- H.25. **Telelettura (o lettura remota):** attività di rilevazione dei dati di misura acquisiti da un'apparecchiatura di misura, realizzata mediante accoppiamento della stessa con un dispositivo di interfaccia di telecomunicazione ad un sistema di acquisizione centrale, con interposizione di sistemi di telecomunicazione.
- H.26. **Trasformatore di misura:** trasformatore destinato ad alimentare strumenti di misura, relè e altri apparecchi simili.
- H.27. **Trasformatore di corrente (TA):** trasformatore di misura in cui la corrente secondaria, in condizioni di utilizzo normali, è sostanzialmente proporzionale alla corrente primaria e che in fase differisce da questa di un angolo prossimo a zero per un senso appropriato delle connessioni.
- H.28. **Trasformatore di tensione (TV):** trasformatore di misura in cui la tensione secondaria, in condizioni di utilizzo normali, è sostanzialmente proporzionale alla tensione primaria e che in fase differisce da questa di un angolo prossimo a zero per un senso appropriato delle connessioni.

Indice Analitico

A

- Accettazione del preventivo per la connessione	13
- Acquirente unico	1
- Acquisto a termine	23
- Acquisto netto a termine	23
- Alloggeritori automatici del carico (EAC)	23
- Alta tensione (AT)	23
- Altissima tensione (AAT)	23
- Altri impianti ibridi	50
- Altri servizi di dispacciamento	23
- Anagrafica Operatori	1
- Apparecchiatura di misura di riscontro	74
- Apparecchiatura di misura o gruppo di misura	74
- Apparecchiatura di misura principale	74
- Apparecchiature di consegna dell'energia elettrica	74
- Apporti (naturali, reali, corretti)	42
- Appuntamento posticipato	13
- Area critica	23
- Area di controllo	23
- Area sincrona	23
- Assetto di un'unità di produzione	23
- Assetto standard	23
- Asta idroelettrica	42
- Atti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di produzione	13
- Atti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione	13
- Attività di dispacciamento dell'energia elettrica o dispacciamento dell'energia elettrica	1
- Attività di distribuzione dell'energia elettrica o distribuzione dell'energia elettrica	1
- Attività di misura dell'energia elettrica o servizio di misura dell'energia elettrica	1
- Attività di misura dell'energia elettrica prodotta o servizio di misura dell'energia elettrica prodotta	2
- Attività di produzione dell'energia elettrica o produzione	2
- Attività di sviluppo o sviluppo	2
- Attività di trasmissione dell'energia elettrica o trasmissione dell'energia elettrica	2
- Attività di vendita o vendita	2
- Autoproduttore	2

B

- Banda di riserva primaria o secondaria	23
- Bassa tensione (BT)	23
- Bilanciamento	24
- Biocarburanti	61
- Biogas da filiera	61
- Biogas	61
- Bioliquidi sostenibili da filiera	61
- Bioliquidi sostenibili	61
- Bioliquidi	61
- Biomassa da filiera corta	61
- Biomassa da intese di filiera	61
- Biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali	61
- Biomassa	61
- Biomasse da filiera	61
- Biometano	61
- Black start (Capability)	24
- Blackout	24
- BME - Banco Manovra Emergenza	24
- BMI - Banco Manovra UtENZE Interrompibili	24
- Buco di tensione	24

C

- Cabina del distributore presso l'utenza	24
- Cabina di riferimento	24
- Cabina di smistamento	24
- Cabina Primaria (CP)	24
- Cabina Secondaria (CS)	24
- Cabina/stazione di alimentazione	24
- Caldaie di integrazione, di riserva e ausiliarie	42
- Calore utile	42
- Capacità di trasporto	24
- Capacità disponibile (ATC – Available Transfer Capacity)	24
- Capacità disponibile aggregata oraria alla chiusura del mercato	25
- Capacità netta trasmissibile (NTC - Net Transfer Capacity)	25
- Capacità totale trasmissibile (TTC – Total Transfer Capacity)	25
- Capacità utile in acqua di un invaso	42
- Carichi essenziali (relativi a impianti di produzione)	13
- Carichi privilegiati (relativi a impianti di produzione)	13
- Carichi propri	13
- Carichi zavorra	25
- Carico interrompibile	25
- Carico	25
- Cavo di collegamento	13
- Ceiling	25
- Centro di telegestione	74
- Certificati verdi	2
- Cippato	61
- Cliente AT	3
- Cliente avente diritto al servizio di maggior tutela	3
- Cliente avente diritto al servizio di salvaguardia	3
- Cliente BT	3
- Cliente del mercato libero	3
- Cliente finale	3
- Cliente grossista	3
- Cliente in maggior tutela	3
- Cliente in salvaguardia	3
- Cliente MT	3
- Cliente	2
- Codice CENSIMP	3
- Codice di rete	3
- Codice di rintracciabilità	3
- Codice POD	3
- Cogenerazione ad alto rendimento	3
- Cogenerazione	3
- Compatibilità elettromagnetica (EMC)	25
- Compensazione delle perdite	25
- Compilatore ai fini del GAUDI	3
- Complesso di misura	74
- Condizione di rete magliata	25
- Condizione di rete radiale	25
- Condizione o stato di allarme o normale insicuro (ST2)	26
- Condizione o stato di emergenza (ST3)	26
- Condizione o stato di interruzione (ST4)	26
- Condizione o stato di ripristino (ST5)	26
- Condizione o stato normale o normale sicuro (ST1)	25
- Condizioni nominali per le prove sui moduli fotovoltaici	42
- Congestione	26
- Connessione diretta alla RTN	3
- Connessione indiretta alla RTN	4
- Connessione	3
- Contatore di energia elettrica	74
- Contatore statico	74

- Conto di Sbilanciamento Effettivo	26
- Conto energia a termine o C.E.T.	27
- Contratti a termine sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico	27
- Contratto bilaterale	27
- Contratto di dispacciamento	27
- Contratto di trasporto	27
- Contratto per la connessione	13
- Contributo in conto scambio	4
- Controllo degli scambi programmati	27
- Controllo in tempo reale	27
- Coordinate geografiche di riferimento dell'ubicazione dell'impianto	42
- Corto circuito	27
- CTI	4

D

- Data di accettazione del preventivo per la connessione	13
- Data di autorizzazione della produzione di energia elettrica mediante gli impianti alimentati da biomasse da filiera di cui all'articolo 1, comma 382, della legge finanziaria 2007	13
- Data di completamento dei lavori sul punto di connessione	13
- Data di completamento dell'impianto di produzione	14
- Data di completamento della connessione	14
- Data di corresponsione dell'indennizzo automatico	14
- Data di dismissione di un impianto di produzione	14
- Data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	16
- Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE	16
- Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi dei decreti ministeriali 24 ottobre 2005	16
- Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008	16
- Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012	16
- Data di entrata in esercizio commerciale di un'unità di produzione	15
- Data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi della deliberazione n. 42/02	16
- Data di entrata in esercizio dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	15
- Data di entrata in esercizio di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE	14
- Data di entrata in esercizio di un impianto ai fini dell'incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008	15
- Data di entrata in esercizio di un impianto ai fini dell'incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012	15
- Data di entrata in esercizio di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 di incentivazione delle FER	15
- Data di entrata in esercizio di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	15
- Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005	14
- Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007	14
- Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 6 agosto 2010	14
- Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 2011	15
- Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico ai fini dell'incentivazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2012	15
- Data di entrata in esercizio di un impianto solare termodinamico o di un impianto solare termodinamico ibrido ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 18 aprile 2008	15
- Data di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 42/02	15
- Data di entrata in esercizio	14
- Data di invio di una comunicazione	16

-	Data di messa a disposizione del preventivo per la connessione	17
-	Data di primo esercizio o data di esistenza di un impianto	14
-	Data di primo parallelo	17
-	Data di ricevimento di una comunicazione	16
-	Dati di misura convalidati	74
-	Dati di misura preliminari	74
-	Dati di misura	74
-	Dati rilevanti per i conguagli annuali	74
-	Dati rilevanti per il settlement mensile	74
-	Decade	4
-	Diagramma di potenza (curva di capability)	27
-	Dichiarazione sostitutiva	4
-	Disalimentazione	27
-	Disciplina del mercato	4
-	Dispacciamento di merito economico	4
-	Dispacciamento passante	4
-	Dispositivi limitatori di potenza (DLP)	17
-	Dispositivo di elaborazione	74
-	Dispositivo di Generatore (DDG)	17
-	Dispositivo di interconnessione	17
-	Dispositivo di Interfaccia (DDI)	17
-	Dispositivo di interfaccia di telecomunicazione	74
-	Dispositivo di Parallelo (DDP)	17
-	Dispositivo di Rincalzo (DDR)	17
-	Dispositivo Generale di Linea (DGL)	17
-	Dispositivo Generale di Utente (DG)	17
-	Disservizio di rete	27
-	Distorsione armonica totale (THD)	27
-	Documentazione di connessione	18
-	Durata di invaso o durata di riempimento di un invaso	42

E

-	Elaboratore di distacco automatico (EDA)	27
-	Energia aerotermica	62
-	Energia da fonti rinnovabili	62
-	Energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale ai sensi della deliberazione n. 2/06	68
-	Energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto ai sensi dei decreti ministeriali 5 e 6 luglio 2013	68
-	Energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto	68
-	Energia elettrica autoconsumata Eeautocons ai sensi della deliberazione n. 42/02	68
-	Energia elettrica autoconsumata	68
-	Energia elettrica da UP con tariffa fissa onnicomprensiva	68
-	Energia elettrica destinata ai pompaggi	68
-	Energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04	68
-	Energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03	69
-	Energia elettrica effettivamente immessa in rete	69
-	Energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete	69
-	Energia elettrica immessa in rete ai fini della remunerazione dell'energia elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti	69
-	Energia elettrica immessa in rete Eeimpressa ai sensi della deliberazione n. 42/02	69
-	Energia elettrica incentivata ai fini dell'erogazione della tariffa onnicomprensiva di cui alla legge n. 244/07	70
-	Energia elettrica incentivata ai fini dell'erogazione delle nuove tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 e 6 luglio 2012	70
-	Energia elettrica incentivata ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008	70
-	Energia elettrica incentivata	69
-	Energia elettrica non incentivata	70
-	Energia elettrica prelevata	71
-	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili	71
-	Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico	71
-	Energia elettrica producibile da una unità di produzione eolica	71
-	Energia elettrica scambiata	71

- Energia eolica	62
- Energia geotermica	62
- Energia idraulica	62
- Energia idrotermica	62
- Energia oceanica	62
- Energia primaria dei combustibili utilizzati da una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi della deliberazione n. 42/02	62
- Energia solare	62
- Energia termica utile per usi civili Etciv	72
- Energia termica utile per usi industriali Etind	72
- Energizzazione	18
- ENTSO-E	4
- Esercente la maggior tutela	4
- Esercente la salvaguardia	4
- Esercente	4
- Esercizio	4
- Eventi eccezionali	4

F

- Fascia di assetto di un'unità di produzione	28
- Fascia geografica centrale	28
- Fascia geografica occidentale	28
- Fascia geografica orientale	28
- Fascia geografica	28
- Fascia oraria F23	28
- Fascia oraria	28
- Fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento	28
- Fattore di potenza nominale ($\cos\phi$) di un generatore elettrico	4
- Fine lavori impianto di produzione	18
- Flicker	28
- Fluttuazione di tensione	28
- Fonti di calore non cogenerativo	62
- Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili	62
- Funzionamento della rete in condizioni eccezionali	28
- Funzionamento della rete in condizioni normali	28
- Funzionamento in isola	28

G

- Garanzia di origine	4
- Gas derivante dai processi di depurazione	62
- Gas di scarica	62
- GAUDÌ	5
- Generatore elettrico ausiliario	43
- Generatore elettrico o alternatore	42
- Generatore elettrico principale	43
- Generatore elettrico sincrono o alternatore sincrono	42
- Generatori elettrico asincrono o alternatore asincrono	42
- Generazione distribuita (GD)	5
- Gestione della rete	5
- Gestione unificata della RTN	5
- Gestore dei Mercati Energetici (GME)	5
- Gestore dei Servizi Energetici (GSE)	5
- Gestore del sistema di distribuzione	5
- Gestore del sistema di trasmissione	5
- Gestore della RTN (Rete di Trasmissione Nazionale)	5
- Gestore di rete concessionario	5
- Gestore di rete	5
- Giorni critici	5
- Giorno feriale	5

-	Giorno lavorativo	5
-	Grado di dissimmetria della tensione	18
-	Gruppo di generazione eolico o aerogeneratore	43
-	Gruppo di generazione fotovoltaico	43
-	Gruppo di generazione idroelettrico	43
-	Gruppo di generazione quasi-statico	44
-	Gruppo di generazione rotante o tradizionale	43
-	Gruppo di generazione statico	44
-	Gruppo di generazione termoelettrico	43
-	Gruppo di generazione	43
-	Gruppo societario	5
-	Guasto	29

I

-	Impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta	50
-	Impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili	50
-	Impianti di produzione ibridi o impianti ibridi o centrali ibride	50
-	Impianti di trasmissione	29
-	Impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili o impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti	50
-	Impianto (sezione) di cogenerazione ad alto rendimento ai soli fini dell'applicazione del TICA e della priorità di dispacciamento	51
-	Impianto (sezione) di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02	51
-	Impianto a cocombustione o impianto di produzione a cocombustione	50
-	Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	51
-	Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento di nuova costruzione ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	51
-	Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento	51
-	Impianto di cogenerazione o di produzione combinata di energia elettrica e calore	50
-	Impianto di generazione distribuita	51
-	Impianto di microgenerazione	52
-	Impianto di piccola generazione	52
-	Impianto di rete per la connessione	18
-	Impianto di rete presso l'utenza	18
-	Impianto di utenza (o di Utente)	18
-	Impianto di utenza per la connessione	18
-	Impianto direttamente connesso alla RTN	19
-	Impianto eolico	46
-	Impianto fotovoltaico a concentrazione o sistema solare fotovoltaico a concentrazione	49
-	Impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica	49
-	Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica	49
-	Impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra	49
-	Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative	49
-	Impianto fotovoltaico non integrato	49
-	Impianto fotovoltaico o sistema solare fotovoltaico	49
-	Impianto fotovoltaico parzialmente integrato	49
-	Impianto fotovoltaico realizzato su un edificio	49
-	Impianto geotermoelettrico	46
-	Impianto idroelettrico	44
-	Impianto indirettamente connesso alla RTN	19
-	Impianto non RTN per la connessione (impianto non RTN)	18
-	Impianto o centrale di produzione alimentato da fonti rinnovabili	50
-	Impianto o centrale di produzione di energia elettrica	44
-	Impianto per la connessione	18
-	Impianto policombustibile o impianto di produzione policombustibile	50
-	Impianto RTN per la connessione (impianto RTN)	18
-	Impianto solare termodinamico	49
-	Impianto termoelettrico	47

- Impianto utilizzatore	18
- Impresa distributrice di riferimento (DDR)	6
- Impresa distributrice o gestore della rete di distribuzione	5
- Impresa distributrice sottesa (DDS) o indirettamente connessa	6
- Incidente rilevante	29
- Indice di risparmio di energia IRE	52
- Inserimento in antenna	19
- Inserimento in derivazione rigida	19
- Inserimento in doppia antenna	19
- Inserimento in entra-esce	19
- Inserimento in stazione adiacente	19
- Insufficienza di offerta	29
- Interoperabilità delle reti elettriche	29
- Interruzione breve	29
- Interruzione con preavviso	29
- Interruzione eccezionale	29
- Interruzione lunga	29
- Interruzione transitoria	29
- Interruzione	29
- Inverter	52

L

- Lavori complessi	19
- Lavori semplici	19
- Lettura locale	75
- Lettura visiva	75
- Limitatore di potenza prelevabile	19
- Limite di funzionamento permanente	29
- Limite di funzionamento transitorio	6
- Limite di progetto	29
- Limite di stabilità statica	29
- Limite di stabilità transitoria	29
- Limite operativo	30
- Limite termico LT	52
- Linea critica	30
- Linea diretta	30
- Load rejection (LR) o Rifiuto del carico	30
- Lotto di impianti di produzione	19

M

- Macrozona A	30
- Macrozona B	30
- Macrozona C	30
- Macrozona Continente	30
- Macrozona D	30
- Mancata produzione eolica	30
- Manovra	30
- Manutenzione	6
- Margine operativo di trasmissione (TRM - Transmission Reliability Margin)	30
- Margine residuo a salire post-MA disponibile ai fini del PESSE	30
- Media tensione (MT)	30
- Mercati dell'energia	30
- Mercato all'ingrosso dell'energia elettrica	31
- Mercato del giorno prima (MGP)	31
- Mercato di bilanciamento (MB)	31
- Mercato elettrico	31
- Mercato infragiornaliero (MI)	31
- Mercato per il servizio di dispacciamento (MSD)	31
- Merchant lines	31

-	Messa in servizio del misuratore elettronico	75
-	Microgenerazione (MG)	6
-	Microinverter	52
-	Misuratore elettronico programmato orario	75
-	Misuratore elettronico	75
-	Misuratore orario	75
-	Misure di energia elettrica	75
-	Motore primo	52

O

-	Offerte riservate	31
-	Offerte valide	31
-	Operatore di mercato estero	6
-	Operatore di mercato rilevante	6
-	Operatore di mercato	6
-	Ordine di dispacciamento di Terna	31

P

-	Periodo di avviamento e collaudo ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 di incentivazione delle FER	20
-	Periodo di avviamento e collaudo ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	20
-	Periodo di avviamento e collaudo dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	20
-	Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi gestiti dal GSE	20
-	Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai sensi dei decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012	20
-	Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008	20
-	Periodo di avviamento e collaudo di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012	20
-	Periodo di collaudo per un'unità di produzione	19
-	Periodo di collaudo	19
-	Periodo di emergenza	31
-	Periodo di rientro in servizio	31
-	Periodo rilevante	31
-	PESSE	31
-	Pianificazione della rete di distribuzione	31
-	Piano aggiornato	32
-	Piano annuale provvisorio	32
-	Piano annuale	32
-	Piano di difesa (PdD)	32
-	Piano di riaccensione (PdR)	32
-	Piano di risanamento	32
-	Piano di sviluppo (PdS)	32
-	Piano di taratura	32
-	Piano operativo	32
-	Piccola generazione (PG)	6
-	Piccola rete isolata	32
-	Polo di produzione limitato	32
-	Portata corretta	52
-	Portata media (naturale, reale, corretta)	52
-	Potenza aggiuntiva richiesta in immissione	63
-	Potenza ai fini della connessione	63
-	Potenza apparente	63
-	Potenza attiva massima prelevata su base quarto d'ora	63
-	Potenza attiva	63
-	Potenza contrattualmente impegnata in immissione	63
-	Potenza contrattualmente impegnata in prelievo	63
-	Potenza di concessione di un impianto idroelettrico	63
-	Potenza di corto circuito	63
-	Potenza di punta	63
-	Potenza di un impianto ai fini dell'accesso ad un determinato regime incentivante	63

- Potenza disponibile in immissione	64
- Potenza disponibile in prelievo	64
- Potenza disponibile nei punti di interconnessione	64
- Potenza disponibile per la connessione	64
- Potenza disponibile sul punto ai fini del settlement	64
- Potenza efficiente lorda di un impianto	64
- Potenza efficiente netta di un impianto	64
- Potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto di produzione	64
- Potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari di impianto	65
- Potenza già disponibile in immissione	65
- Potenza già disponibile in prelievo	65
- Potenza già disponibile per la connessione	65
- Potenza immessa nella rete	65
- Potenza immessa	65
- Potenza impegnata in immissione	65
- Potenza impegnata in prelievo	65
- Potenza in immissione richiesta	65
- Potenza massima disponibile di un'unità di produzione ai fini del PESSE	65
- Potenza massima erogabile	65
- Potenza nominale apparente di un generatore elettrico o alternatore	66
- Potenza nominale apparente di un gruppo di generazione	66
- Potenza nominale apparente di un impianto di produzione	66
- Potenza nominale apparente di un macchinario elettrico	66
- Potenza nominale apparente di una sezione di un impianto di produzione	66
- Potenza nominale attiva di un generatore elettrico o alternatore	67
- Potenza nominale attiva di un gruppo di generazione	67
- Potenza nominale attiva di un impianto di produzione	67
- Potenza nominale attiva di un macchinario elettrico	66
- Potenza nominale attiva di una sezione di un impianto di produzione	67
- Potenza nominale dell'impianto fotovoltaico o potenza massima dell'impianto fotovoltaico o potenza di picco dell'impianto fotovoltaico o potenza di targa dell'impianto fotovoltaico	67
- Potenza nominale di un generatore elettrico o alternatore	66
- Potenza nominale di un gruppo di generazione	66
- Potenza nominale di un impianto di produzione	66
- Potenza nominale di un motore primo	66
- Potenza nominale di una sezione di un impianto di produzione	66
- Potenza nominale totale dei motori primi dell'impianto	66
- Potenza nominale	65
- Potenza prelevata	67
- Potenza reattiva	67
- Potenziamento dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005	53
- Potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2013	53
- Potenziamento di un impianto fotovoltaico ai fini dell'ottenimento degli incentivi previsti per i primi quattro conti energia	52
- Potenziamento di un impianto fotovoltaico ai fini dell'ottenimento degli incentivi previsti dal quinto conto energia	52
- Potenziamento o ripotenziamento ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008	53
- Potenziamento	52
- Potenziamento, o ripotenziamento, ai sensi dei decreti ministeriali 24 ottobre 2005	53
- Potere calorifico inferiore di un combustibile	6
- Prezzo Unico Nazionale (PUN)	32
- Prezzo zonale orario	32
- Primo conto energia	6
- Primo periodo di esercizio di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore	20
- Prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari	62
- Produttore di energia elettrica	7
- Produzione annua media o producibilità annua media di un impianto fotovoltaico	71
- Produzione annua netta di un impianto	71
- Produzione di energia elettrica lorda di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi della deliberazione n. 42/02	71

- Produzione di energia elettrica netta di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Ee ai sensi della deliberazione n. 42/02	71
- Produzione di energia termica utile di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Et ai sensi della deliberazione n. 42/02	72
- Produzione e producibilità imputabili	72
- Produzione lorda di un impianto fotovoltaico	72
- Produzione lorda di un impianto non fotovoltaico	72
- Produzione media o producibilità media di un impianto	72
- Produzione netta aggiuntiva di un impianto	73
- Produzione netta di energia elettrica di un impianto	73
- Produzione netta immessa in rete	73
- Produzione o Producibilità aggiuntiva di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005	73
- Produzione o Producibilità aggiuntiva di un impianto fotovoltaico	73
- Produzione o Producibilità aggiuntiva di un impianto	73
- Produzione o Producibilità attesa EA	73
- Produzione solare imputabile di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, Ps	73
- Programma C.E.T. di immissione	33
- Programma C.E.T. post-MGP di immissione	33
- Programma C.E.T. post-MGP di prelievo	33
- Programma post-MGP cumulato di immissione	33
- Programma post-MGP cumulato di prelievo	33
- Programma post-MI di immissione	33
- Programma post-MI di prelievo	33
- Programma post-MSD-ex-ante di immissione	34
- Programma post-MSD-ex-ante di prelievo	34
- Programma preliminare cumulato di immissione o prelievo	33
- Programma vincolante in potenza tecnicamente congruo	34
- Programma vincolante in potenza	34
- Programma vincolante modificato e corretto	34
- Programma vincolante modificato	34
- Programma	32
- Programmazione dell'esercizio	34
- Programmi aggiornati cumulati o Programmi post-MI (di immissione/prelievo)	33
- Programmi C.E.T.	33
- Programmi finali cumulati o Programmi post-MSD-ex-ante (di immissione/prelievo)	33
- Programmi MSD preliminari cumulati (di immissione/prelievo)	34
- Programmi vincolanti preliminari	34
- Programmi vincolanti	34
- Proprietario o titolare dell'impianto	7
- Protezione della rete	34
- Protezione di Interfaccia (PI)	21
- Protezione di riserva	21
- Protezione Generale (PG)	21
- Protezione	20
- Punti di dispacciamento di esportazione	8
- Punti di dispacciamento di importazione	8
- Punti di dispacciamento per unità di consumo	8
- Punti di dispacciamento per unità di produzione	8
- Punti di immissione/prelievo non trattati su base oraria	8
- Punti di immissione/prelievo trattati monorari	8
- Punti di immissione/prelievo trattati per fasce	8
- Punti di immissione/prelievo trattati su base oraria	8
- Punti di prelievo domestici	8
- Punti di prelievo non domestici	8
- Punto di connessione	7
- Punto di controllo fisico	8
- Punto di emergenza	8
- Punto di immissione	7
- Punto di inserimento sulla rete esistente	8
- Punto di interconnessione di emergenza	8

- Punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica	9
- Punto di interconnessione	8
- Punto di misura	9
- Punto di prelievo ai fini della misura	7
- Punto di prelievo	7
- Punto di scambio	7
- Punto di sola immissione ai fini della misura	8

Q

- Quarto conto energia	7
- Quinto conto energia	7

R

- Regime degradato	34
- Registratore di misura	75
- Registro delle unità di consumo (RUC)	34
- Registro delle unità di produzione (RUP)	35
- Regolazione primaria della frequenza	35
- Regolazione primaria della tensione	35
- Regolazione secondaria della frequenza	35
- Regolazione secondaria della tensione	35
- Regolazione terziaria della tensione	35
- Regolazione	35
- Regole per il dispacciamento	9
- Rete di Distribuzione	35
- Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)	35
- Rete in isola	36
- Rete interconnessa	36
- Rete rilevante	35
- Reti con obbligo di connessione di terzi	35
- Reti Elettriche	35
- Reti Interne di Utenza (RIU)	36
- Rettifiche di settlement	36
- Rettifiche tardive	36
- Riaccensione	36
- Riattivazione di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008	53
- Riattivazione di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo all'incentivazione delle fonti rinnovabili	53
- Riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012	53
- Riattivazione di un impianto	53
- Richiedente la connessione	21
- Richiesta di adeguamento di una connessione esistente	21
- Richiesta di connessione	21
- Richiesta di nuova connessione	21
- Richiusura rapida	36
- Ricostruzione integrale di un impianto ai sensi dei decreti ministeriali di incentivazione delle fonti rinnovabili	53
- Ricostruzione integrale di un impianto ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012	54
- Ridondanza N-1	36
- Rifacimento della connessione	21
- Rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012	55
- Rifacimento di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi della deliberazione n. 42/02	56
- Rifacimento o Intervento di rifacimento	54
- Rifacimento parziale ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008	55
- Rifacimento parziale ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo all'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili	55
- Rifacimento parziale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	55
- Rifacimento totale ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008	55

- Rifacimento totale ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo all'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili	54
- Rifacimento totale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 relativo alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 239/04	54
- Rifacimento totale per un impianto fotovoltaico ai fini dell'accesso al conto energia	55
- Riserva primaria di potenza	36
- Riserva secondaria di potenza	36
- Riserva terziaria di potenza	36
- Ritiro a nuova tariffa fissa onnicomprensiva	9
- Ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva	9
- Ritiro dedicato	9

S

- Scambio sul posto	9
- Schema di rete	21
- Secondo conto energia	6
- Semibanda di riserva primaria o secondaria	36
- Servizi ausiliari della RTN	36
- Servizi ausiliari di centrale ai sensi dei decreti ministeriali 5 e 6 luglio 2013	56
- Servizi ausiliari di centrale ai sensi della deliberazione n. 2/06	56
- Servizi ausiliari di rete	36
- Servizi ausiliari di un impianto di produzione di energia elettrica	56
- Servizio di connessione	9
- Servizio di interrompibilità del carico	36
- Servizio di maggior tutela o maggior tutela	9
- Servizio di regolazione della frequenza	37
- Servizio di regolazione della tensione	37
- Servizio di salvaguardia o salvaguardia	9
- Settimana	10
- Settlement mensile	10
- Sezione di impianto di cogenerazione o di produzione combinata di energia elettrica e calore	59
- Sezione di un impianto di produzione	56
- Sezione eolica	56
- Sezione fotovoltaica	56
- Sezione geotermoelettrica	57
- Sezione idroelettrica	57
- Sezione termoelettrica	57
- Sicurezza deterministica ("Sicurezza N-1")	37
- Sicurezza N	37
- Sicurezza N-1 correttiva	37
- Sicurezza N-1 preventiva	37
- Simulatore di mercato	37
- Sistema delle offerte	10
- Sistema di controllo	37
- Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI)	21
- Sistema di Protezione Generale (SPG)	21
- Sistema di telecomunicazione	37
- Sistema di telecontrollo e di telemisura	37
- Sistema elettrico controllato (SEC)	37
- Sistema Elettrico Nazionale (SEN)	10
- Sistema informatico in uso per il monitoraggio	10
- Sistemi di controllo dei flussi di potenza e tensione (FACTS)	37
- Sito di connessione	22
- Soluzione tecnica minima per la connessione	22
- Sottotipo tecnologia	59
- Sovratensione transitoria	37
- Stabilità dinamica	37
- Stabilità statica	38
- Stabilità transitoria	38
- Stabilità	37

- Stallo	38
- Standard di sicurezza	38
- Stazione di connessione	38
- Stazione di consegna	38
- Stazione di smistamento	38
- Stazione di trasformazione	38
- Stazione elettrica	38
- Subentro	22
- Sufficienza di offerta	38
- Switching	10

T

- Telegestione	75
- Telelettura (o lettura remota)	75
- Teleriscaldamento o Teleraffrescamento	59
- Tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione	22
- Tempo di posticipazione	22
- Tempo di realizzazione della connessione	22
- Tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) o Tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto	22
- Tensione di esercizio dichiarata (tensione dichiarata)	38
- Tensione nominale del sistema (tensione nominale)	38
- Terna	10
- Terzo conto energia	6
- TICA – Testo Integrato delle Connessioni Attive	10
- Tipo tecnologia	59
- Tipologia di cliente finale	10
- Tipologia di fornitura	10
- Titolare di porzione di RTN o Titolare di RTN	11
- Trasformatore ausiliario	60
- Trasformatore di corrente (TA)	75
- Trasformatore di misura	75
- Trasformatore di tensione (TV)	75
- Trasformatore principale o di gruppo	60
- Trasformatore	60
- Trattamento per fasce	38
- Trattamento su base oraria	38

U

- UCTE	11
- Unità abilitata	39
- Unità di consumo (UC)	38
- Unità di consumo non rilevanti	39
- Unità di consumo rilevante	39
- Unità di produzione (UP)	39
- Unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW	40
- Unità di produzione 74/08 con potenza disponibile superiore a 55 kW	40
- Unità di produzione 74/08	39
- Unità di produzione a configurazione complessa	39
- Unità di produzione a configurazione semplice	39
- Unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili	40
- Unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili programmabili	40
- Unità di produzione CIP6/92	40
- Unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva	40
- Unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04	40
- Unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del riconoscimento della priorità di dispacciamento	39
- Unità di produzione dispacciabile	39
- Unità di produzione e pompaggio strategica	40
	88

-	Unità di produzione non rilevanti	39
-	Unità di produzione rilevante	39
-	Unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico	40
-	Utente AT	11
-	Utente BT	11
-	Utente del dispacciamento estero	11
-	Utente del dispacciamento	11
-	Utente della rete di distribuzione	11
-	Utente della rete	11
-	Utente della RTN o Utente della rete RTN	11
-	Utente dello scambio	11
-	Utente direttamente connesso alla RTN	11
-	Utente indirettamente connesso alla RTN	11
-	Utente MT	11
-	Utenti attivi	12
-	Utenti passivi	12
-	Utenza	12

V

-	Variazione della tensione	40
-	Variazione di potenza di connessione	22
-	Variazione rapida della tensione	40
-	Vendita a termine	40
-	Vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica	12
-	Vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica	12
-	Vendita netta a termine	40
-	Venditore	12
-	VENF	40
-	Vincolo di rete	40
-	Voltura	12

Z

-	Zona di regolazione	41
-	Zona geografica	41
-	Zona virtuale estera	41
-	Zona virtuale nazionale	41
-	Zona	41